

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 55

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 dicembre 2007 al 16 gennaio 2008)

INDICE

AMATO: sui controlli relativi ai prodotti tessili importati (4-00643) (risp. AGOSTINI, <i>sottosegretario di Stato per il commercio internazionale</i>)	Pag. 2175	CAPELLI: sul corso-concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2004 (4-01677) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 2191
su un intervento della Polizia municipale nel corso di una seduta del Consiglio comunale di Firenze (4-02789) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2177	CASSON: sull'inquinamento dell'aria di Venezia e provincia (4-01347) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2193
ANTONIONE ed altri: su episodi di bullismo in una scuola in provincia di Gorizia (4-02501) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2180	CURTO: sul ricorso a personale straniero da parte della Base Logistica delle Nazioni Unite (UNLB) di Brindisi (4-02818) (risp. CRUCIANELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2201
su episodi di bullismo in una scuola in provincia di Gorizia (4-02550) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2181	DE SIMONE: sulla carenza di aule in un istituto scolastico di Montoro Inferiore (Avellino) (4-02912) (risp. PASCARELLA, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>)	2203
BETTAMIO: sulla situazione delle scuole nella provincia di Rimini (4-02340) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2183	FERRANTE: sull'impatto ambientale di trivellazioni petrolifere in Sicilia (4-01604) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2204
BULGARELLI: sulla vicenda di un italiano detenuto in Spagna (4-02974) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	2185	sulla Medaglia conferita ad un bosniaco morto per salvare due bambini (4-02510) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato all'interno</i>)	2206
sulla vicenda di un italiano detenuto in Spagna (4-02981) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	2188	GRAMAZIO: sui mendicanti di tenera età nella città di Roma (4-01401) (risp. LUCIDI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2207
BUTTI: sull'impatto ambientale dell'ampliamento di un'autostrada (4-00814) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2189	GRASSI ed altri: su due cittadini italiani arrestati in India (4-02748) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	2209

IOVENE: sullo stanziamento previsto per la ripresa produttiva del vibonese (4-02669) (risp. D'ANTONI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>)	Pag. 2211	RIPAMONTI: sulla crisi di alcune aziende in provincia di Milano (4-00734) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	Pag. 2242
LIOTTA ed altri: sulle elezioni amministrative in un comune della provincia di Messina (4-01192) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2214	ROSSA: sulla disparità di trattamento tra insegnanti nel Comune di Genova (4-01663) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2244
MAGISTRELLI ed altri: su un incidente occorso in una raffineria a Falconara Marittima (Ancona) (4-01742) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2216	STORACE: sulla costruzione di una moschea nel comune di Roma (4-01385) (risp. LUCIDI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2246
MARTONE: su un centro di accoglienza nella provincia di Bari (4-00533) (risp. LUCIDI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2219	sulle misure per il potenziamento del Corpo dei Vigili del fuoco e la stabilizzazione dei precari (4-02655) (risp. ROSATO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2249
sull'invaso di Monti Nieddu (Cagliari) (4-00627) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2221	sulla situazione difficile in cui vive una persona portatrice di <i>handicap</i> (4-02872) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2251
MATTEOLI, TOTARO: sulla nomina di un incaricato <i>tris</i> da parte del Commissario dell'UNIRE (4-02313) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	2225	TIBALDI: sul diniego allo svolgimento di una cerimonia commemorativa per il 25 aprile in un comune in provincia di Chieti (4-02041) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2253
MATTEOLI ed altri: su alcuni incarichi conferiti dall'UNIRE (4-02574) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	2227	TOMASSINI: sul trattamento dei pazienti affetti da diabete mellito (4-01978) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	2255
NARDINI: su un ospedale in provincia di Bari (4-01370) (risp. LUCIDI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2229	TREMATERRA: su problemi presso l'Istituto italiano di cultura di Monaco di Baviera (4-03189) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2259
NIEDDU: sulle servitù militari (4-02790) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2233	TURIGLIATTO, ALFONZI: su un'attività di investigazione svolta da un'azienda nei confronti di un proprio operaio (4-01229) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	2260
PALUMBO: sulle relazioni sindacali e le condizioni dei lavoratori presso la società Eunics/Eutelia (4-01141) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	2234	VALPIANA: sui problemi occupazioni inerenti i lavoratori operanti nel settore delle spedizioni doganali (4-02878) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	2262
PELLEGATTA ed altri: su una scuola di infanzia di Reggio Emilia (4-03032) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2237	ZANOLETTI: sull'erogazione dei contributi alle scuole d'infanzia paritarie della provincia di Cuneo (4-02228) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2264
QUAGLIARIELLO: sulle condizioni di sicurezza degli Italiani che viaggiano in Venezuela (4-02751) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	2239		

AMATO. – *Ai Ministri per le politiche europee, del commercio internazionale, dello sviluppo economico e della salute.* – Premesso che:

lunedì 26 settembre 2006, a Bruxelles, alla presenza del Ministro per il commercio internazionale e le politiche europee, sono stati resi noti, durante una conferenza stampa, i risultati della ricerca «Monitoraggio dei Prodotti Tessili in Vendita sul Mercato Europee» realizzata in cinque grandi città europee: Amsterdam, Barcellona, Francoforte, Parigi, Stoccolma, promossa dall'ITF (Italian Textile Fashion), l'organismo delle Camere di commercio italiane del Settore moda;

i risultati di tale indagine indicano che il 57,6% dei capi venduti nei negozi europei non rispettano le prescrizioni di legge relative alla composizione fibrosa del tessuto, mentre il 9,5% contiene ammine aromatiche cancerogene, sostanze nocive alla salute dell'uomo proibite dalle direttive comunitarie, che possono provocare disturbi che vanno dalle dermatiti a possibili effetti cancerogeni;

l'indagine europea fa seguito ad altre indagini dello stesso tipo svolte in Italia nel 2004 e nel 2006, rispettivamente a Varese e Como, due importanti distretti produttivi tessili, nelle quali è stata riscontrata un'analogia incidenza superiore al 50% di campioni di tessuto non conforme alle prescrizioni legislative, con un *trend* di crescita del fenomeno nel tempo;

considerato che:

gli allarmanti risultati delle ricerche in premessa trovano la propria origine nella massiccia importazione a basso costo, da parte delle aziende europee ed italiane, di filati – o addirittura di tessuti già tinti e nobilitati pronti per il taglio – dai mercati asiatici, in particolar modo da quello cinese, laddove l'utilizzo di sostanze cancerogene come la formaldeide e le ammine aromatiche, necessarie per la colorazione dei cotonieri e dei misti lana, oppure del T.B.T', sostanza utilizzata per la lavorazione capi contenenti filamenti di acciaio, non trova alcun divieto da parte delle autorità locali;

i filati in questione, come dimostra la ricerca dell'ITF, entrano in circolo nel mercato comunitario sotto forma di tessuti e prodotti finiti contrassegnati con il marchio *made in* dei singoli Paesi europei, Italia inclusa, che certifica esclusivamente la provenienza del prodotto finito;

preso atto che le informazioni contenute in etichetta sono quindi in molti casi non veritiere e questo rende impossibile al consumatore conoscere il prodotto che sta acquistando mettendo a repentaglio la propria sicurezza, si chiede di sapere:

quali siano gli organi preposti ad effettuare il controllo sull'importazione dei prodotti tessili;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per rendere effettivi i controlli sui prodotti tessili in entrata di provenienza asiatica;

se non ritengano necessario, nell'ambito delle relazioni internazionali con i Paesi dell'area asiatica, operare con tempestività, nell'interesse del consumatore italiano, per avere garanzie di tipo sanitario sulla sicurezza delle merci importate;

se non ritengano improrogabile l'istituzione di un marchio di qualità che non solo certifichi la conformità dei tessuti ai requisiti di legge italiani, ma che faccia anche chiarezza sull'origine dei prodotti poi destinati al consumo.

(4-00643)

(4 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Per far fronte ai rischi di natura sanitaria nel settore tessile il Ministero della salute ha recentemente istituito un Osservatorio nazionale per la valutazione dei rischi sulla salute.

Nello specifico, sulla possibile presenza di sostanze pericolose alla salute (come i cosiddetti T.B.T.: ampia classe di composti organici a base di stagno utilizzati per la conservazione dei materiali tessili dall'attacco di microrganismi), su prodotti sia di produzione nazionale che importati, il Ministero della salute ha avviato un monitoraggio già dal 2005 attraverso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) sulle calzature extracomunitarie, suggerito dall'Associazione nazionale calzaturieri italiani a causa dell'ingentissimo aumento delle importazioni dall'estremo oriente.

Inoltre, con l'entrata in vigore del regolamento REACH (*Registration, Evaluation, Authorization, Chemical*), tutti gli articoli che contengono sostanze pericolose, e ove sussista la possibilità che tali sostanze possano essere rilasciate durante l'uso dell'articolo, devono essere registrati presso l'Agenzia europea di Helsinki, ovunque siano prodotti. In ogni caso la notifica alla stessa Agenzia è obbligatoria anche nel caso di «non rilascio» o di una percentuale pari allo 0,1 per cento di contenuto in peso di tali sostanze pericolose.

Si segnala infine che il 22 marzo 2007 è stato firmato un *Memorandum* d'intesa tra i Ministeri della salute e dell'economia per l'attivazione di specifici profili di rischio e mirate campagne di controlli sulle merci. Su tale base è stata rappresentata la necessità all'Agenzia delle dogane di richiedere anche il rilascio di nulla osta sanitario per le partite di merce importate contenenti cromo, ftalati, nichel, piombo: tutte sostanze spesso presenti in numerosi capi di abbigliamento, giocattoli, lacche, pitture, bigiotteria. Anche gli Assessorati alla sanità sono stati sensibilizzati affinché verifichino le cause di eventi acuti attribuibili all'uso di articoli contenenti le sostanze in parola.

Negli spazi doganali si svolge l'attività di contrasto da parte dei Reparti operativi, grazie all'uso di sofisticati strumenti tecnologici (quali

scanner e particolari analisi dei laboratori chimici) per impedire l'introduzione, nel nostro Paese e nella UE, di prodotti falsificati o irregolari; l'attività di individuazione dei centri di produzione e dei canali di distribuzione di merci contraffatte si svolge ovviamente su tutto il territorio nazionale. Tale attività di *intelligence* è attuata dalla Guardia di finanza, nel quadro di una sinergica collaborazione informativa tra pubblici poteri, sulla base di specifici controlli d'intesa firmati con la Confindustria, l'Agenzia delle dogane, l'ex Ministero delle attività produttive, l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione.

Da tutto quanto sopra esposto si deduce che l'etichettatura sarebbe l'unico strumento disponibile per poter arginare un fenomeno ormai dilagante di prodotti non conformi alla normativa europea. Ma è anche noto che l'introduzione di un sistema di marcatura di origine per i prodotti di provenienza extra europea (proposto dalla stessa Commissione) è bloccato nel suo *iter* per la espressa contrarietà di alcuni Paesi membri.

A riguardo l'Italia, fortemente interessata al provvedimento, sta cercando di svolgere un'opera di persuasione nei confronti dei Governi, consumatori e parti sociali dei Paesi contrari, tesa a sottolineare che lo schema di marcatura di origine non prevede costi aggiuntivi né per le Dogane, né per gli utenti. Sono stati ascoltati i servizi competenti della Commissione, le imprese, i sindacati, i consumatori, lanciando anche una consultazione pubblica a livello europeo.

Sulla etichettatura obbligatoria lo scorso 10 ottobre anche il Presidente del Consiglio ha affermato che la difesa del «*Made in*» è decisiva. L'Italia e la nostra Amministrazione in particolare, con l'accordo e la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, si sta adoperando per convincere i Paesi contrari che dal provvedimento di etichettatura deriverebbero soltanto vantaggi e benefici, poiché le scelte dei consumatori si potranno indirizzare consapevolmente verso prodotti a maggiore garanzia.

*Il Sottosegretario di Stato
per il commercio internazionale*

AGOSTINI

(3 gennaio 2008)

AMATO. – *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali.* – Premesso che:

al termine della seduta del 1° ottobre 2007 del Consiglio comunale di Firenze i cittadini presenti in aula per assistere allo svolgimento dei lavori consiliari, su richiesta degli agenti della Polizia municipale, hanno dovuto esibire i propri documenti per essere quindi identificati e schedati;

verificata la palese violazione del diritto garantito ai cittadini all'art. 56 sulla pubblicità delle sedute del Regolamento del Consiglio comunale di Firenze (iscritto all'art. 22 dello Statuto comunale), l'interrogante – presente in aula in qualità di Consigliere comunale – ha segnalato il fatto al Presidente del Consiglio comunale il quale ha prontamente con-

vocato il comandante dei Vigili urbani ordinandogli di sospendere l'operazione;

considerato che:

all'art.61, comma 3 (Comportamento del pubblico), del Regolamento del Consiglio comunale di Firenze si legge che: «La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta»;

la Polizia municipale non ha tra le proprie prerogative quella di poter identificare i cittadini, attraverso la richiesta di documenti, se non per motivi di pubblica sicurezza;

nel caso specifico si riscontra, pertanto, una doppia violazione del diritto dei cittadini ad assistere alla seduta del Consiglio comunale in quanto la Polizia municipale è intervenuta di propria iniziativa senza aver ricevuto alcun ordine da parte del Presidente del Consiglio comunale, il quale, comunque, data la situazione di assoluta calma da parte del pubblico, non avrebbe potuto farvi ricorso in mancanza di motivi di ordine pubblico;

inoltre, la Polizia municipale si è arrogata abusivamente la facoltà di richiedere ai cittadini presenti in Consiglio comunale di esibire i documenti di identità;

ricordato che:

durante la precedente seduta del Consiglio comunale del 24 settembre, la stessa Polizia municipale aveva proceduto a sgomberare il pubblico presente in aula peraltro schierato a favore delle ragioni dell'opposizione, su richiesta del presidente del Consiglio comunale;

il motivo dell'intervento della Forza pubblica era riconducibile unicamente all'accesa dialettica fra i componenti dei vari gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza;

in seguito a tali eventi era stato redatto un verbale nel quale la Polizia municipale indicava specificamente nei Consiglieri di opposizione gli unici responsabili dei disordini, lasciando intravedere una valutazione di tipo politico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, nel rispetto delle prerogative e dell'indipendenza del Comune di Firenze, di acquisire informazioni presso la Giunta comunale ed il Comando della Polizia municipale di Firenze, per sapere in base a quale specifico ordine e a quali valutazioni la Polizia Municipale ha inteso fermare ed identificare i cittadini che esercitavano liberamente il proprio diritto di assistere ai lavori del Consiglio comunale;

se non ritengano inoltre, pur nel doveroso rispetto dell'autonomia degli enti locali, di dover riaffermare l'elementare principio democratico che vieta qualsiasi strumentalizzazione od «uso» politico della Polizia municipale.

(4-02789)

(3 ottobre 2007)

RISPOSTA. – Il primo ottobre scorso, al termine di una seduta del Consiglio comunale di Firenze nel corso della quale erano state affrontate tematiche relative alla realizzazione della tramvia che attraversa la città, la Polizia Municipale ha chiesto al pubblico presente, nel momento in cui usciva dall'aula, di fornire i propri dati personali.

Il Comandante dei Vigili Urbani, che pur non ha voluto rilasciare dichiarazioni su quanto avvenuto, avrebbe chiarito al Presidente del Consiglio comunale di aver posto in essere un'iniziativa di polizia giudiziaria, presa nella propria autonomia e conseguente a episodi di interruzione dei lavori causati dal pubblico.

Si rappresenta che, nonostante le persone presenti nell'aula consiliare avessero manifestato il proprio dissenso verso il progetto in questione, risulterebbe, comunque, che nell'occasione abbiano tenuto un comportamento nel complesso rispettoso del contesto.

Nell'immediatezza dell'episodio, il Presidente del Consiglio comunale ha dichiarato di non aver richiesto l'intervento della Polizia Municipale ed anzi, congiuntamente con i due Vicepresidenti, ha aggiunto che da parte dei cittadini presenti non c'erano state condotte che giustificassero la conseguente attività di identificazione.

Sulla questione è intervenuto anche il Procuratore della Repubblica con una lettera il cui contenuto è stato diffuso anche dalla stampa.

Invitato dallo stesso Comandante della Polizia Municipale ad esprimere il proprio parere, il Procuratore ha richiamato la disposizione di cui all'articolo 61 del Regolamento del Consiglio comunale.

Tale articolo, al 1° comma, detta le regole sul comportamento del pubblico che assiste ai lavori, al 2° comma, assegna al Presidente il potere di polizia della riunione e, infine, al 3° comma, dispone che la forza pubblica non possa entrare in aula se non autorizzata dal Presidente e che possa intervenire solo su sua richiesta.

La normativa sembra pertanto attribuire al Presidente del Consiglio comunale la responsabilità diretta ed esclusiva di disciplinare sia il dibattito che lo svolgimento complessivo della seduta consiliare.

Pertanto, dalla lettura del disposto normativo, e secondo quanto affermato dallo stesso Procuratore della Repubblica, si evince che la piena disponibilità di decidere se e come intervenire in caso di azioni di intemperanza risulta riservata all'autorità cui spetta il potere di polizia, cioè al Presidente.

Appare comunque evidente che tale criterio sembrerebbe non trovare applicazione quando, dalle proteste e intemperanze verbali, si dovesse passare alle vie di fatto, poiché in tal caso assumerebbe rilievo assoluto l'obbligo di impedire l'evento e di tutelare l'integrità fisica dei partecipanti.

L'episodio del 1° di ottobre 2007 si inserisce in un dibattito politico dai toni sicuramente accesi, che già aveva portato a sgomberare il pubblico nella precedente seduta del Consiglio comunale in data 24 settembre 2007, questa volta su richiesta del Presidente.

Nell'occasione, l'assenza del Sindaco a causa di altri impegni e la conseguente discussione sull'opportunità di rinviare o meno la riunione, poi regolarmente proseguita, aveva suscitato le proteste di alcuni gruppi politici di minoranza.

Il Presidente aveva, poi, deciso lo sgombero dell'aula su decisa richiesta di un gruppo di maggioranza.

Ciò premesso, nel ricordare che, secondo quanto previsto dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, a questa Amministrazione spetta unicamente il controllo sulla funzionalità degli organi, si segnala che nell'occasione il Prefetto di Firenze si è comunque attivamente prodigato per favorire il colloquio tra le parti in causa al fine di superare le tensioni in atto.

Il ruolo di intermediazione e di raccordo svolto dal Prefetto si pone quale contributo a garanzia della tenuta complessiva del sistema, caratterizzato quest'ultimo dal pluralismo e dall'indipendenza dei diversi livelli di governo.

Si assicura in tal senso che questa Amministrazione continuerà a seguire la vicenda e non mancherà di assumere ogni utile iniziativa, nel quadro delle proprie competenze, al fine di assicurare il corretto svolgimento della vita democratica ed istituzionale dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(9 gennaio 2008)

ANTONIONE, SARO, CARRARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

la stampa locale ha dato grande rilievo alle vicende collegate all'ingiustificabile azione vandalica di sei studenti del Liceo Buonarroti di Monfalcone (Gorizia), che hanno compiuto un *raid* notturno ai danni dell'abitazione dell'insegnante di lettere, professor Michele Gangale;

la preside dell'Istituto, prof. Laura Fasiolo, ha pubblicamente espresso solidarietà al prof. Gangale, esaltandone con grande enfasi le qualità umane e didattiche;

la stessa preside ha pesantemente criminalizzato il comportamento degli studenti, invocando pubblicamente: «una lezione di vita che verrà loro impartita dai risvolti giudiziari conseguenti all'atto»,

la prof. Fasiolo ha altresì escluso che il comportamento dei sei studenti sia imputabile a qualsivoglia responsabilità dell'istituto da lei presieduto, richiamandosi alla violenza e problematicità proprie del mondo giovanile;

molti studenti del Buonarroti lamentano gravi carenze didattiche quali, in particolare, la scarsa disponibilità della preside nei loro confronti (evidentemente troppo impegnata con i *media* locali), discutibili modifiche dei programmi di studio (che talvolta privilegierebbero autori e/o argomenti ritenuti «politicamente preferibili»), comportamenti di alcuni insegnanti che, se confermati, sarebbero oltre che diseducativi anche pesantemente censurabili;

considerato che:

lo sconsiderato gesto dei sei ragazzi è, con tutta evidenza, anche frutto di un fallimento didattico;

gli insegnanti, essendo istituzionalmente preposti all'educazione dei giovani, non possono, di fronte a comportamenti sbagliati di questi ultimi, invocare come unico rimedio l'azione dell'autorità giudiziaria;

gravemente alterati appaiono i rapporti fra studenti, preside e parte del corpo docente del Liceo Buonarroti di Monfalcone, al punto da ritenere pregiudicata la formazione educativa degli studenti stessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre controlli e verifiche volti ad accertare la veridicità dei fatti denunciati;

quali misure di competenza intenda adottare in caso di positivo riscontro per porre rimedio alla situazione, riportando l'alterato rapporto fra alcuni studenti e i loro insegnanti nel consueto alveo didattico.

(4-02501)

(25 luglio 2007)

ANTONIONE, SARO, CARRARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

con l'interrogazione 4-02501 gli interroganti avevano stigmatizzato il comportamento di sei studenti del Liceo «Buonarroti» di Monfalcone (Gorizia), ritenendolo anche frutto di un fallimento didattico, ed evidenziando la necessità di verificare la situazione all'interno dell'istituto a fronte delle molte lamentele ricevute;

le interrogazioni parlamentari sono uno strumento di sindacato ispettivo garantito e tutelato dalla Costituzione, e la loro proponibilità al Senato è sottoposta al parere unico e insindacabile del Presidente del Senato;

la signora Fasiolo, Preside *pro tempore* del Liceo «Buonarroti» di Monfalcone, in merito alla predetta interrogazione ha pubblicamente dichiarato: «mi riservo di adire ad altre vie per le pesanti ignominiose e inqualificabili accuse che mirano al deterioramento della mia persona e della scuola»;

al di là delle colorite valutazioni, del tutto fuori luogo, la minaccia di «adire ad altre vie» si configura come un goffo, ma assolutamente inaccettabile, tentativo di limitare o addirittura intimidire attività parlamentare degli interroganti;

queste reazioni scomposte non sono confacenti ad una persona con doveri e responsabilità così impegnative in un ambito così delicato e già profondamente turbato,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti della signora Fasiolo, oltre alle verifiche ed ai controlli che, a questo punto, sono sempre più urgenti.

(4-02550)

(1° agosto 2007)

RISPOSTA. (*) – Si premette che sulla problematica del bullismo in data 5 febbraio 2007 sono state emanate linee di indirizzo generali che prevedono azioni nazionali per il contrasto e la prevenzione di tale fenomeno.

Sono stati istituiti gli Osservatori regionali permanenti, che oltre a monitorare il fenomeno e a verificare le attività svolte dalle varie scuole, hanno il compito di promuovere percorsi di educazione alla legalità, all'interno delle scuole, tramite attività curricolari ed extracurricolari.

Per favorire la diffusione di una cultura della legalità e del rispetto delle diversità, è stato anche costituito un Comitato Nazionale «Scuola e Legalità», con il compito di trasformare gli obiettivi strategici enunciati nelle «Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità (Direttiva 16 ottobre 2006)», in un piano operativo capace di attivare la collaborazione interistituzionale e l'interazione con tutte le associazioni e le agenzie formative impegnate nella lotta all'illegalità. Le indicazioni fornite dalle commissioni in cui si è articolato il Comitato hanno permesso di predisporre le linee guida del 23 maggio 2007, inerenti al «Piano nazionale sull'educazione alla legalità» con il quale si intende coinvolgere tutte le scuole, tramite azioni didattiche, testimonianze, sinergie sul territorio e tra Istituzioni diverse. Inoltre è stata creata una rete di docenti referenti nazionali, punto di riferimento per i giovani studenti, per educare alla convivenza civica e solidale.

Queste azioni sono strettamente connesse alle azioni di sistema che si stanno già realizzando allo scopo di prevenire il disagio giovanile, tra le quali le scuole aperte, più sport a scuola, percorsi di studio della nostra Costituzione, potenziamento delle occasioni di cittadinanza attiva e di partecipazione degli studenti e dei genitori alla vita della scuola.

La necessità di ripristinare nella scuola il concetto di regola, il rispetto della norma e della legalità ha motivato questa Amministrazione, in accordo con i *forum* nazionali delle associazioni studentesche e delle associazioni dei genitori, ad effettuare alcune modifiche in senso restrittivo delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1999)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

fino a prevedere l'esclusione dello studente colpevole dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, l'allontanamento dalla scuola per periodi superiori a quelli attualmente previsti durante i quali la scuola, in coordinamento con la famiglia, promuoverà percorsi di recupero educativo mirati all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Gli interroganti attribuiscono la causa del fatto vandalico in parola anche ad un fallimento didattico da parte della scuola e ad un non corretto rapporto tra studenti, dirigente scolastico e ad una parte dei docenti della scuola stessa, ritenendo che la reazione della dirigente medesima potrebbe configurarsi come un tentativo di limitare l'attività parlamentare.

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia riguardo al caso in oggetto riferisce che, oltre ad un colloquio con la dirigente in parola, ha acquisito una dettagliata relazione da parte della medesima, che peraltro dal corrente anno scolastico non dirige più il Liceo di Monfalcone, avendo cambiato sede.

Il direttore medesimo conferma che il Liceo «Buonarroti» è una scuola validamente attiva non solo nella pratica quotidiana dell'insegnamento ma anche nell'adozione di progetti e iniziative che sono diretti a rendere più attraente e, quindi, più motivante lo studio, in modo da costituire per i giovani un centro di interesse intellettuale e culturale, con valide prospettive di formazione e istruzione, positivamente alternative ai comportamenti bullistici.

Sul fenomeno del bullismo è in corso, anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia, il progetto nazionale di contrasto al medesimo, con la creazione di appositi osservatori, nei quali sono presenti i soggetti e le istituzioni che possono avere un ruolo in tale problematica e sono state attivate iniziative di coinvolgimento della totalità delle scuole per discutere del fenomeno e per elaborare strategie e procedure condivise al fine di consentire soprattutto ai docenti di affrontare meglio il problema tanto complesso.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(9 gennaio 2008)

BETTAMIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

alla fine dell'anno scolastico appena concluso nelle scuole della provincia di Rimini si è raggiunta una percentuale che supera il 50% di studenti bocciati;

l'entrata in vigore della riforma scolastica, che prevede la predisposizione di attività di sostegno per gli studenti durante l'anno scolastico, è entrata in vigore a pochi mesi dal termine dell'anno scolastico stesso,

si chiede di sapere:

quali direttive ed informazioni siano state emesse per gli istituti scolastici e le famiglie;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria un'indagine conoscitiva o un'ispezione ministeriale presso gli istituti della provincia di Rimini, per chiarire il comportamento della dirigenza scolastica e dei singoli insegnanti;

se non si intenda mettere a disposizione degli istituti scolastici informazioni da poter rendere note alle famiglie.

(4-02340)

(10 luglio 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha fatto presente che alla luce del monitoraggio che l'ufficio medesimo effettua da alcuni anni a questa parte, nell'anno scolastico 2006/07, nell'ambito della Regione, la percentuale degli studenti che non si sono diplomati si colloca pienamente nella media nazionale del 6,6 per cento, mantenendo un'oscillazione tra le varie province simile a quella dell'anno passato.

Per quanto concerne le scuole della provincia di Rimini si è rilevato che, lungi dal raggiungere il dato del 50 per cento di studenti bocciati, come indicato nel testo dell'interrogazione, su 1.947 alunni dei corsi diurni e serali, che hanno sostenuto l'esame di Stato, ne sono stati respinti 128, pari al 6,50 per cento dei maturandi, fra i quali in misura maggiore si annoverano studenti frequentanti corsi serali. La suddetta percentuale ripete con poca variazione quella dell'anno scorso del 5,26 per cento. Si attesta invece intorno al 12 per cento il numero totale dei respinti nelle diverse classi delle scuole secondarie di II grado.

Con riferimento poi alle attività di sostegno si fa presente che per migliorare la qualità degli apprendimenti e assicurare una adeguata risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate dagli alunni durante il percorso scolastico, con decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 si è proceduto a rendere più efficace l'istituto giuridico dei debiti formativi. È stato infatti previsto che le scuole sono tenute ad organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi interventi didattici educativi di recupero per gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline al fine di un loro immediato recupero fissando date certe per le verifiche intermedie.

Il decreto è la naturale prosecuzione della legge sui nuovi esami di Stato, la quale ha stabilito, tra l'altro, che gli studenti per essere ammessi agli esami stessi devono aver colmato tutti i debiti formativi degli ultimi tre anni. Il provvedimento promuove la qualità dell'istruzione indirizzandola verso livelli europei.

Le scuole decideranno come organizzare i corsi di recupero, con la massima libertà. I corsi potranno essere tenuti dagli insegnanti della scuola e/o con la collaborazione di soggetti esterni o anche tramite laboratori per soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.

Ultimati i corsi gli studenti affronteranno le verifiche intermedie, per dimostrare di aver superato il debito.

Al termine delle lezioni, si organizzeranno ulteriori corsi di recupero che si terranno durante l'estate per gli studenti con insufficienze in una o più discipline. A conclusione di questi interventi didattici si effettueranno verifiche finali il cui giudizio positivo comporterà l'ammissione del ragazzo alla classe successiva. In questo modo tutti entreranno in classe senza debiti e saranno in condizione di svolgere il programma del nuovo anno.

I genitori, ai quali la scuola è tenuta a comunicare per iscritto le decisioni assunte dal consiglio di classe, i voti proposti nelle singole discipline e le eventuali carenze, potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi sia intermedi che estivi organizzati dalle scuole, oppure se avvalersi di altre modalità di recupero comunicandolo sempre alla scuola.

In questo modo tutti sono chiamati a un serio impegno: la scuola, che ha il compito di far apprendere, anche attraverso corsi di sostegno e di recupero; gli studenti, che devono imparare; le famiglie che, puntualmente informate, saranno responsabilizzate in questo percorso.

Perché i corsi possano produrre la dovuta efficacia, sono previste apposite risorse. Il contratto nazionale del comparto scuola recentemente sottoscritto introduce il compenso di 50 euro l'ora per le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero destinate agli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa e con i processi di valutazione attivati. È compito del Dirigente scolastico promuovere, nel rispetto delle prerogative degli Organi Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

Inoltre, nel programma nazionale «scuole aperte», per il quale è previsto un finanziamento complessivo di 64 milioni di euro, 30 milioni di euro sono destinati per le attività di recupero e per prevenire ripetenze ed abbandoni. Tali risorse sono trasferite direttamente sui bilanci delle scuole.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(20 dicembre 2007)

BULGARELLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che: una coppia di cittadini italiani, S. Righi e A. G. Fiori, è partita alcuni mesi fa per la Spagna, ove aveva intenzione di trascorrere un periodo di vacanza; al loro seguito aveva tre cani, tutti dotati di passaporto canino e *microchip*; giunta nella città di Cadiz nel mese di ottobre 2007, la coppia, dovendo partecipare a una fiera, ha lasciato i suoi tre cani nel canile municipale di Puerto Real (Cadiz), che funge anche da residenza canina, dietro consiglio di un funzionario del comune; da sottolineare che all'in-

gresso della struttura è presente la scritta «Associazione protezione degli animali» (*Asociación Protectora de Animales*); dopo aver sottoscritto regolare accordo di custodia, trascorsi tre giorni, la coppia di italiani è tornata a riprendere gli animali lasciati in custodia, senza tuttavia trovarli; dopo reiterate richieste di spiegazioni. – rimaste senza esito. – rivolte al personale della pensione, la coppia ha infine trovato il corpo di uno dei loro animali all'interno di un congelatore; sconvolti, i nostri due concittadini facevano eseguire nella città di Siviglia l'autopsia sul cadavere dell'animale, venendo a scoprire che per sopprimerlo gli era stata somministrata un'emulsione paralizzante che ne aveva provocato il decesso tra atroci sofferenze; tale sostanza, infatti, paralizza tutti i muscoli del corpo, e quindi anche i polmoni, e provoca la morte dell'animale per soffocamento, con una agonia lenta e dolorosa della durata media di circa tre ore; essa viene utilizzata con frequenza perché molto meno costosa di altri preparati che, secondo la legge, dovrebbero essere utilizzati dai veterinari per sopprimere gli animali; degli altri due cani al seguito della coppia si è persa nel frattempo ogni traccia;

i nostri concittadini hanno quindi denunciato il proprietario del canile alle autorità, le quali avrebbero confermato che il metodo utilizzato per sopprimere gli animali del Righi è quello normalmente utilizzato nel canile in oggetto e in molti altri di Cadiz; nel canile di Puerto Real vengono raccolti annualmente migliaia di cani e gatti, provenienti da vari Comuni della provincia di Cádiz tra cui: Cádiz stesso, Puerto Real, Puerto de Santa Maria, Chiclana, Rota, Sanlucar de Barrameda, Medina de Sidonia, Conil, Barbate, Algeciras, San Roque, Castellar, Los Barrios, San Fernando;

probabilmente i cani della coppia sono stati confusi con altri animali destinati alla soppressione; il gestore del canile, tuttavia, intervistato da una televisione locale, ha negato di aver preso in consegna i tre cani, affermando di non conoscere i nostri connazionali;

queste notizie sono state riprese dai giornali e dalle televisioni, insieme ad alcuni video e foto particolarmente cruenti, consegnati da ex collaboratori del canile alla polizia, in cui erano ripresi cani e gatti agonizzanti tra gemiti e atroci sofferenze;

«El Refugio», associazione madrilenana di protezione animali, ha denunciato i fatti al Seprona (il corpo di Polizia ecozoofila spagnolo) che, dopo avere indagato, ha denunciato a sua volta il padrone del canile, Placido Gómez Muñoz (il quale è anche imprenditore del settore immobiliare), la direttrice, il veterinario e i lavoratori del canile-mattatoio come presunti autori di maltrattamento animale e falsificazione in atti pubblici;

l'associazione El Refugio ha anche indetto il 7 ottobre 2007 una manifestazione, regolarmente autorizzata, organizzata per denunciare i maltrattamenti e la soppressione degli animali all'interno del canile di Puerto Real, alla quale hanno preso parte circa 2.000 persone, che si sono date appuntamento davanti al Comune di Cádiz che, a quanto si è appreso, destinerebbe fondi pubblici al finanziamento del canile;

la manifestazione è stata sciolta con una carica della *Guardia Civil* e il pestaggio e l'arresto di 2 manifestanti: S. Righi e una ragazza spagnola, Isabel S.; A. Fiori ha dichiarato che il suo compagno è stato picchiato davanti ai suoi occhi e arrestato: «Lo hanno preso in cinque e picchiato, era pieno di sangue, poi lo hanno caricato sulla macchina della *Guardia Civil* e portato via»; è da sottolineare che il Righi è stato privato di assistenza legale per circa 20 ore dall'arresto, quando il tempo massimo consentito dalla legge dovrebbe essere di 8 ore; inoltre, l'avvocato di fiducia, presentatosi la sera stessa al Commissariato, sarebbe stato invitato ad andarsene; nelle riprese video della manifestazione realizzate di fronte al Comune di Cadiz e pubblicate da molti siti *web*, si vede perfettamente che il Righi non si è reso responsabile di alcun reato, men che mai di «lesioni o danni» ad agenti di pubblica sicurezza o ad autorità locali; allo stesso tempo, esistono immagini inequivocabili a riguardo del violento pestaggio di cui il Righi è rimasto vittima;

mentre la cittadina iberica, dopo 72 ore trascorse nella *Comisaria de Policia*, è stata rimessa in libertà dietro pagamento di una cauzione di 3.000 euro, S. Righi è tuttora agli arresti e potrebbe restare in carcere in regime di custodia cautelare per 6 mesi fino alla celebrazione del processo, in cui rischia di essere condannato a una pena molto severa; le accuse a carico di S. Righi e della ragazza spagnola sono infatti allarmanti: attentato alle autorità, agli agenti e funzionari pubblici, resistenza e disobbedienza, reati disciplinati al Capitolo II, Reati contro l'ordine pubblico e di cui all'art. 550 del codice penale spagnolo, che prevedono, al successivo art. 551, una pena dai 2 ai 4 anni di reclusione; si teme per i danni che la detenzione potrebbe provocare alla salute del Righi, affetto da patologia tumorale;

nella giornata del 23 ottobre 2007, il Righi è stato portato in commissariato per il riconoscimento da parte degli accusatori; la sig.ra Teofila Martinez, sindaco di Cadiz, che avrebbe dovuto riconoscere il Righi quale aggressore, si è limitata a dichiarare di averlo visto tra i manifestanti, mentre una guardia del corpo della sig.ra Martinez ha dichiarato di «avere avuto l'impressione che S. ed A. potessero avere l'intenzione di aggredire il Sindaco»;

A. Fiori ha ricevuto citazione a comparire il 31 ottobre 2007 in qualità di imputata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda elevare formale protesta presso il Governo spagnolo per il trattamento inaccettabile riservato a un nostro connazionale e ne esiga dettagliata motivazione;

se il Ministro intenda intervenire con la massima urgenza presso le autorità iberiche, sollecitando l'immediata scarcerazione del sig. Righi perché la sua detenzione è infondata di fatto e di diritto.

(4-02974)

(5 novembre 2007)

BULGARELLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il sig. S. Righi è detenuto dal 7 ottobre 2007 presso un istituto di pena di Cadice, in Spagna, a seguito di una rocambolesca vicenda in merito alla quale l'interrogante ha già presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-02974;

il sig. Righi versa in precarie condizioni di salute, essendo affetto da neoplasia (carcinoma spinocellulare), come risultante da referto istologico 2007-2002919 stilato dall'Unità operativa di anatomia e istologia patologica del Servizio sanitario regionale Emilia Romagna in data 27 febbraio 2007;

a seguito dei trenta giorni di detenzione in regime di custodia cautelare le condizioni psicofisiche del sig. Righi hanno subito un evidente degrado, testimoniato, tra l'altro, dalla perdita di circa 10 chili di peso;

la giurisprudenza costante in sede comunitaria, recependo i dettami della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, definisce la salute come *res* indisponibile e irrinunciabile del cittadino e ritiene applicabile tale principio a qualsiasi cittadino, anche se sottoposto a misure restrittive della libertà personale, poiché il valore della dignità e della salute di ciascun essere umano è valore supremo che non conosce distinzioni e gradazioni di *status* personali;

i diritti umani e le libertà fondamentali devono pertanto essere garantiti e rispettati senza eccezioni di sorta, essendo stati oggetto di solenne enunciazione ed attuazione, per il tramite di atti interni, ma soprattutto di accordi sovranazionali di cui massimo esempio è dato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi Protocolli aggiuntivi, tanto che in dottrina si ritiene acquisito un diritto europeo dei diritti fondamentali comune agli stati contraenti e idoneo a garantire, attraverso una serie di regole di armonizzazione e coesione, la tutela dell'individuo dall'abuso dei poteri pubblici;

la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 37/194, adottata il 18 dicembre 1982, pone i principi di etica medica in tema di protezione della persona detenuta e stabilisce l'obbligo di assicurare la protezione della salute psicofisica dei detenuti;

la normativa europea, nel recepire i principi sopra enunciati, raccomanda, nell'eventualità che le condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione, l'adozione di misure alternative alla detenzione stessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione delle precarie condizioni di salute del sig. Righi, non ritenga opportuno intervenire presso il Governo spagnolo chiedendo l'immediata scarcerazione del nostro connazionale.

(4-02981)

(6 novembre 2007)

RISPOSTA. (*) – Il signor Simone Righi è stato arrestato dalla Polizia spagnola lo scorso 7 ottobre nell'ambito di una manifestazione di «animalisti», perché accusato di tentata aggressione nei confronti del Sindaco della città di Cadice. Una volta informato dell'accaduto, il Consolato Generale d'Italia a Madrid si è prontamente attivato, stabilendo un contatto sia con i familiari del connazionale in Italia che con il suo avvocato difensore. La citata Rappresentanza e la stessa Ambasciata a Madrid hanno inoltre svolto a più riprese interventi presso le Autorità spagnole affinché il caso fosse trattato con attenzione e assoluta imparzialità.

Grazie anche alla strategia difensiva adottata dal legale dell'interessato e all'azione dalle nostre Rappresentanze, il giudice investito della questione ha disposto il 13 novembre scorso la scarcerazione del signor Righi su pagamento di una cauzione, fissata dapprima a 9.000 euro, ammontare elevato in ragione dell'asserito rischio che l'interessato, non residente in Spagna, potesse sottrarsi al giudizio penale pendente nei suoi confronti abbandonando il territorio di quel Paese.

In considerazione delle condizioni economiche non floride dei familiari del signor Righi, il Console Generale ha poi ottenuto dal giudice l'abbassamento della cauzione a 3.000 euro, rendendo così possibile l'effettiva scarcerazione del connazionale, avvenuta il 7 dicembre scorso.

Il Vice Ministro degli affari esteri

DANIELI

(19 dicembre 2007)

BUTTI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la realizzazione della terza corsia dell'A9, con annessa razionalizzazione dell'allacciamento con la A8, risulta progettata e finanziata;

la commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso a metà giugno 2006 parere positivo;

il Ministero in indirizzo avrebbe invece sollevato obiezioni circa presunte «criticità ambientali»;

il Ministero per le infrastrutture, ad una precedente interrogazione presentata dall'interrogante, ha risposto che attende il sostanziale nulla osta del Ministero dell'ambiente,

si chiede di sapere:

quali siano le «criticità ambientali» rilevate dal Ministro in indirizzo tali da sospendere la convocazione della conferenza di servizio, convocata ed annullata per ben due volte, e quindi la cantierizzazione di un'opera indispensabile per il nord della Lombardia soprattutto per i benefici effetti ambientali che deriverebbero dalla drastica riduzione delle intermi-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

nabili code che si registrano quotidianamente sia verso Milano, sia verso Chiasso;

quali siano le procedure previste per avviare la realizzazione dell'opera e se il Ministro in indirizzo confermi le previsioni del Ministro delle infrastrutture, dell'ANAS e della società autostrade, in ordine ai tempi di consegna dell'opera finita per l'inizio del 2009.

(4-00814)

(7 novembre 2006)

RISPOSTA. – A seguito della nota di convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi da parte del Ministero delle infrastrutture per il 9 giugno 2006, la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, con nota del 7 giugno 2006, ha comunicato che risultava ancora in corso l'istruttoria tecnica per l'emissione del parere di competenza della Commissione di VIA nazionale e che pertanto lo scrivente Ministero non poteva prendere parte alla seduta in quanto non poteva esprimere il proprio parere di merito.

Alla nota di convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi da parte del Ministero delle infrastrutture per il 13 luglio 2007, la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, con nota del 7 luglio 2006, replicava che risultava ancora in corso di predisposizione il decreto di VIA sulla base dei pareri espressi, e delle relative prescrizioni, dalla Commissione di VIA nazionale, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Lombardia, e che pertanto non poteva esprimere il proprio parere essendo lo stesso subordinato alla firma da parte dell'onorevole Ministro del predetto decreto.

Lo stesso Ministero delle infrastrutture con nota dell'11 luglio 2006 comunicava che, vista la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici alla luce delle osservazioni formulate dagli enti locali interessati dalla realizzazione del progetto, la seconda seduta della Conferenza dei Servizi veniva rinviata al 3 agosto. Tale seduta è stata successivamente rinviata in quanto il decreto di VIA risultava ancora in corso di predisposizione.

Il 29 gennaio 2007 è stato emesso il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DEC/DSA/2007/00043 positivo con prescrizioni per il progetto presentato da Autostrade per l'Italia S.p.A..

Successivamente, in data 20 aprile, si è svolta presso il Ministero delle infrastrutture la Conferenza di servizi *ex* articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

A tale riguardo si comunica che, come risulta dal verbale della citata Conferenza dei Servizi, acquisito agli atti in data 26 giugno 2007 con nota DSA-2007-17894 e trasmesso dal Ministero delle infrastrutture, in tale sede non è stato possibile pervenire all'intesa Stato-Regione Lombardia, in considerazione del parere negativo alle opere espresso dal Comune di Uboldo con la conseguente decisione di ricorrere alla procedura di cui

al 4° comma del citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(17 dicembre 2007)

CAPELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il concorso ordinario per dirigenti scolastici, indetto con decreto del Direttore generale del 22 novembre 2004, si è caratterizzato, fin dalle fasi iniziali, per una mole rilevante di ricorsi amministrativi da parte di candidati esclusi a seguito delle procedure selettive previste dal bando;

in tutti i casi esaminati dai Tribunali amministrativi era stata concessa la sospensione cautelare dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti, che hanno potuto così partecipare alle fasi successive in attesa del giudizio di merito;

la gran parte dei ricorsi è stata prodotta per impugnare l'esclusione degli interessati dalla partecipazione al corso-concorso formativo, riservato ad un numero predeterminato di candidati, proporzionato al numero di posti messi a concorso per ciascuna regione, sulla base del punteggio conseguito nella preselezione per titoli;

in alcune regioni, segnatamente Campania e Sicilia, il numero di candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti cautelari ha raggiunto numeri tali da richiamare l'attenzione anche degli organi di informazione che, in diverse occasioni, hanno messo in luce le molte contraddizioni prodotte dalle procedure adottate;

in presenza di una situazione per molti versi confusa e di così estesa conflittualità, il Parlamento ha opportunamente introdotto, con la legge finanziaria per il 2007 e con altro specifico provvedimento, modifiche legislative che hanno superato, favorevolmente per i candidati ammessi con riserva, alcuni dei limiti previsti dal bando di concorso;

nella regioni Campania e Sicilia, tuttavia, permane una situazione di confusione che, allo stato attuale, rende estremamente difficoltosa l'individuazione dei soggetti che possono beneficiare dei provvedimenti richiamati e che sta tuttora alimentando tensioni, conflitti e nuove iniziative giudiziarie;

risulta, infatti, che in moltissimi casi gli organi della giustizia amministrativa si siano da tempo – talora da oltre un anno – pronunciati in via definitiva sul merito dei ricorsi, respingendoli e facendo così venir meno i provvedimenti cautelari che avevano consentito ai ricorrenti di proseguire nell'*iter* del concorso;

per quanto riguarda la Campania, tale circostanza è da molto nota ai responsabili dell'Ufficio scolastico regionale, ufficio cui compete, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del citato decreto direttoriale, il po-

tere di vigilanza sul corretto e regolare svolgimento della procedura di concorso. Vale a testimonianza di ciò la nota urgente, prot. 496/P del 7 febbraio 2007, del dirigente dell'Ufficio V della Direzione generale della Campania, indirizzata al Dirigente dell'area legale e al Direttore generale, emessa a seguito di un atto di diffida e messa in mora presentato da alcuni candidati controinteressati, con la quale si chiede agli organi in indirizzo di verificare la posizione giuridica dei candidati ammessi con riserva, rimarcando che tale verifica era stata già richiesta con nota prot. 361/P del 2 febbraio 2006, alla quale, si dice testualmente, «non risulta sia stato dato riscontro»;

la situazione descritta si caratterizza come lesiva del principio costituzionale di buon andamento dell'attività amministrativa e tale da rendere incerto l'esercizio dei diritti legittimi di tutti i partecipanti alle diverse fasi della procedura di concorso nella regione Campania,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda tempestivamente operare perché sia accertato se nelle regioni Campania e Sicilia sussistano casi di illegittima partecipazione al corso-concorso per dirigenti scolastici in corso di svolgimento;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, qualora ciò risultasse confermato, per ripristinare le condizioni di legittimità nello svolgimento del concorso medesimo.

(4-01677)

(3 aprile 2007)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare si rileva che, relativamente al corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, nelle regioni Sicilia e Campania permarrrebbe una situazione di incertezza circa l'individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti varati dal Parlamento con la legge finanziaria 2007 che, come è noto, ha introdotto disposizioni favorevoli ai candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimenti cautelari adottati dagli organi giurisdizionali.

In particolare, si fa riferimento alla situazione dei candidati che avevano potuto proseguire l'*iter* concorsuale in esecuzione di provvedimenti cautelari adottati dal giudice adito in relazione a ricorsi che sono stati poi decisi nel merito in senso sfavorevole ai ricorrenti, facendo così venire meno i provvedimenti cautelari.

A tale riguardo, il Ministero è dell'avviso che la disposizione cui si fa riferimento - l'articolo 1, comma 619 e successive modificazioni, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), riconosce ai candidati ammessi con riserva al concorso il diritto alla nomina in ruolo sui posti a tal fine vacanti e disponibili, a condizione che essi abbiano nel frattempo superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione e siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso; è inoltre dell'avviso che l'applicazione della sopra citata disposi-

zione sia da intendersi riferibile anche a coloro i quali sono stati ammessi con riserva al concorso dal giudice di prime cure, che ha poi rigettato il ricorso nel merito prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria con sentenza appellata al Consiglio di Stato.

In tal senso il Ministero si è espresso in risposta ad un quesito formulato sull'argomento dalla Direzione scolastica regionale per la Campania, la quale ha conseguentemente provveduto a reintegrare gli interessati in graduatoria.

Del suddetto orientamento interpretativo è stata informata anche la Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(20 dicembre 2007)

CASSON. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

informazioni recenti comunicate dall'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Veneto sulla qualità dell'aria in provincia di Venezia hanno fornito elementi di forte preoccupazione per la popolazione locale;

come principali fonti di emissione sono state individuate: le centrali termoelettriche, il polo industriale di Porto Marghera, il traffico marittimo, il traffico su strada;

le prime due fonti di emissione (polo industriale e centrali termoelettriche) da molti anni, addirittura da decenni, sono certamente i maggiori responsabili dell'inquinamento, non soltanto atmosferico, della zona;

nel solo comune di Venezia, si è calcolato che circa il 51 per cento dell'inquinamento da polveri sottili – non solamente il PM 10, ma anche il PM 2,5, polveri sottili e invisibili, in grado di provocare modificazioni cancerogene – sono generate dalle centrali di Enel e di Edison, che producono energia;

a questo 51 per cento va aggiunto il 25 per cento circa causato dalle industrie di Porto Marghera;

i grandi camini industriali, se è vero che provocano emissioni in atmosfera che tendono ad allontanarsi dalla zona di produzione, è anche vero che favoriscono la ricaduta di polveri sottili in un ambito territoriale più vasto;

l'aumento delle malattie polmonari, anche tumorali, in tutto il Veneto è ormai pacificamente collegato al continuo e inarrestabile inquinamento atmosferico;

in tale grave situazione di fatto (ambientale e sanitaria), dal direttore generale di ARPAV, per quanto riportato dalla stampa, è stata prospettata persino la possibilità di riconsiderare la questione nucleare,

si chiede di sapere:

se esista una mappa completa e particolareggiata di tutti camini della zona di Porto Marghera, che immettono in aria sostanze tossiche e/o cancerogene di qualsiasi genere;

se il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, misure idonee al monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera che vengono effettuate dai camini industriali di Porto Marghera, con particolare riferimento ai camini da cui fuoriescono, anche in situazioni di emergenza, sostanze classificate come tossico-nocive o addirittura cancerogene;

se abbia allo studio misure di sicurezza rispetto alle citate emissioni, quali i sistemi di «blow-down»;

se la denegata «prospettiva» nucleare, di cui in premessa, sia allo studio o rientri nel novero delle possibilità.

(4-01347)

(14 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Sulla base di quanto comunicato dalla Direzione Salvaguardia Ambientale di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

Recenti studi compiuti dall'ARPA Veneto hanno stimato il contributo emissivo percentuale delle polveri PM10 complessive (vale a dire nelle sue componenti primarie e secondarie), suddiviso per i principali comparti produttivi presenti a livello locale.

La stima di tali emissioni, relativa alle sorgenti presenti nel Comune di Venezia, assegna al macrosettore relativo alla produzione di energia elettrica il 51 per cento delle polveri complessive, mentre le attività produttive nel loro insieme (di cui sicuramente le più importanti ubicate presso l'area industriale di Porto Marghera) contribuiscono per circa il 24 per cento sul totale comunale. Tali dati, precisa il Comune di Venezia, sono attribuiti comunque ad una realtà industriale di particolare rilevanza nazionale ed internazionale e si riferiscono generalmente ad aziende che adottano già le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni inquinanti.

Tenuto conto che il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito P.R.T.R.A.) ha individuato che emissioni superiori a 10 kg/giorno di polveri totali e/o 60 kg/giorno di ossidi di azoto siano da ritenersi come «soglie» oltre le quali si ritiene necessaria l'adozione di particolari misure di contenimento a regime ed in emergenza, il Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, con prot. 13301/05 del 22 febbraio 2005, ha inviato alle ditte un provvedimento di integrazione alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.

I documenti richiesti hanno consentito di individuare un elenco di ditte aventi emissioni superiori a 10 kg/giorno di polveri totali e/o 60 kg/giorno di ossidi di azoto. Le aziende individuate sono per la quasi totalità situate nel territorio del Comune di Venezia.

La Provincia ha proposto modifiche alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera dagli impianti di produzione termoelettrica (in particolare la fattibilità della sostituzione del combustibile carbone con gas naturale, la prescrizione di una limitazione all'orario di esercizio degli impianti nei periodi maggiormente critici per la qualità dell'aria) e dagli impianti del settore della raffinaria (in particolare la fattibilità della sostituzione dei sottoprodotti della raffinazione quali combustibili con altri più puliti come il gas naturale) quale oggetto di una esplicita richiesta del Direttore del Dipartimento Prevenzione della ASL 12.

Inoltre, ritenendo con ciò di ottenere i risultati previsti con maggiore economicità ed efficacia, la stessa Provincia ha promosso e partecipato, a seguito dell'invio del suddetto elenco al Comune di Venezia ed alla Prefettura, al Tavolo di concertazione coordinato dalla Prefettura di Venezia che ha portato il 22 giugno 2006 alla firma del « Protocollo d'intesa per l'attuazione di misure di contenimento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto degli impianti produttivi siti nel Comune di Venezia ». Tale accordo è stato siglato tra la Prefettura, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, l'ARPAV, l'Ente Zona Industriale di Porto Marghera, l'Unindustria e quindici delle maggiori aziende presenti nell'area di Porto Marghera tra le quali l'ENEL e l'ENI (inizialmente non comprese nell'elenco in quanto in attesa dell'Autorizzazione Integrata Ambientale statale). Tutto ciò con Delibera della Giunta Provinciale n. 2006/161.

Con quest'atto ogni singola azienda firmataria si è assunta precisi impegni in ordine al contenimento ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera e, soprattutto, si è impegnata ad installare dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni di polveri e ossidi di azoto qualora previsti dall'Allegato I del protocollo.

L'attuazione degli interventi di cui sopra comporterà un beneficio, in termini di riduzione delle polveri, pari al 10 per cento rispetto alle emissioni dichiarate a consuntivo nel 2005, e del 24 per cento per gli ossidi di azoto.

Infine, si precisa che, come predisposto dall'articolo 4 del citato protocollo, si è insediato il « Gruppo di Attuazione e Verifica » (GAV) che ha lo scopo di verificare lo stato di attuazione degli accordi presi dalle aziende firmatarie. Il Gruppo Tecnico, incaricato dal GAV e formato da personale tecnico dell'ARPAV-DAP di Venezia, della Provincia di Venezia Settore Politiche Ambientali, del Comune di Venezia e dal Responsabile della Rete dell'Ente Zona Industriale di Porto Marghera:

riceve e raccoglie i dati di caratterizzazione delle emissioni di polveri totali e/o di ossidi di azoto che le ditte firmatarie sono tenute a predisporre secondo gli obblighi autorizzativi;

predisporre analisi e/o elaborazioni derivanti dalla valutazione dei dati di caratterizzazione delle emissioni;

verifica l'efficacia e la positività nelle azioni predisposte dalle aziende;

formula, a partire da tali dati, un rapporto annuale relativo all'andamento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto delle ditte firmatarie.

Per quanto riguarda la richiesta specificamente espressa nell'interrogazione relativa all'esistenza di una mappa completa e particolareggiata di tutti i camini di Porto Marghera, la Provincia di Venezia informa che dal 1998 si è attivata per la realizzazione di un inventario delle fonti di emissione presenti sul suo territorio denominato Monitor, ricavando le informazioni dalle autorizzazioni rilasciate o dalle istanze presentate dalle aziende al fine di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Con riferimento alle sorgenti emissive censite nella Provincia, oltre 1500 punti di emissione risultano nella sola Zona Industriale di Porto Marghera.

Tale inventario, che necessita di un continuo e costante aggiornamento tuttora in corso, è costituito da una banca dati informatizzata in cui vengono archiviate sia informazioni di tipo amministrativo che tecnico, il cui dettaglio dipende dal tipo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui gli impianti sono in possesso (autorizzazione di carattere generale o autorizzazione ordinaria).

L'ARPAV, in base ai dati raccolti per mezzo di tale banca dati, fa presente che ha realizzato una prima stima delle emissioni inquinanti di origine industriale in atmosfera in ambito regionale, nel territorio del Bacino Scolante e su Porto Marghera, il cui studio sta giungendo a conclusione proprio in questi giorni. Nei rapporti finali, di cui si sta ultimando la stesura, sarà possibile reperire una descrizione dettagliata e approfondita di quanto realizzato.

Gli obiettivi dello studio miravano essenzialmente alla ricostruzione della distribuzione spaziale e temporale delle emissioni di 22 inquinanti atmosferici (CH₄, N₂O, NH₃, CO₂, SO_x, NO_x, PM/PM₁₀, CO, VOC, IPA, Benzene, Diossine e Furani, Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, non sono stati valutati in BU i gas serra: CO, CH₄ e N₂) secondo due ambiti spaziali e due approcci metodologici distinti:

l'intero territorio regionale, con dettaglio spaziale comunale (successivamente riportato ad una griglia con risoluzione spaziale di 4 chilometri), e dettaglio temporale orario, secondo l'approccio Top-Down della metodologia CORINAIR, a partire dalle stime annuali prodotte, a livello regionale e provinciale, dall'APAT, per tutti gli 11 Macrosettori (1. Combustione: Energia e Industria di Trasformazione; 2. Impianti di combustione non industriale; 3. Combustione nell'industria manifatturiera; 4. Processi Produttivi (combustione senza contatto); 5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica; 6. Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi; 7. Trasporto su strada; 8. Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road); 9. Trattamento e smaltimento rifiuti; 10. Agricoltura; 11. Altre emissioni ed assorbenti);

della metodologia CORINAIR, per la sorgenti industriali, integrando le basi informative dei catasti provinciali predisposti ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 con ulteriori fonti informative (Regione Veneto, ARPAV, ecc.).

Il ricorso a due diversi approcci metodologici è stato funzionale all'utilizzo di due distinti modelli matematici, per la mappatura delle concentrazioni e delle deposizioni degli inquinanti atmosferici operanti con differente scala e dettaglio spaziale: un modello euleriano e un modello lagrangiano.

L'ARPAV sottolinea che le finalità di studio del Progetto, in particolare il successivo utilizzo modellistico matematico dei dati raccolti, hanno implicato che venissero considerate le informazioni relative alle sole sorgenti ritenute significative per la modellizzazione e che, fra tutte le fonti di dati disponibili per tali sorgenti, venissero scelte le informazioni tecniche con minor grado d'incertezza e miglior grado di dettaglio (in riferimento, per esempio, alla modulazione temporale dei flussi di massa).

Per il territorio del Bacino Scolante, il criterio di selezione è stato basato sull'emissione prodotta da ciascun camino: qualora essa fosse stata maggiore o uguale a 1/10 del «valore soglia» IPPC (Tabella 1.6.2 del decreto ministeriale 23 novembre 2001, che identifica appunto la soglia di emissione oltre la quale un impianto ricade, ai sensi del decreto legislativo 372/99, nella disciplina IPPC) essa è stata ritenuta significativa per la modellizzazione come singolo punto emissivo. Per il Selenio (Se) ed i suoi composti e per i Policlorobifenil (PCB) non essendo indicato un valore soglia, si è fatto riferimento al semplice criterio qualitativo di presenza. Mentre i valori soglia indicati in Tabella 1.6.2 del decreto ministeriale 23 novembre 2001 si riferiscono all'intero complesso IPPC. Nell'ambito del Progetto SIMAGE l'unità di riferimento adottata è la singola sorgente puntuale (camino).

I dati tecnici raccolti per ciascun punto di emissione (camino) sono i seguenti:

- dati anagrafici dell'azienda;
- classificazione o descrizione dell'attività aziendale; identificazione dei camini;
- coordinate geografiche dei camini;
- diametro ed altezza dei camini;
- portata, velocità e temperatura dei fumi;
- emissioni annuali di inquinanti (autorizzate, autodichiarate, stimate e/o misurate);
- riferimenti relativi all'autorizzazione alle emissioni, alla relazione tecnica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, ai certificati analitici;
- profili di disaggregazione mensili, giornalieri e orari per ricavare le emissioni orarie da quelle annuali.

Le emissioni annuali di inquinanti sono state a loro volta ricavate a partire da dati che ricadono nelle seguenti tipologie:

dati delle emissioni così come autorizzate da decreto della Provincia o Regione in termini di concentrazione (mg/Nm³) e portata (Nm³/h) o di flusso di massa (g/h);

dati delle emissioni come autodichiarate dall'azienda nella relazione tecnica redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 o nell'ambito di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) EMAS o ISO 14000 o del catasto nazionale INES;

controllo alle emissioni effettuato da laboratorio pubblico (ARPAV o Laboratorio Sperimentale del Vetro);

autocontrollo alle emissioni effettuato da laboratorio privato;

dati delle emissioni da sistemi di monitoraggio in automatico (Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni o SME);

dati delle emissioni autodichiarati dall'azienda nell'ambito del «Bilancio Ambientale d'Area di Porto Marghera»;

stime delle emissioni ricavate tramite l'applicazione di specifici fattori di emissione.

Nel caso in cui per la stessa sorgente puntuale (camino) e per lo stesso inquinante fossero risultati dati provenienti da più di una fonte informativa, l'ARPAV ha proceduto a scegliere i dati maggiormente aggiornati e di miglior qualità operando una gerarchia delle Fonti di informazione.

Le stime dei flussi di massa ricostruite con la metodologia sopra descritta sono state inserite in un database costituito da una serie di fogli elettronici, suddivisi per ciascun inquinante. Ciascun punto sorgente (camino) costituisce un record del database.

I criteri di selezione adottati hanno portato ad identificare nel territorio del BS un totale di circa 150-200 sorgenti puntuali industriali (camini che, in prima approssimazione, contribuiscono ad almeno il 70-80 per cento della totalità delle emissioni industriali per il dato inquinante. Ovviamente il numero di sorgenti identificate è risultato diverso in dipendenza dell'inquinante: da circa 200 punti di emissione per gli ossidi di azoto (NO_x) a pochi punti per il Mercurio (Mg).

La stima delle emissioni industriali è stata aggiornata in occasione di un approfondimento sul contributo dei diversi macrosettori alle emissioni totali di PM₁₀ e ad un primo tentativo di estensione della stima dalle emissioni alle concentrazioni.

L'aggiornamento del database è stato eseguito per il PM₁₀ e per SO_x, CO, NO_x, NH₃, COV per i quali nel frattempo si erano resi disponibili dati più recenti. La fonte dati a cui ARPAV ha fatto prioritariamente riferimento, è costituita in questo caso dalle emissioni autodichiarate dalle aziende per il bilancio d'area di Porto Marghera (bilancio anno 2004).

L'aggiornamento più significativo in relazione ai quantitativi stimati per i vari inquinanti e macrosettori ha riguardato il macrosettore 1 (Combustione: Energia e Industria di Trasformazione) sia per PM₁₀ che per CO. La maggior emissione attribuita a tale macrosettore nell'aggiorna-

mento è dovuta all'utilizzo, come stima di riferimento, del dato autodichiarato dalle aziende in occasione del Bilancio Ambientale d'Area di Porto Marghera in sostituzione del dato misurato a camino dai sistemi di monitoraggio alle emissioni o in occasione dei controlli effettuati da ARPA Veneto.

Quest'ultima informa, inoltre, che nel Sistema Informativo Regionale Ambientale del Veneto (SIRAV), la sezione emissioni in atmosfera del catasto delle fonti di pressione ambientale è stata popolata con informazioni ricavate nel corso dei controlli effettuati nell'ultimo biennio, mentre è in corso di realizzazione una procedura per il travaso verso il SIRAV delle informazioni detenute dall'Amministrazione Provinciale di Venezia ed acquisite nell'ambito del progetto Monitor, con riferimento alle competenze che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 attribuisce alla Provincia in merito alla redazione e all'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, elaborato sulla base dei criteri individuati dalle autorità statali competenti ed attuato secondo le indicazioni organizzative della Regione.

Si comunica, infine, che dagli elementi trasmessi dalla Provincia di Venezia risulterebbe che in collaborazione con la stessa ARPA Veneto, con la Regione Veneto, il Comune di Venezia, il Registro Tumori del Veneto, l'Istituto Superiore di Sanità, le A.S.L. n. 12 Veneziana e n. 13 Mirese, è stata svolta un'indagine epidemiologica sulla popolazione al fine di approfondire e verificare la possibile correlazione tra dati ambientali e dati sanitari (esposizione a sostanze inquinanti e conseguenti effetti sulla salute umana). Tale indagine sembrerebbe ancora in corso.

Per quello che concerne l'attuazione della disciplina relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, nel polo industriale di Porto Marghera sono ubicati diversi stabilimenti assoggettati al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC).

Alcuni di questi stabilimenti, in quanto rientranti nell'allegato V al decreto legislativo n. 59/05, sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale, da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di istruttoria tecnica condotta da apposita Commissione e all'esito della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 59/05.

Al riguardo si comunica che sono stati avviati i procedimenti relativi al rilascio dell'AIA statale per i seguenti impianti:

- Raffineria di Venezia ENI;
- Impianto clorosoda SYNDIAL (produzione di dicloroetano);
- Impianto c SYNDIAL (produzione cloro);
- Impianto cracker dell'etilene POLIMERI EUROPA;
- Impianto produzione vinil cloruro monomero (VCM) INEOS;
- Impianto produzione idrocarburi azotati MONTEFIBRE S.p.A;
- Impianto produzione idrocarburi azotati ARKEMA;

– Impianti di combustione ENEL, EDISON, EDISON Termoelettrica S.p.A., POLIMERI EUROPA.

Per l'impianto Elettra GGL S.p.A., da realizzare in comune di Cona (VE), risulta presentata una domanda di autorizzazione ai sensi del decreto legge n. 7/2002, convertito con legge n. 55/2002 (cd. sbloccacentrali) che prevede il rilascio di una autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico, previa acquisizione della determinazione di questo Ministero in merito all'AIA.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 59/05 l'AIA dovrà essere rilasciata, tra l'altro, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD), da emanarsi con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute, sentita la Conferenza unificata.

Tali tecniche sono quelle che permettono di ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso tra quelle economicamente applicabili nelle specifiche condizioni del settore produttivo, impiantistiche, gestionali, territoriali e ambientali.

In merito all'utilizzo dei sistemi di «*blow-down*», ai quali fa specifico riferimento l'interrogante, le linee guida recanti le MTD per le raffinerie adottate con decreto ministeriale del 29 gennaio 2007 (SO. alla *Gazzetta Ufficiale* n.125 del 31 maggio 2007) richiamano esplicitamente tale sistema come tecnica da utilizzare, in combinazione con altre, al fine di evitare rilasci in atmosfera durante le operazioni di routine negli impianti di coking.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 59/05, l'AIA deve contenere gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni dell'AIA ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA.

Tra i requisiti di controllo, l'AIA stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 59/05, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto.

Le linee guida in materia di sistemi di monitoraggio sono state adottate con decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2005).

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(17 dicembre 2007)

CURTO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

con l'atto di sindacato ispettivo 3-00382 del 6 febbraio 2007, l'interrogante sottoponeva al Governo la problematica relativa alla costante violazione, da parte della Base Logistica delle Nazioni Unite (UNLB) di Brindisi, delle più elementari norme in materia di collocamento di lavoratori e del conseguenziale mancato riconoscimento sia di adeguata qualifica, che di idonea retribuzione contrattuale;

a tali violazioni, consentite e rese peraltro possibili da una sorta d'insensibilità generale al tema, nel tempo se ne sono aggiunte altre, di pari, se non di maggiore gravità: il reperimento di personale straniero, nonostante la presenza di una regolamentazione interna alle Nazioni Unite in virtù della quale per le assunzioni di personale si dovrebbe ricorrere a personale locale soprattutto in regioni, come la Puglia, o province, come quella brindisina, caratterizzate da un elevatissimo tasso di disoccupazione;

l'interrogante è venuto a conoscenza della volontà di UNLB di provvedere a giorni a ben quattro assunzioni, tutte di personale straniero, nonostante sia la FAO sia la WFP operino in direzione dell'assunzione di personale esclusivamente locale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato nel presente l'atto di sindacato ispettivo;

quale sia la valutazione del comportamento della UNLB, che all'interrogante appare sicuramente discriminatorio nei riguardi dei lavoratori italiani;

quali iniziative utili ed urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro intenda adottare, non solo perché attraverso i canali ufficiali siano stigmatizzati atteggiamenti, comportamenti e modelli d'interpretazione delle regole sicuramente lesivi della dignità dell'Italia, ma anche per verificare se l'attività in Brindisi della UNLB si discosti o meno dai prescritti compiti d'istituto.

(4-02818)

(4 ottobre 2007)

RISPOSTA. – La Base Logistica delle Nazioni Unite (United Nations Logistic Base, UNLB), operativa a Brindisi dalla metà degli anni novanta, è una struttura unica al mondo da cui dipende l'intera logistica delle numerose operazioni di pace delle Nazioni Unite. La sua espansione – che il Governo italiano ha deciso di sostenere nel 2006 con un finanziamento di 2,4 milioni di Euro, si è resa necessaria alla luce della crescita nel numero e nelle dimensioni delle operazioni di pace ONU.

Per quanto riguarda gli specifici fatti riportati nell'atto parlamentare in parola, in particolare quello riguardante il reperimento di personale straniero a danno di quello locale, vale la pena di segnalare che ben 162 dipendenti della Base a contratto ONU sono italiani, a fronte di solo 45 unità in servizio come international staff. Pertanto non ci appare che, nel-

l'assunzione di personale, esista un comportamento discriminatorio da parte dell'UNLB nei confronti dei lavoratori italiani.

Segnalo, inoltre, che i rapporti di impiego tra l'UNLB ed alcune categorie di lavoratori sono estremamente complessi, ciò per riscontrare quanto segnalato nella prima parte dell'interrogazione parlamentare.

Il Ministero degli Esteri ha partecipato nell'anno corrente ad alcune riunioni con i rappresentanti della UNLB in ordine al contenzioso di lavoro concernente dipendenti ed ex dipendenti della UNLB di Brindisi. In particolare, nella riunione del 30 maggio scorso, che ha visto la partecipazione del direttore della base UNLB di Brindisi (sig. Griffith), della signora Rosenberg, responsabile dell'ufficio legale del DPKO dell'ONU, e di dirigenti del Ministero del Lavoro, non si è mancato da parte italiana di mettere in evidenza la situazione di precarietà di lavoratori già dipendenti della UNLB.

I nostri interlocutori hanno precisato che l'ONU (l'UNLB dipende direttamente dalle Nazioni Unite) è vincolata unicamente dal diritto internazionale e coperta dalle immunità previste nella Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite del 1946; dunque non si ritiene che si debba applicare la legislazione italiana giuslavoristica ai rapporti intrattenuti dalla Base con il personale assunto localmente. Da ciò consegue che, qualora la controversia con i dipendenti fosse sfociata in un procedimento giudiziario, l'UNLB in nessun caso si sarebbe costituita in giudizio, così da non creare un precedente.

Si è da parte italiana fatto presente che, secondo una consolidata giurisprudenza, sia italiana che internazionale, nei contenziosi riguardanti rapporti di lavoro facenti capo a Stati esteri o Organizzazioni internazionali e che coinvolgano impiegati locali, la Magistratura non accoglie – perlomeno nella fase di cognizione – l'eccezione diretta a far valere l'immunità, procedendo quindi nel giudizio. Si è altresì segnalato che la giurisprudenza italiana prevede che il Giudice non possa riconoscere *ex officio* le immunità, cosicché diventa indispensabile che lo Stato estero o l'Organizzazione internazionale si costituiscano in giudizio per farle valere; in caso contrario, il Giudice condanna il convenuto in contumacia. È stato infine ricordato che il Giudice, sempre qualora la parte convenuta non si costituisca, dà seguito anche alla fase esecutiva derivante dalla sentenza di condanna; tuttavia, nel giudizio di esecuzione l'immunità, se viene sollevata la relativa eccezione, viene generalmente riconosciuta, quantomeno in ordine ai beni non fungibili della Rappresentanza.

In tale occasione si è rivelato particolarmente utile l'apporto dei dirigenti del Ministero del Lavoro, i quali, grazie alle informazioni acquisite, hanno tentato di inquadrare i rapporti di lavoro di cui si tratta nelle fattispecie giuridiche italiane. Premesso che dei 120 lavoratori non in regola 66 hanno ottenuto un posto di lavoro come personale effettivo dell'UNLB e 54 sono invece stati assunti dall'Agenzia di lavoro interinale «Temporary», i pregressi rapporti di lavoro possono essere verosimilmente considerati come contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Ciò, se da una parte esclude qualsiasi rivendicazione dei lavoratori concernente

il licenziamento (per definizione un rapporto di lavoro a tempo determinato cessa al momento della scadenza del contratto), dall'altra evidenza la necessità che fosse l'UNLB a versare i contributi previdenziali a favore degli impiegati (cosa che per anni la Base non ha evidentemente fatto).

Dopo aver precisato che tramutare un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato per l'UNLB è impossibile per il semplice fatto che quest'ultimo in ambito ONU non viene utilizzato, la Sig.ra Rosenberg ha, per la prima volta, mostrato disponibilità ad andare incontro alle esigenze dei dipendenti (sebbene subordinata al necessario assenso dell'Assemblea Generale), facendo intendere che l'UNLB avrebbe potuto acconsentire al versamento dei contributi arretrati per i lavoratori di cui si tratta, purché essi avessero rinunciato ad avanzare qualunque ulteriore pretesa nei confronti della Base.

Apprezzando tale apertura dell'Organizzazione, questo Ministero ha pertanto invitato l'UNLB a contattare la Direzione Provinciale del Lavoro di Brindisi e l'INPS locale (che i funzionari del Ministero del Lavoro presenti alla riunione avrebbero sensibilizzato affinché prestassero una fattiva collaborazione), così da accertare con esattezza in quale fattispecie giuridica ricadessero i vecchi rapporti lavorativi e poter procedere al calcolo esatto dei contributi dovuti. L'UNLB è stata inoltre esortata ad avvalersi dell'ausilio di un consulente italiano in materia giuslavoristica. Tali indicazioni sono state favorevolmente accolte dalla Sig.ra Rosenberg e dal Sig. Griffith.

Da recenti informazioni assunte dal Cerimoniale Diplomatico di questo Ministero, l'UNLB di Brindisi – dietro precise istruzioni ricevute dal Segretariato Generale – non avrebbe dato alcun seguito ai suggerimenti proposti nel corso dell'incontro del 30 maggio 2007.

Sarebbero altresì già stati notificati alla Base otto atti di citazione da parte di dipendenti interessati dall'ormai nota controversia di lavoro che coinvolge l'UNLB, notifiche tuttavia non accettate dalla Base. Va peraltro rilevato come tali notifiche, se inviate dal Tribunale direttamente all'UNLB, contrasterebbero con il diritto internazionale, che ne prescrive l'inoltro tramite questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRUCIANELLI

(10 gennaio 2008)

DE SIMONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

dalla data di avvio delle lezioni per l'anno scolastico in corso, la sede coordinata di Montoro Inferiore (Avellino) dell'Istituto professionale di Stato per i Servizi alberghieri e della ristorazione «Manlio Rossi-Doria» vive un grave disagio per la mancanza di aule;

i 330 studenti del suddetto istituto sono costretti ad effettuare dei turni settimanali, con grave danno per la didattica;

le numerose richieste indirizzate all'amministrazione provinciale, finalizzate a trovare una soluzione anche provvisoria all'attuale situazione di precarietà, non hanno avuto esito positivo,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire agli studenti dell'Istituto professionale «Manlio Rossi-Doria» di Montoro Inferiore l'assegnazione, anche provvisoria, delle aule mancanti e il regolare svolgimento dell'anno scolastico.

(4-02912)

(23 ottobre 2007)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale si chiedono iniziative per sopperire alla mancanza di aule nella sede coordinata di Montoro Inferiore (AV) dell'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione «Manlio Rossi-Doria».

A tale riguardo l'Ufficio scolastico regionale competente ha comunicato, dopo aver acquisito informazioni direttamente dal Dirigente scolastico dell'Istituto «Manlio Rossi-Doria», che per l'anno scolastico corrente sono state attivate, presso la sede coordinata dell'istituzione scolastica sopra citata, 17 classi.

Il Dirigente scolastico, tenuto conto della struttura che ospita la sede scolastica, ha segnalato la necessità di poter usufruire di almeno altri 7 ambienti da adibire, oltre che ad aule, a laboratori, uffici e sala professori.

A seguito anche delle rimostranze di tutte le componenti della comunità scolastica con iniziative rivolte al Prefetto di Avellino, al Comune di Montoro Inferiore e all'amministrazione provinciale di Avellino, quest'ultima ha provveduto a reperire un locale nel piano inferiore dell'immobile, in uso all'Istituto tecnico commerciale «G. Ronca».

Da questo ambiente sono state provvisoriamente ricavate due aule, messe a disposizione per la sede coordinata dell'IPSSAR «M. Rossi Doria».

Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione

PASCARELLA

(11 dicembre 2007)

FERRANTE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

parrebbe che la Regione siciliana abbia autorizzato una compagnia petrolifera americana ad effettuare trivellazioni nell'area della Val di Noto, mettendo a serio rischio un sito patrimonio mondiale dell'umanità tutelato dall'Unesco;

a tal proposito si vuole evidenziare che l'Italia, a due anni dall'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, dovrebbe porre attenzione all'uso delle risorse naturali;

fra le aree che è necessario monitorare al fine di garantire la salvaguardia del territorio dal punto di vista ambientale economico, architettonico, nonché enogastronomico rientra indubbiamente la Val di Noto: soltanto a titolo esemplificativo, basti pensare a città quali Noto, Catania o Caltagirone – tesori inestimabili, espressioni dell'arte barocca e della nostra cultura – o ad alcuni fra i prodotti tipici del territorio – non ultimo il Nero d'Avola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e se ritenga che siano state valutate attentamente tutte le ricadute economiche ed architettoniche;

se sia stato realizzato lo studio di impatto ambientale del progetto di trivellazione petrolifera, che potrebbe mettere a serio rischio un sito patrimonio mondiale dell'umanità;

infine, se la popolazione locale sia stata informata dell'avvio delle perforazioni petrolifere.

(4-01604)

(27 marzo 2007)

RISPOSTA. – In relazione all'atto ispettivo concernente l'attività in Val di Noto condotta da alcuni petrolieri texani della Panther Oil, si premette che in materia di VIA le attività di ricerca coltivazione di idrocarburi in terraferma, la competenza è stata trasferita alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 29 e 34 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali».

Con i succitati articoli sono state trasferite alle Regioni anche le competenze relative al rilascio di autorizzazione alla realizzazione delle attività, in particolare la Regione Sicilia già prima dell'entrata in vigore di tale decreto godeva, per proprio statuto, di poteri speciali relativamente al settore minerario.

Ad ogni buon conto, con nota n. GAB/2006/5447/B01 del 16 luglio 2006, indirizzata al Presidente della Regione Sicilia, ho chiesto i risultati della preventiva valutazione di incidenza e le misure che si intendevano adottare per evitare l'eventuale danno che l'intervento della Panther Resources Corporation avrebbe potuto provocare al patrimonio ambientale, culturale, storico ed artistico della Val di Noto.

Successivamente sollecitata anche dalla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale di questa Amministrazione in merito alle «attività di trivellazione» in oggetto, la Regione Sicilia con nota 11 maggio 2007, prot. 35179, ha evidenziato che allo stato attuale l'unico provvedimento autorizzativo rilasciato alla Società Panther Resources Corporation riguarda il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «Fiume Tellarò». Ciò premesso, l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia ha riferito che la Società in questione, meglio denominata Panther Resources Corporation e per essa la Panther Eureka S.r.l., non è di fatto sostanzialmente legittimata ad eseguire le trivellazioni citate in

quanto, sebbene titolare di un provvedimento autorizzativo emesso dall'Assessore all'Industria della Regione Sicilia, la Società in argomento non ha ad oggi ottenuto il necessario provvedimento di competenza dell'Assessorato inerente la procedura di incidenza *ex art. 5* del decreto del Presidente della Repubblica 357/97 e s.m.i. Relativamente alla predetta procedura la Panther Eureka S.r.l. risulta che abbia richiesto l'attivazione della procedura di incidenza ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, per il progetto relativo alla Concessione Mineraria denominata «Fiume Tellaro» per ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

Lo stesso Assessorato ha dichiarato di non aver ancora emesso un provvedimento finale relativo alla procedura di valutazione di incidenza, e che in merito allo stato attuale dell'*iter* istruttorio è risultato che alcune operazioni di ricerca siano state già realizzate, e per tale motivo lo stesso assessorato ha richiesto ai vari Ispettorati Dipartimentali delle Foreste, Comuni e Province competenti per territorio nonché all'Assessorato Regionale all'industria, di volere comunicare se nei territori interessati dalla concessione sono state effettivamente intraprese dette opere. In considerazione che il decreto del Presidente della Repubblica 357/97 non prevede la possibilità di avviare procedure per opere già realizzate, è evidente che in difetto di dette comunicazioni la procedura di valutazione di incidenza di che trattasi s'intende sospesa. Risulta che avverso il permesso dell'assessore all'industria l'Associazione Legambiente ha proposto al TAR Sicilia il ricorso n. 2022 del 2005 tuttora pendente. Lo stesso Comune di Noto ha autonomamente proposto ricorso al TAR per l'annullamento del decreto assessoriale n. 16/2004 concessivo del permesso di ricerca in argomento. In detto ultimo ricorso è intervenuta anche la Provincia regionale di Siracusa.

È interesse di questa Amministrazione seguire la vicenda affinché siano rispettati, tutelati e salvaguardati i territori che in gran parte ricadono nella valle di Noto dichiarata patrimonio mondiale dell'Umanità dall'UNESCO.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(17 dicembre 2007)

FERRANTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa del 23 luglio 2007 che, a Cortellazzo (Jesolo), ha perso la vita Dragan Cigan, un cittadino bosniaco di 31 anni, che faceva il manovale a San Martino di Lupari, in provincia di Padova; poco prima l'operaio edile si era tuffato in mare assieme ad un altro cittadino marocchino, H. R. di 35 anni, per soccorrere due fratellini di sette e dieci anni, arrivati al mare con mamma e papà da Roncade (Tre-

viso), che stavano per annegare. Dragan Cigan è riuscito, insieme al cittadino marocchino, a salvare i bambini, ma ha perso la vita;

il cittadino marocchino che con lui si era tuffato è riuscito a raggiungere la riva, tirato su a braccia dagli altri bagnanti che nel frattempo si erano mobilitati per dare una mano;

Dragan Cigan e H. R. non appena hanno visto i bimbi in difficoltà, senza conoscersi, senza parlare la stessa lingua, non hanno esitato a tuffarsi per soccorrere i bambini. In quel momento la spiaggia era affollata di bagnanti, ma solo loro si sono tuffati nel disperato tentativo di trarre in salvo i bimbi,

si chiede di sapere se non si ritenga di assegnare ai familiari di Dragan Cigan, ed al cittadino marocchino H.R., la Medaglia d'oro al merito civile per l'eroico e coraggioso gesto di altruismo e ammirevole esempio di spirito di sacrificio.

(4-02510)

(26 luglio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il 12 settembre 2007, il Presidenza della Repubblica con proprio decreto ha conferito la medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria di Cigan Dragan, di nazionalità bosniaca e la medaglia d'oro al Valor Civile in favore di Rachid Nouimy, cittadino marocchino, per l'eroico gesto di altruismo, per la generosità d'animo e per il coraggio dimostrati in occasione del salvataggio in mare di due bambini in località Cortellazzo di Jesolo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(9 gennaio 2008)

GRAMAZIO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

come riportato dalla cronaca dei più autorevoli quotidiani romani, in particolar modo quella di «Il Tempo», è sempre più insistente la notizia di *baby-gang* di mendicanti che vengono prelevati all'alba dai campi rom della periferia della città e, sotto le minacce di violenze, sono trasferiti nelle stazioni della metropolitana di Termini e Rebibbia, per una giornata «di lavoro»;

questi bambini si presentano ormai come un vero e proprio *racket* nella capitale;

la loro età varia dagli 8 ai 10 anni;

affollano fermate della metropolitana (soprattutto quella denominata Colosseo) dove, confondendosi tra la folla, sottraggono soprattutto a turisti beni personali di vario genere;

in più occasioni il lavoro della IV sezione della squadra mobile della Polizia di Stato ha assicurato alla giustizia diversi mandanti, ovvero

gli sfruttatori dei bambini. Risultano però insufficienti i controlli della polizia privata di servizio presso le fermate della metropolitana di Roma: S.M. del Soccorso, Pietralata, Ponte Mammolo e Rebibbia,

l'interrogante chiede al Ministro dell'interno di conoscere:

se e quali iniziative siano state intraprese per porre fine a questo tipo di «infamia» e quali siano le pene comminate ai mandanti di tale scempio;

se non si ritenga opportuno sollecitare gli interventi delle forze dell'ordine, affinché i bambini sfruttati, la città di Roma ed i suoi abitanti non debbano essere più vittime di questa inquietante situazione.

(4-01401)

(21 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicizia rappresenta il drammatico esito che spesso finisce per accomunare una pluralità di situazioni individuali e di percorsi di marginalità ed esclusione sociale anche molto differenti gli uni dagli altri. Occorre pertanto evitare di incorrere in eccessi di semplificazione o generalizzazione, in quanto la molteplicità delle cause remote di queste manifestazioni di povertà e sofferenza rende più difficile l'approccio unitario ad una problematica che, del resto, non può essere affrontata e contrastata solo con interventi di pubblica sicurezza, ma che al contrario richiede, il più delle volte, interventi qualificati di carattere sociale ed assistenziale.

Il fenomeno, presente a Roma così come nella generalità delle grandi città, in questa realtà ha avuto un incremento già a partire dai primi anni '90, in coincidenza con la disgregazione dell'ex Jugoslavia e la diaspora dai Balcani, dai quali provengono molti dei rom tuttora presenti nell'area metropolitana. Nella sua forma criminale più odiosa e ricorrente, lo sfruttamento dell'accattonaggio minorile, il fenomeno della mendicizia nelle stazioni e sui treni della metropolitana è da tempo noto alle autorità, che per contrastarlo operano sia sotto il profilo preventivo (ad esempio attraverso azioni per la riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico, per il sostegno alla genitorialità difficile, per la tutela dei minori stranieri non accompagnati), sia sotto il profilo repressivo, con mirate, specifiche operazioni di polizia volte ad individuare e perseguire penalmente i responsabili dello sfruttamento.

Nel caso in cui dalle indagini emergano responsabilità penali a carico dei titolari della potestà genitoriale, quali lo sfruttamento per accattonaggio, l'evasione dell'obbligo scolastico, maltrattamenti e riduzione in schiavitù, questi vengono deferiti alle competenti autorità giudiziarie alle quali viene anche segnalato lo stato di disagio in cui versa il minore.

A seguito di tali segnalazioni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni adotta gli opportuni provvedimenti ed il Tribunale per i minorenni dispone, eventualmente, la sospensione della potestà genitoriale.

La particolare sensibilità presente a Roma sul tema della mendicizia infantile si estrinseca anche in specifiche attività realizzate dall'ente locale e dalle organizzazioni del terzo settore, come, ad esempio, il Centro diurno per il contrasto alla mendicizia infantile promosso dal Comune con la partecipazione di una vasta platea di soggetti pubblici e privati.

In particolare, grazie ai servizi organizzati in collaborazione con i Commissariati di P.S della città e della Provincia di Roma, i minori sfruttati per attività di accattonaggio sono individuati ed accompagnati presso il citato Centro diurno e presso altre strutture individuate dalla Sala Operativa Emergenza Sociale del Comune di Roma.

Si precisa, in proposito, che i minori trovati in stato di abbandono e accompagnati presso i suddetti centri sono stati 1.529 nel corso del 2006 e 727 nel corso del primo semestre del 2007.

Più in generale, sul problema della sicurezza nei centri urbani, si sottolinea che le azioni del Governo sono già evidenti e si manifestano nelle politiche di contrasto e di repressione ed in particolare attraverso l'adozione dei patti sul territorio, siglati con i Comuni italiani.

Gli accordi in questione concretizzano una sinergia tra i Sindaci e il Governo e recano misure fattive contro i fenomeni di illegalità e criminalità urbana.

In tale ottica sono stati finora siglati 13 patti con le principali città metropolitane ed 1 patto regionale con la Calabria, oltre all'accordo quadro con l'ANCI.

Inoltre, il Governo ha predisposto il cosiddetto «pacchetto sicurezza», che – a sostegno delle norme a tutela della personalità dei minori previste dall'articolo 1 – ha introdotto una specifica fattispecie di reato diretta a sanzionare il comportamento di chi impiega i minori nell'accattonaggio, prevedendo specifiche sanzioni anche accessorie, nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi, siano commessi dal genitore e dal tutore. Il successivo articolo 2 prevede invece specifiche aggravanti, nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nei reati commessi dai minori, per bloccare la diffusione di una più grave fenomenologia criminosa – la partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi – responsabilizzando ulteriormente i correi maggiorenni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LUCIDI

(8 gennaio 2008)

GRASSI, RUSSO SPENA, MARTONE, DEL ROIO, GAGGIO GIULIANI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, VALPIANA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

nella notte tra sabato 10 marzo e domenica 11 marzo 2007, a Mandi, città dell'Himachal Pradesh, Stato a nord dell'India, due ragazzi italiani, Angelo Falcone e Simone Nobili, sono stati tratti in arresto dalle

Autorità di Polizia indiane con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti;

i due connazionali, che alloggiavano presso una famiglia indiana, sono stati tratti in arresto assieme ad alcuni componenti della famiglia stessa dopo aver subito una perquisizione personale, dei bagagli e dell'appartamento in cui si trovavano. Sono stati, quindi, condotti nel posto di polizia e obbligati a sottoscrivere, in assenza di un interprete, dichiarazioni ufficiali in lingua Hindi utili per la successiva elevazione dei capi d'imputazione;

le prime dichiarazioni del Ministero degli esteri avevano fatto sperare in un intervento diplomatico che producesse degli efficaci risultati in tempi rapidi;

i due italiani continuano a permanere nella casa protetta di Mandi, città dell'Himacal Prades (zona nord del Paese) da più di tre mesi, con il rischio che vi restino per un tempo indeterminato, con le evidenti difficoltà di comunicazione e di relazione con la polizia locale e con i familiari in Italia;

considerato che nelle prime settimane di settembre 2007 sono state presentate al Consiglio provinciale di Piacenza e all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna delle mozioni che invitano le Amministrazioni stesse ad attivare rapidamente tutti quei contatti necessari a livello ministeriale per una rapida soluzione della vicenda dei due giovani italiani fermati in India,

si chiede di sapere:

quali atti intenda adottare il Ministro in indirizzo per intensificare le iniziative avviate, affinché l'Ambasciata d'Italia a New Delhi – attraverso ulteriori visite in carcere – prosegua nell'adoperarsi affinché i giovani Falcone e Nobili siano sostenuti nella possibilità di mantenere attive comunicazioni con i loro familiari ed i legali che li assistono;

quali iniziative intenda adottare al fine di sollecitare il Governo indiano per una rapida conclusione delle indagini;

quali interventi diplomatici si proponga di attivare per la possibile estradizione dei due italiani detenuti.

(4-02748)

(17 dicembre 2007)

RISPOSTA. – Il signor Angelo Falcone e il signor Simone Nobili sono stati tratti in arresto dalle Autorità di Polizia indiane il 10 marzo 2007 a Mandi nell'Himachal, con l'accusa di detenzione di 18 kilogrammi di hashish finalizzata allo spaccio. I connazionali sono stati condotti nel carcere di Mandi, ove tuttora permangono in regime di custodia cautelare.

Il caso del signor Falcone e del signor Nobili è stato seguito sin dall'inizio con la massima attenzione sia dal Ministero degli affari esteri che dall'Ambasciata in New Delhi. Sin dal momento dell'arresto, la Rappresentanza si è adoperata, in particolare, per fornire agli interessati ogni possibile assistenza, mantenendo un costante contatto con i familiari in Italia.

La stessa Rappresentanza è altresì intervenuta presso le competenti Autorità indiane al fine di ottenere una conclusione più rapida possibile delle indagini relative alle accuse contestate.

Diverse visite consolari sono state effettuate per verificare le condizioni di salute e di detenzione dei due connazionali. In occasione dell'incontro in carcere avvenuto lo scorso 4 ottobre, il signor Falcone e il signor Nobili sono apparsi in buono stato di salute psico-fisico; gli stessi hanno dichiarato di essere trattati con cortesia dalle Autorità carcerarie, di ritenere accettabili le condizioni igieniche della struttura nella quale sono reclusi e di poter senza difficoltà comunicare con i loro congiunti in Italia con cadenza settimanale. L'Ambasciata ha comunque ottenuto dalle predette Autorità l'autorizzazione a che gli interessati siano sottoposti ad una visita sanitaria di controllo da parte di un medico esterno al penitenziario.

Quanto alla vicenda giudiziaria, terminata la fase istruttoria, il procedimento penale a carico del signor Falcone e del signor Nobili è stato instaurato. L'ultima udienza preliminare, cui ha assistito un rappresentante dell'Ambasciata, si è svolta il 4 ottobre scorso. Nel corso di una nuova udienza svoltasi lo scorso 27 ottobre sono stati formalizzati i capi di imputazione a carico dei connazionali: detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. A fine dicembre sono previste le udienze per la raccolta delle prime testimonianze.

Il 26 novembre scorso i genitori dei due connazionali sono stati ricevuti dall'Ambasciatore Antonio Armellini. L'Ambasciata li ha, inoltre, assistiti per individuare un nuovo legale ed il 27 novembre un funzionario dell'Ambasciata li ha accompagnati nel carcere di Mandi.

L'ipotesi di un eventuale rientro in Italia del signor Nobile e del signor Falcone, stante la pendenza del procedimento penale, non appare al momento praticabile. Tanto più che non esistono, allo stato attuale, accordi bilaterali tra il nostro Paese e l'India per il trasferimento dei detenuti. L'India, inoltre, non risulta aver aderito alla Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate.

Il Vice Ministro degli affari esteri

DANIELI

(17 dicembre 2007)

IOVENE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: il Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nella seduta del 24 aprile 2007 ha rinviato l'esame dell'ordinanza 3540/2006 concernente il finanziamento dei fondi necessari alla ripresa produttiva del vibonese;

il 3 luglio 2006 a seguito di intense precipitazioni atmosferiche si è verificato un evento alluvionale che ha colpito la provincia di Vibo Valentia provocando enormi danni alle infrastrutture, danni alla viabilità provin-

ciali, danni alle attività produttive in particolare turistiche ed agricole, ed a strutture pubbliche e private;

nell'immediatezza la Giunta regionale calabrese ha stanziato un milione di euro, e deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale;

nei giorni successivi il Presidente del Consiglio Prodi ha visitato le zone interessate dalle violente piogge, il Governo ha stanziato cinque milioni di euro per far fronte ai primi interventi d'emergenza e decretato lo stato di calamità naturale;

a seguito degli eventi alluvionali del 3 luglio del 2006 il Governo ha emesso una serie di ordinanze;

considerato che:

la legge finanziaria per il 2007 aveva previsto un primo parziale stanziamento per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del 3 luglio;

solo alcuni giorni fa il Vice Ministro dello sviluppo economico D'Antoni nel corso di un incontro con il Presidente della Regione Calabria Loiero, aveva confermato la volontà del Cipe di destinare immediatamente le risorse per risarcire le imprese del vibonese;

il Presidente della Regione Calabria Loiero ha dichiarato nei giorni scorsi che erano state effettuate tutte le verifiche, redatti tutti gli accordi, i protocolli d'intesa e le bozze di programma e che la Regione Calabria, in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza dell'agosto 2006, che prevedeva un cofinanziamento Stato-Regione per un importo complessivo di circa 49 milioni di euro, aveva stanziato 20 milioni di euro per la ripresa produttiva del vibonese,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno impedito al Cipe di deliberare lo stanziamento previsto per la ripresa produttiva del vibonese e quali misure si intendano adottare al fine di dare finalmente risposta agli imprenditori e rilanciare un territorio importante come quello della provincia di Vibo Valentia;

se non si ritenga, a quasi un anno da quel tragico evento, intervenire immediatamente al fine di dare completa attuazione al programma pluriennale di interventi a favore delle imprese del territorio.

(4-02669)

(19 settembre 2007)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3540/2006, all'articolo 5, prevede che la Regione Calabria predisponga, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – un programma di interventi diretti a favorire il reinserimento, la delocalizzazione di imprese danneggiate o la realizzazione di

nuove imprese nelle aree industriali interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Vibo Valentia nel luglio del 2006.

Tale programma di interventi, ai sensi del citato articolo 5, avrebbe dovuto essere definito entro il 17 febbraio 2007, data prorogata da successive Ordinanze al 17 giugno 2007. Il programma, ai sensi del disposto dell'articolo 5 della suddetta Ordinanza, avrebbe dovuto trovare copertura finanziaria anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima Regione sulla base del Contratto di Programma multiregionale «Sviluppo Italia Turismo S.p.A.» approvato con la delibera CIPE n. 84 del 2004 e successivamente stipulato il 27 marzo 2006. Ulteriori fonti venivano inoltre genericamente indicate, dalla citata Ordinanza, nelle risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

La suddetta delibera di approvazione n. 84/2004 prevedeva un investimento complessivo, per la sola Regione Calabria, di 192.000.000 euro e un contributo pubblico di 97.016.700 euro ripartito per 57.016.700 euro su fondi nazionali e per 40.000.000 euro su fondi regionali, che la Regione ha individuato nelle quote spettanti delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 138/2000) attribuite alla Regione.

La società beneficiaria del suddetto contratto, peraltro, in data 18 ottobre 2006 ha presentato una proposta di rimodulazione, per la parte di iniziativa relativa al territorio della Regione Calabria, consistente in una riduzione dell'investimento complessivo a 101.500.000 euro. Il contributo pubblico, di conseguenza, si sarebbe ridotto da 97.016.700 euro a 48.767.000 euro, generando così un'economia di 48.249.700 euro.

Il CIPE, in data 17 maggio 2007, con propria delibera n. 25 ha approvato la rimodulazione proposta del Contratto di Programma «Sviluppo Italia Turismo» e, con la medesima delibera, ha destinato le economie derivanti dalla suddetta rimodulazione alla struttura commissariale per l'attuazione del programma straordinario per Vibo Valentia di cui all'OPCM citata.

Tali economie sono state quantificate dalla stessa delibera CIPE n. 25/2007 in euro 48.249.700, di cui 28.356.241 euro a valere sulla quota nazionale incentivi e 19.893.359 euro a valere sulla quota regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate ripartito con delibera CIPE n. 138/2000.

All'attivazione del programma si è ritenuto opportuno procedere con lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro, anche al fine di monitorare l'attuazione delle linee di intervento previste nello stesso programma. Tale scelta è stata condivisa anche dalla Regione.

L'istruttoria dell'Accordo, iniziata negli ultimi mesi del 2006 e proseguita per tutto il 2007, ha visto coinvolti, per la condivisione del programma e per l'esatta quantificazione delle risorse, oltre alla Regione Calabria anche i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico: la Direzione incentivi e il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale. Tale istruttoria ha, peraltro, potuto concretizzare i risultati solo a seguito della suddetta delibera CIPE n. 25/2006 che sbloccava i fondi rinvenuti dalla rimodulazione del Contratto di Programma Sviluppo Italia Turismo.

L'Accordo di Programma Quadro, già approvato dalla Regione Calabria con propria delibera di Giunta regionale n. 584 del 3 agosto 2007, è stato sottoscritto il 24 ottobre 2007 oltre che dalla Regione Calabria, anche dalla Direzione incentivi e dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale del Ministero dello sviluppo economico.

Il Vice Ministro dello sviluppo economico

D'ANTONI

(13 dicembre 2007)

LIOTTA. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

l'11 e il 12 giugno 2006 si svolgevano, nel comune di Forza d'Angrò (Messina), le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale;

alle elezioni amministrative risultava vincente il candidato Sindaco Bruno Miliadò;

il 4 marzo 2004 il Giudice monocratico del Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, dichiarava colpevole Bruno Miliadò per il reato di cui agli articoli 81 e 479 del codice penale per avere: «nella qualità di funzionario delegato per l'autentica delle firme presso il Comune di Forza D'Angrò, falsamente attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nelle domande di richieste premio di cui al regolamento C.E.E. 3007/84» e lo condannava alla pena di reclusione di anni uno;

il 24 febbraio 2005 la Corte d'appello di Messina respingeva l'appello dell'imputato e confermava la sentenza del Giudice monocratico di Messina, sezione distaccata di Taormina;

la sentenza di cui sopra passava in giudicato il 1° marzo 2006 con pronuncia della Corte suprema di cassazione;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», all'art. 58, «Cause ostative alla candidatura», al comma 1, lettera c), indica «coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati dalla lettera b)»;

Bruno Miliadò, nonostante quanto previsto dal disposto normativo citato, si candidava alla carica di sindaco del Comune di Forza D'Angrò;

il predetto decreto, all'art. 58, comma 4, prevede: «eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse»,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti si intendano porre in essere in merito alla vicenda sopra descritta;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di promuovere tutte le iniziative di competenza atte a ristabilire i principi di legalità, secondo quanto previsto dall'art. 58 del decreto legislativo 267/2000.

(4-01192)

(30 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Appare preliminarmente opportuno ricordare che la disciplina degli enti locali in Sicilia, Regione a Statuto speciale, attribuisce al Presidente della Regione e all'Assessore regionale con delega alle Autonomie locali la competenza in materia di controlli sugli organi dei Comuni, eccezion fatta per le fattispecie di scioglimento per gravi motivi di ordine pubblico e per infiltrazioni mafiose, ipotesi di competenza statale.

Detto regime specialistico si applica anche alla fattispecie cui fa riferimento l'interrogante, relativa al provvedimento di revoca dell'elezione a Sindaco del Comune di Forza d'Agrò del signor Bruno Miliadò, eletto in occasione delle consultazioni amministrative del giugno del 2006. In particolare, il signor Miliadò è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad un anno di reclusione per il reato di cui agli articoli 81 e 479 del codice penale, commesso in qualità di funzionario del comune stesso.

In base al regime ordinario (articoli 41 e 58 del decreto legislativo n. 267/2000), il Consiglio comunale, nel corso della prima seduta, deve esaminare la condizione degli eletti e, se del caso, deve dichiararne l'ineleggibilità, revocando il provvedimento. L'eventuale elezione o nomina è nulla, qualora sussista una causa ostativa alla candidatura (tra cui figura la condanna penale definitiva alla pena della reclusione superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione).

In Sicilia, alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1992 in base alle quali «Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo».

Tuttavia, a seguito della riforma costituzionale del 2001, detto Comitato è stato soppresso e ciò ha reso non esperibile il rimedio della revoca del provvedimento di convalida dell'eletto.

Al fine di promuovere una pronuncia dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla nullità delle elezioni e per le conseguenze sull'intero procedimento elettorale dell'amministrazione di Forza d'Agrò, il Prefetto di Messina ha promosso l'azione popolare prevista dall'articolo 70 del T.U.O.E.L. A tal proposito, anche il competente Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha concordato circa l'opportunità di promuovere detta azione popolare, ritenendola l'unico strumento utile ai fini della dichiarazione di nullità delle elezioni inficiate dalla condizione di incandidabilità del sindaco di Forza d'Agrò.

Si fa presente comunque che, allo stesso fine, sono stati anche presentati un ricorso al Tribunale ordinario di Messina da parte di un candi-

dato alle stesse elezioni e un atto stragiudiziale da parte di alcuni consiglieri comunali, inviato all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ed alla Prefettura di Messina per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

In accoglimento del ricorso presentato dal Prefetto di Messina, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 529/07 del 4 aprile 2007, ha dichiarato la nullità dell'elezione a sindaco nel comune di Forza D'Agrò del signor Bruno Miliadò nonché la decadenza dello stesso dalla carica.

Il 16 luglio 2007, la Corte di appello di Messina – sezione civile – con sentenza n. 382/07, ha rigettato tutti gli appelli alla sentenza 529/07.

Il successivo 23 agosto, il competente Assessorato della famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali, della Regione Sicilia, prendendo atto delle sopra citate sentenze, ha dichiarato decaduto dalla carica di Sindaco del comune di Forza D'Agrò il signor Miliadò Bruno, con i conseguenti effetti riflessi necessitati della decadenza della giunta e del consiglio comunale. Per la provvisoria gestione dell'ente è stato nominato un commissario regionale.

Per completezza di informazioni, si fa presente che sulla vicenda pende un ricorso in Cassazione presentato dal signor Bruno Miliadò.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(9 gennaio 2008)

MAGISTRELLI, AMATI, EMPRIN GILARDINI, CALVI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il 4 aprile 2007 si è verificato un nuovo grave incidente alla raffineria API di Falconara (Ancona), ovvero la fuoriuscita accidentale di olio combustibile semilavorato ATZ (alto tenore di zolfo) da una linea di movimentazione di carico della raffineria; ciò ha provocato lo sversamento in mare di materiale bituminoso che si è depositato sul fondale marino lungo la fascia litoranea che dalla centrale dell'API di Falconara prosegue fino a Senigallia;

l'entità del disastro ambientale non è ancora quantificabile: ad una settimana dall'accaduto gli organismi preposti, Regione, Comuni, ARPAM e gli stessi tecnici dell'API non hanno diffuso dati ufficiali sullo stato delle cose;

l'evento calamitoso ha interessato un territorio già altamente inquinato, tanto da essere ricompreso in uno dei siti contaminati di interesse nazionale, individuati con appositi atti del Ministero dell'ambiente, nonché inserito in un'area che è stata definita dalla Regione Marche ad elevato rischio di crisi ambientale (Area A.E.R.C.A.), per la presenza, oltre alla raffineria, di una serie di infrastrutture industriali, viarie, ferroviarie e aeroportuali;

le operazioni di recupero del materiale inquinante coordinate dalla Società Petrolchimica di Rimini, specializzata in questo tipo di operazioni, sono eseguite in modo manuale da operai di ditte incaricate dalla raffineria;

le sostanze che si sono riversate in mare sono altamente nocive sia per la flora sia per la fauna e l'accertamento di inquinamento massimo, anche in prossimità delle spiagge, ha indotto gli amministratori dei Comuni interessati ad emettere ordinanze di divieto di balneazione, incluso il divieto di accesso alla spiaggia e divieto di pesca, con il rischio di mettere ampiamente in crisi la stagione turistica ormai alle porte, nonché le attività economiche legate al settore ittico ed alimentare,

si chiede di conoscere:

quali siano state effettivamente le cause che hanno provocato lo sversamento in mare del materiale tossico, l'idoneità degli impianti nonché i dati relativi alla quantità di materiale petrolifero versato e quelli relativi ai controlli finora effettuati sul fondale marino, sulle acque e su tutta la fascia litoranea interessata;

se l'allarme sia stato dato immediatamente e in maniera tempestiva;

nel dettaglio quali interventi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, da porre a carico della raffineria API, siano in corso, nonché i tempi per la loro conclusione;

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di assicurare il controllo sul corretto svolgimento delle operazioni di bonifica;

quali procedure si intendano attivare per garantire il completo risarcimento dei danni subiti dai territori interessati.

(4-01742)

(12 aprile 2007)

RISPOSTA. – Si riferisce innanzitutto che lo stabilimento predetto risulta soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 334/99 e s.m.i., recante attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso).

Risulta, in particolare, che il gestore dello stabilimento ha presentato la notifica prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 334/99 e redatto il Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 8 dello stesso decreto.

In relazione all'incidente del 4 aprile 2007, la Direzione per la Salvaguardia Ambientale di questo Ministero ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Ancona, al Comitato Tecnico Regionale per le Marche, al Comando provinciale Vigili del fuoco di Ancona ed all'ARPA Marche, informazioni in merito sia alle circostanze dell'evento, che alle sostanze coinvolte ed alle conseguenze dell'evento.

Sulla base delle informazioni pervenute si è appreso che l'evento infortunale del 4 aprile 2007, avvenuto a seguito della perdita della tubazione n. 8 che collega il pontile alla Raffineria API, è consistito nello

sversamento in mare di un prodotto che rientra nella classe degli oli combustibili ad alto tenore di zolfo, un semilavorato destinato a successiva lavorazione.

Tale perdita è avvenuta a terra e, solo successivamente, il materiale è colato lungo la scogliera di protezione della raffineria ed è quindi finito in mare. L'avvistamento a mare di macchie di prodotto ha avuto luogo il giorno 4 aprile ad opera del personale di sorveglianza della raffineria e interessava la tratta che dal pontile va alla torcia.

Secondo le ipotesi fatte dal gestore, l'olio combustibile sarebbe fuoriuscito il 2 aprile e la mareggiata del 4 aprile lo avrebbe rimosso alla scogliera nella quale era percolato.

La stima del prodotto sversato effettuata dal gestore che tiene conto della dimensione del foro, della pressione del prodotto e dell'intero tempo di carico, è di circa 2-4 metri cubi.

La rottura della tubatura, accertata dal personale appartenente al Comando della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ancona, consiste in un foro che si è realizzato sulla parete di una porzione di tubo, molto probabilmente causato dalla corrosione.

Va evidenziato, comunque, che le cause e le responsabilità, nonché i quantitativi effettivamente sversati sono attualmente oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

In merito alle comunicazioni dell'evento alle Autorità competenti, si rappresenta che, dalle informazioni pervenute, risulta che la Ditta ha prontamente segnalato l'accaduto alla Sezione Staccata di Falconara Marittima della Capitaneria di Porto di Ancona, responsabile per la gestione ed il coordinamento delle emergenze a mare, informando dei fatti, oltre alla Autorità Marittima, anche l'ARPA Marche ed il comune di Falconara Marittima.

Invece, la Prefettura, la Protezione Civile della Regione e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona hanno evidenziato la mancata comunicazione dell'accaduto da parte della Ditta, la quale ha ritenuto l'evento non annoverabile tra gli incidenti rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 334/99 e s.m.i., giustificando in tal modo la mancata messa in atto del Piano di Emergenza Esterno previsto dallo stesso decreto.

Le successive azioni di recupero e mappatura dello stato delle contaminazioni hanno riguardato l'intero tratto di costa coinvolto dall'evento e sono state seguite dal Tavolo Tecnico istituito nella Conferenza dei Servizi del 17 aprile 2007.

La Direzione per la Protezione della Natura ha riferito che dai dati in possesso della Capitaneria, in merito alla bonifica del fondo marino risulta che, ad operazioni concluse, sono stati recuperati 1.740 kg di prodotto oleoso. Per la parte residua di olio fuoriuscito, che ha interessato la costa, non è possibile al momento stimarne la quantità, in quanto il materiale rimosso dalle spiagge è rappresentato da sabbia, ghiaia e materiale vegetale imbrattato. Comunque, per completezza di informazione, si riferisce che sono stati stoccati presso la raffineria 2.631 contenitori da 20 litri solo

in parte riempiti con il materiale rimosso dalla costa e sono stati rimossi 787 metri cubi di sabbia e ghiaia contaminata.

L'accertamento delle cause di responsabilità che hanno provocato tale evento e dei quantitativi effettivamente riversati in mare sono attualmente oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, che ha conferito l'incarico di consulenza tecnica d'ufficio per gli accertamenti del caso.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(17 dicembre 2007)

MARTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in un'area adiacente all'eliporto dell'Aeronautica militare della città di Bari, in zona Palese, è collocata una «roulottopoli» che ospita, in specie nei mesi estivi, cittadini migranti;

il centro di cui sopra è stato investito, negli anni scorsi, da numerose polemiche circa la sua gestione e il rispetto dei diritti umani delle persone in esso trattenute;

l'apertura di quel centro ha visto la contrarietà degli enti locali;

non esiste per esso una collocazione giuridica che ne possa giustificare l'apertura, poiché non è un CDI (Centro di identificazione), tipologia di centro istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 2004 recante «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato»;

nella prassi comune, riveniente dalle leggi vigenti in materia di immigrazione ed asilo, non possono esservi che tipologie di centri espressione degli *status* giuridici cui si fa riferimento;

il centro di Bari Palese potrebbe accogliere solo ed esclusivamente persone che abbiano manifestato la volontà di chiedere protezione allo Stato italiano, poiché persone che sarebbero in fase di espulsione dovrebbero essere trattenute in un CPTA (Centro di permanenza temporanea ed assistenza) e, non essendovi altre tipologie che possano usufruire e/o necessitare di simili strutture, risulta evidente che i possibili ospiti potrebbero essere solo richiedenti asilo;

precise disposizioni giuridiche collocano diversamente richiedenti asilo ed espellendi con precisi riferimenti richiamati da leggi in materia. Un approssimativo ricorso alla legge 563/95 da parte delle istituzioni competenti per territorio risulta strumentale ed infondato;

il centro di Bari Palese non può essere definito un centro di prima accoglienza poiché, come verificato da una visita dell'interrogante il giorno 2 settembre 2006, le persone trattenute nel centro trascorrono mediamente trenta giorni all'interno della roulottopoli, e non è chiaro a che titolo le persone siano trattenute in quel centro;

a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004, recante «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato» i centri di Identificazione sono solo ed esclusivamente quelli individuati come sedi delle Commissioni territoriali, di cui all'art 12 del menzionato regolamento e che non risulta avviata la procedura di cui all'art 5, commi 1, 2 e 3 , sempre del citato regolamento;

il centro di Bari Palese, non consente, per sua conformazione logistica, l'ingresso e l'uscita degli ospiti – esso si trova, infatti, all'interno di un'area militare vincolata da strettissime misure di sicurezza – prefigurando una vera e propria detenzione, che mal si concilia con lo *status* di richiedente asilo, anche sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951;

nel centro di Bari Palese alle organizzazioni di tutela dei migranti è stato impedito l'accesso ed il servizio di orientamento legale non viene erogato dall'ente gestore – Croce Rossa Italiana (CRI)- né tantomeno dagli uffici dell'Ufficio territoriale del Governo (UTG), i quali per mezzo del prefetto Schilardi, sostengono che tale servizio dovrebbe essere erogato dalla CRI;

all'interrogante non è stata fornita copia della convenzione fra l'ente gestore e la locale ufficio territoriale del Governo;

l'apertura e l'utilizzo del centro di Bari Palese produce una piena violazione delle norme internazionali (Convenzione di Ginevra – Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e di quelle nazionali, già indicate;

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuna la chiusura immediata del centro di Bari palese per quanto detto in premessa;

se non si ritenga utile dare il via alla dismissione di quel centro che tante volte, negli anni, è stato al centro di polemiche circa il rispetto dei diritti umani.

(4-00533)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – La struttura di Bari-Palese non è un centro di identificazione, ma un Centro di Accoglienza che sorge in area militare, più precisamente sulla pista dismessa dell'omonimo aeroporto militare.

Tale Centro è stato istituito nel 1997, ai sensi della legge 563/1995 e del relativo regolamento di attuazione n. 223/1996, per fronteggiare l'eccezionale arrivo di profughi dall'Albania e dalla ex Jugoslavia.

Costituito prevalentemente da *roulotte*, il Centro è stato utilizzato, negli ultimi anni, in modo non continuativo, durante i periodi di grave emergenza connessa al massiccio afflusso di extracomunitari sul nostro territorio.

Il 18 luglio del 2006, proprio in relazione a tali esigenze, il Centro è stato aperto, su autorizzazione di questo Ministero e previo provvedimento del prefetto di Bari, in regime di convenzione con la Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394

del 1999, per fornire immediato soccorso ed accoglienza ai migranti irregolari.

Su autorizzazione di questo Ministero il servizio di orientamento legale è stato svolto anche dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (C.I.R.).

Inoltre, dal 18 ottobre del 2006, è stato consentito alle associazioni di volontariato, coordinate dal comune di Bari, di poter accedere alla struttura ed offrire un servizio di assistenza ed orientamento legale ulteriore rispetto a quello assicurato per convenzione dalla Croce Rossa Italiana.

Con provvedimento del 15 novembre del 2006 è stata disposta la disattivazione del Centro, onde procedere alla sua completa ristrutturazione, al fine di assicurare migliori condizioni di accoglienza ed assistenza agli ospiti.

La ristrutturazione prevede, tra l'altro, l'istallazione di moduli abitativi prefabbricati dotati di riscaldamento/condizionamento ed arredi adeguati per la funzionalità ottimale del modulo.

È stata esperita la gara d'appalto e i lavori di riqualificazione stanno procedendo speditamente, nella prima settimana di ottobre 2007 è stata completata l'opera di bonifica del terreno da residui bellici.

A causa del massiccio afflusso di immigrati clandestini provenienti dalle coste del nord-Africa, nel mese di luglio 2007 la struttura è stata temporaneamente riaperta per fornire immediato soccorso ed accoglienza ai migranti irregolari.

Si soggiunge, infine, che poiché le Convenzioni per la gestione dei Centri, stipulate tra Prefetture ed ente aggiudicatario di una gara pubblica, non si configurano come atto riservato, può essere fatta richiesta motivata d'accesso da parte dei soggetti legittimati, ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa.

Ove tale richiesta venisse rivolta al Governo dai Parlamentari, nell'esercizio dei loro poteri di sindacato ispettivo, il Ministero dell'Interno sarebbe pronto a mettere a disposizione copia dell'atto in questione alla Presidenza della Camera di appartenenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LUCIDI

(8 gennaio 2008)

MARTONE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali, per le politiche europee e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 12 settembre 2006 il Consorzio di bonifica per la Sardegna meridionale e l'Associazione temporanea di imprese Dragados S.A. e Fincosit s.p.a. hanno sottoscritto un accordo per la devoluzione ad un collegio arbitrale dei contenziosi esistenti in ordine alla realizzazione dell'invaso di Monti Nieddu – Is Canargius, nei Comuni di Pula, Sarroch, Villa San Pietro (Cagliari);

detti lavori, consegnati il 21 gennaio 1998, sono sospesi dal febbraio 2002 e risultano attuati per meno del 20%:

il risarcimento richiesto dal consorzio di costruttori sarebbe stimabile in circa 60 milioni di euro. Il collegio arbitrale dovrebbe pronunciarsi entro 180 giorni. Il progetto riguarda in sintesi la costruzione di una diga sul Rio di Monte Nieddu (nei Comuni di Sarroch, Pula, Villa S.Pietro, in provincia di Cagliari) in località Sa Stria, alta 87 metri (17 metri per le fondazioni metri più 70 metri fuori terra), lunga 340 metri, in «calcestruzzo rullato» a gravità, con una capacità potenziale di invaso di 35,4 milioni di metri cubi di acqua; una traversa sul Rio Is Canargius in località Medau Aingiu, alta 15 metri, lunga 100 metri circa, destinata successivamente a diventare una diga alta 40 metri fuori terra, con un invaso di circa 8 milioni di metri cubi potenziali; i due invasi saranno collegati da una galleria di valico lunga circa un chilometro, mentre sono previste altre tre traverse «minori» sui Rii Lilloni, Tintioni, Palaceris con una condotta irrigua adduttrice di circa 8 chilometri. ed altre opere connesse (elettrodotti ad alta tensione a valle della diga, strade, accantieramenti, eccetera);

secondo il progetto iniziale, le previsioni di utilizzazione idrica indicavano 23.321.000 metri cubi di acqua/anno per l'irrigazione di 5.000 ettari, 6.300.000 metri cubi di acqua/anno per usi industriali, 3.500.000 metri cubi di acqua/anno per usi civili, mentre successivamente si è affermato che 21.500.000 metri cubi di acqua/anno andrebbero ad irrigare 4.590 ettari e 9.600.000 metri cubi di acqua/anno per usi civili in favore della popolazione residente (circa 30.000 abitanti);

la realizzazione dell'invaso e delle opere connesse è stata finanziata con il piano operativo plurifondo - P.O.P. 1994-1999 con 180 miliardi di lire che, però, sarebbero stati sufficienti per il solo primo lotto. In totale la spesa prevista veniva stimata in circa 250 miliardi di lire. Per rendere utilizzabile l'invaso, sarebbero stati necessari altri 125 miliardi di lire per realizzare le condutture di adduzione ed irrigazione;

dopo un paio di anni il cantiere veniva abbandonato dal consorzio spagnolo vincitore dell'appalto per presunte inadempienze del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale con una richiesta di risarcimento danni di ben 60 miliardi di lire. Con lo svanire del termine ultimo per la chiusura dei lavori del 31 dicembre 2001 sono andati persi per l'opera in argomento 38.628 milioni di lire di fondi comunitari. Ad ottobre 2005 i lavori realizzati risultavano pari al 19,46 per cento di quelli previsti. Per il termine e la funzionalità dei lavori non saranno necessari, oggi, meno di 150 milioni di euro, da richiedere sul piano operativo nazionale - P.O.N. «aree depresse»;

l'area rientra nel sito di interesse comunitario »Foresta di Monte Arcosu« (codice ITB041105) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, è tutelata con vincolo paesaggistico e rientra nel futuro Parco naturale regionale del Sulcis. Tale progetto, sulla base di diversi esposti delle associazioni ecologiste Amici della terra e Gruppo d'intervento giuridico, venne ridimensionato dal Ministero dei beni ed attività culturali (con decreto del 16 luglio 1996) e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

aveva richiesto radicali cambiamenti progettuali riguardo «il complesso delle opere» in relazione alle «destinazioni d'uso previste» ed a «misure di mitigazione e compensazione tali da evitare problemi di salinizzazione delle falde (che risultano già fortemente presenti nella zona), alterazione dei regimi idrici, compromissione di aree individuate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43, eccetera» ;

a giudizio dell'interrogante, si potrebbero raggiungere notevoli risparmi nell'uso delle acque a scopo industriale così come negli usi agricoli attraverso la scelta di diversi sistemi irrigui o di riciclaggio dei reflui;

alla luce delle mutate situazioni e delle mutate tecnologie, le associazioni ecologiste Amici della terra e Gruppo d'intervento giuridico hanno richiesto il 15 settembre 2006 che si dia luogo alla rescissione contrattuale ed al ripristino ambientale, certamente molto meno oneroso di un invaso costosissimo e di scarsa capienza utile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto;

quali iniziative intendano assumere, per quanto di competenza, avverso questa palese scarsa utilità dei finanziamenti comunitari impiegati e richiesti e contro il degrado di un sito di elevato valore naturalistico e paesaggistico in violazione del diritto nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni) e comunitario (direttiva n. 92/43/CEE);

se si intenda procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 8, comma 3, della legge 349/1986 e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine di evitare l'ennesima procedura di infrazione in sede europea in materia ambientale a causa dell'assenza di una procedura di valutazione di incidenza ambientale.

(4-00627)

(3 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Si fa presente che l'Ufficio competente di questo Ministero – Valutazione Impatto Ambientale – è stato interessato alla realizzazione della diga in questione, solo a seguito di segnalazione del Ministero per i beni e le attività culturali del 1996, con la quale si richiedeva se fosse necessario procedere all'attivazione della procedura di VIA. A seguito dell'istruttoria allora compiuta, è risultato che l'opera era stata approvata prima dell'entrata in vigore della normativa di VIA. Infatti la concessione delle acque era avvenuta nel 1975, il progetto di massima approvato nel 1970 e il progetto esecutivo nel novembre 1988.

Alla luce di quanto emerso e dalle disposizioni normative al tempo vigenti, non era stato possibile assoggettare alla procedura di VIA l'opera in quanto la stessa aveva concluso l'*iter* approvativo prima del 5 gennaio 1989, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, che disciplina la procedura di VIA ed individua le categorie di opere a cui la stessa si applica. Tuttavia, ritenendo

che sussistessero i presupposti per una più approfondita valutazione sulla effettiva necessità dell'opera e di una ridefinizione delle regole di gestione della stessa, si sollecitarono le Amministrazioni interessate a rivedere il progetto con riferimento, in particolare, all'uso delle acque, al calcolo dei fabbisogni idrici, alle mutate situazioni agricole, al risparmio della risorsa, alla possibile salinizzazione delle falde, eccetera.

Successivamente a tali fatti, la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 18 giugno 1998 ha stabilito che la data di entrata in vigore della direttiva comunitaria e quindi della normativa di VIA è da considerarsi il 3 luglio 1988. La stessa sentenza ha stabilito che alla procedura di VIA dovessero essere assoggettate anche le opere approvate prima di tale data, qualora non ancora realizzate o per la cui realizzazione si rendesse necessario il rinnovo delle autorizzazioni già avute o l'ottenimento di nuove.

Considerato che i lavori sono sospesi da anni, e che le opere ad oggi realizzate sono meno del 20 per cento del totale, e che nel frattempo nell'area sono state individuate aree SIC, si ritiene che sussistano i presupposti per applicare le norme in materia di VIA e di valutazione di incidenza.

La Direzione per la Salvaguardia Ambientale, ha provveduto a richiedere informazioni relativamente alla realizzazione della diga di Monte Nieddu, con la nota 23 gennaio 2007 n. 1930 indirizzata al Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale, alla regione Sardegna, Assessorato ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle direzioni del Ministero dell'ambiente difesa del suolo e della protezione della natura.

A seguito della richiesta è pervenuto il riscontro da parte del Consorzio di Bonifica e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Preso atto delle informazioni ricevute, la Direzione competente ha provveduto con la nota n. 9654 del 2 aprile 2007 a comunicare che il progetto doveva essere assoggettato alla procedura di VIA in quanto lo stesso era stato modificato ed era stato necessario rinnovare le autorizzazioni, altresì erano state nel frattempo individuate aree SIC quale quella di Monte Arcusu per le quali era necessario effettuare la valutazione di incidenza.

È utile fare presente che l'area interessata dall'intervento ricade nel SIC ITB041105 «Foresta di Monte Arcosu» ed è tutelata da specifici vincoli paesaggistici, oltre che destinata a parco naturale regionale.

La Direzione per la Protezione della Natura ha chiesto chiarimenti sia al Consorzio di Bonifica che alla regione Sardegna, in merito al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE «Habitat» e delle norme di recepimento nazionale.

Risulta inoltre, come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che l'opera in oggetto è stata in parte finanziata nell'Ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) dell'obiettivo 1 - 1994/99 «POM Risorse Idriche» a titolarità del Ministero delle Infrastrutture. Ulteriore canale di finanziamento del progetto è contenuto nella delibera CIPE n. 48 del 29 settembre 2004 (Legge Obiettivo); l'attivazione di tale finanziamento è stata tuttavia condizionata alla presentazione al Ministero dei tra-

sporti, da parte del Commissario Governativo per l'emergenza idrica, di apposita attestazione di avvenuta risoluzione del contenzioso insorto tra il Consorzio di Bonifica e l'Associazione di Imprese incaricata della realizzazione dell'opera.

L'insieme delle opere di sbarramento, benché ricadenti nell'ambito dell'area il cui inserimento era già previsto nella lista definitiva dei siti di importanza comunitaria da tutelare ai sensi della direttiva 92/43/CEE non avrebbe pregiudicato l'integrità del sito costruito ai margini dell'area da tutelare, ed a monte della sottostante piana da irrigare.

Come noto, per i Siti di Importanza Comunitaria, le Regioni e le Province autonome hanno la responsabilità, una volta individuato il sito, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli *habitat* naturali e di specie, nonché di evitare la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(17 dicembre 2007)

MATTEOLI, TOTARO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) rientra sotto la specifica competenza ed il relativo controllo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

nel settembre 2006 è stato nominato Commissario dell'UNIRE il sig. Guido Melzi d'Eril;

nell'aprile 2007 (delibera del Commissario n. 23 aprile 2007) è stato nominato «incaricato tris» il sig. Maurizio Mattii;

lo stesso sig. Mattii risulta essere parente dei proprietari dell'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio (Ascoli Piceno);

il sig. Mattii – stando a quanto riportato sul sito dell'UNAGT (Unione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto) – risulta essere presidente esecutivo e direttore tecnico della suddetta associazione, una delle due associazioni nazionali che riuniscono i guidatori italiani di trotto (fortemente in contrasto tra loro);

negli anni 2001-2003 il sig. Mattii ha già svolto il ruolo di «incaricato tris», in una sede esterna a quella dell'Ente (UNIRE), provocando interventi ed indagini della magistratura ordinaria e contabile;

al contrario di quanto sempre assunto di prassi in fasi di commissariamento dell'Ente non si è ritenuto di affiancare al Commissario dei sub-commissari in grado di supportare l'attività dello stesso;

nel periodo 2003-2007 il compito di «incaricato tris» è stato egregiamente svolto da un funzionario interno dell'Ente (il sig. Alfonso Ferrara), circostanza che ha prodotto, oltre ad ottimi risultati tecnici, un cospicuo risparmio per le disagate casse dell'Unire;

al sig. Mattii, oltre al ruolo di «incaricato tris», sono stati attribuiti compiti propri del Commissario, come la formulazione del calendario, la nomina delle giurie e dei commissari addetti al controllo disciplinare delle corse, l'emanazione di specifiche norme e disposizioni tecnico-procedurali e di programmazione,

si chiede di sapere:

se l'incarico al sig. Mattii non sia in contrasto con i canoni di regolarità e trasparenza che l'UNIRE ed il Ministero dovrebbero tutelare e garantire, essendo chiaro che dalle sue posizioni possono derivare vantaggi per gli iscritti dell'associazione che presiede ed i suoi parenti proprietari di ippodromi;

se l'incarico al sig. Mattii non potesse essere assegnato ad uno degli oltre 200 funzionari dell'Ente, a garanzia della trasparenza e del risparmio economico della gestione;

se non si ritenga opportuno affiancare il Commissario con più sub-commissari, i quali potrebbero svolgere per delega ed in modo corretto le funzioni attribuite impropriamente al sig. Mattii;

se esistano le condizioni per avviare una gestione ordinaria dell'UNIRE, con la nomina di un Presidente, di un Consiglio d'amministrazione e di un Direttore generale effettivo;

se non si ritenga opportuno revocare al sig. Mattii l'incarico e le competenze impropriamente attribuitegli.

(4-02313)

(4 luglio 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione riguardo la corretta gestione dell'UNIRE, secondo profili di legittimità e trasparenza, preme, innanzitutto, precisare che l'Amministrazione, per quanto di competenza, non ha mancato di interessare l'Ente al fine di acquisire ogni utile elemento al riguardo.

L'UNIRE, nel precisare che il signor Maurizio Mattii non ricopre la carica di Presidente dell'UNAGT, ha sottolineato che il conferimento dell'incarico della tris al signor Maurizio Mattii da parte del Commissario Straordinario dell'UNIRE era caratterizzato dalla gratuità e dalla provvisorietà.

Il signor Mattii, una volta intervenuta l'ordinanza di sospensiva del Consiglio di Stato relativa al provvedimento di conferimento dell'incarico di consulenza, ha provveduto a recedere dal contratto.

Quanto alla opportunità di affidare il servizio tris ad un funzionario dell'Ente, si evidenzia che, una volta a regime il servizio tris, lo stesso sarà sicuramente affidato a personale interno.

Infine, si fa presente che l'Amministrazione ha avviato le procedure per la nomina degli Organi di ordinaria amministrazione dell'Ente.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

DE CASTRO

(18 dicembre 2007)

MATTEOLI, TOTARO, MUGNAI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) rientra sotto la specifica competenza ed il relativo controllo del Ministero;

nel settembre 2006 è stato nominato Commissario dell'UNIRE il sig. Guido Melzi d'Eril, il cui incarico è stato prorogato dal Governo (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2007) fino al settembre 2007;

con delibera del Commissario n. 23 dell'aprile 2007, è stato nominato «incaricato tris» e «consulente» il sig. Maurizio Mattii;

tale nomina, peraltro già impugnata da alcuni interessati di fronte ai giudici amministrativi, pare essere in contrasto con i canoni di regolarità, correttezza, efficienza, imparzialità ed economicità che devono informare l'azione della pubblica amministrazione;

con un «avviso» pubblicato sul sito *Internet* dell'UNIRE, in data 11 luglio 2007, il Segretario generale dell'UNIRE ha indetto una ricerca di personale specializzato da assegnare all'Ufficio Tris dell'ente;

la data di scadenza per la presentazione delle domande relative a questo «para-concorso» è stata fissata per il 16 luglio 2007, non facendo fede il timbro postale di invio, con una tempistica così rapida da sembrare sospetta;

i criteri per la selezione di suddetto personale sono palesemente e volutamente indefiniti ed indeterminati, rimessi al completo arbitrio della Commissione valutatrice;

di suddetta Commissione di valutazione farà parte il sig. Maurizio Mattii, nella sua non meglio definita qualifica di «consulente tecnico» del Commissario;

l'UNIRE con questa procedura anomala mira ad instaurare rapporti di lavoro atipici (mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa), della durata di 6 mesi, che comporteranno comunque costi aggiuntivi per l'ente pari ad oltre 150.000 euro (26.100 euro mensili per 6 mesi);

l'UNIRE ha una pianta organica di oltre 200 dipendenti;

l'UNIRE si trova in una situazione economica quantomeno precaria, come si può facilmente apprendere dalle continue notizie di stampa in tal senso e come è confermato dalla diminuzione del montepremi per l'anno 2007, nonché dai vari tentativi di rendere sempre più economica, anche a discapito dell'efficienza amministrativa e della regolarità del controllo delle corse, la gestione ordinaria dell'attività istituzionale dell'ente,

si chiede di sapere:

se la procedura di selezione di personale aggiuntivo da destinare all'Ufficio Tris dell'UNIRE, effettuata con modalità di dubbia trasparenza e regolarità, non sia in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa ed alle ordinarie modalità di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso;

se sia opportuno l'ulteriore potenziamento dell'Ufficio Tris dell'UNIRE, con un notevole aggravio per le finanze dell'ente, visto il momento particolarmente delicato da un punto di vista economico che l'UNIRE stesso sta attraversando;

se non sarebbe opportuno invece che l'UNIRE tornasse alla gestione ordinaria, mediante il personale organico, della Corsa Tris, sia considerando i costi aggiuntivi che derivano all'ente dall'incarico al sig. Maurizio Mattii che quelli che sorgono da questa procedura di ricerca di nuovo personale per l'Ufficio Tris, sia considerando i risultati economici negativi che stanno caratterizzando la gestione della Corsa Tris dal conferimento dell'incarico al sig. Maurizio Mattii sino ad oggi;

se rispondono alle linee di indirizzo politico del Governo, finalizzate alla progressiva riduzione del numero dei lavoratori atipici, le ricerche di personale come quella oggetto di questa interrogazione, caratterizzate da contratti di collaborazione coordinata e continuativa dalla breve durata e sottoposte sia nella fase di selezione che per eventuali rinnovi, al gradimento di soggetti esterni all'amministrazione, come il sig. Maurizio Mattii.

(4-02574)

(8 agosto 2007)

RISPOSTA. – L'interrogazione pone l'accento sulla gestione dell'UNIRE, sotto il profilo della legittimità e trasparenza, con particolare riguardo alla posizione del Sig. Maurizio Mattii.

In merito, l'Amministrazione, per quanto di competenza, ha acquisito ogni utile elemento dall'Ente.

L'UNIRE, nel precisare che il Sig. Maurizio Mattii non ricopre la carica di Presidente dell'UNAGT, ha sottolineato che il conferimento dell'incarico della tris da parte del Commissario Straordinario dell'UNIRE era caratterizzato dalla gratuità e provvisorietà.

Il Sig. Mattii, una volta intervenuta l'ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato relativa al provvedimento di conferimento dell'incarico di consulenza, ha provveduto a recedere dal contratto.

Infine, nell'evidenziare che, una volta a regime il servizio tris, l'incarico sarà affidato ad un funzionario dell'Ente, si fa presente che l'Ammi-

nistrazione ha avviato le procedure per la nomina degli Organi di ordinaria amministrazione dell'Ente.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

DE CASTRO

(18 dicembre 2007)

NARDINI. – *Ai Ministri della salute e dell'interno.* – Premesso che:

l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari), da anni, è al centro di una disputa in merito alla reale natura giuridica dello stesso e alla dibattuta autonomia statutaria dell'ente ospedaliero, ed ancora, in ordine all'esercizio da parte degli organi amministrativi che dirigono il Miulli delle proprie prerogative in modo conforme alla legge vigente, soprattutto in riferimento ai rapporti di lavoro instaurati con il personale dipendente dall'ospedale stesso e alle diverse decisioni e scelte intraprese in ordine alla gestione aziendale;

in base ad una ricostruzione storica, a partire dalla nascita dell'ospedale Miulli, si rileva che:

con negozio di fondazione (testamento) nel 1712 l'avv. Francesco Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) dona al preesistente ospedale il suo ingente patrimonio, «all'ospedale di Acquaviva seu li poveri infermi», incaricando dell'amministrazione l'Arciprete o, in caso di mancata accettazione o di inadempienza, il Sindaco di Acquaviva;

nel 1733 l'ospedale entra in funzione ed è soggetto alla tutela e vigilanza del Consiglio generale degli Ospizi;

con regio decreto del 27 dicembre 1896, viene adottato lo Statuto organico dell'ospedale Miulli, in attuazione della legge 6972/1890 sulle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e del relativo regolamento n. 1007 del 1862, in base ai quali l'assistenza viene laicizzata e l'ospedale viene obbligato a procedere alla revisione delle Tavole di fondazione ai sensi dell'art. 93 (cioè per la parte concernente il conferimento delle doti, dette maritaggi) e dell'art. 70 (per la parte che riguardava l'obbligo settimanale di confessarsi e in caso di rifiuto le dimissioni forzate, prescrizione in palese contrasto con l'art. 70 stesso che imponeva alle opere pie l'assistenza gratuita agli aventi titolo «senza distinzione di culto religioso, o di opinioni politiche»). Venne perciò redatta una proposta di Statuto organico, conforme alla legge 6972, Statuto che fu approvato – «vedute le relative deliberazioni di detta Amministrazione, del Consiglio comunale di Acquaviva e della Giunta Provinciale Amministrativa e udito il parere del Consiglio di Stato» – con il citato regio decreto 27 dicembre 1896 «con la seguente modificazione: nell'art. quarto dopo le parole di questa città si aggiungerà questo inciso e in mancanza di entrambi da un delegato nominato dal Consiglio Comunale» (si veda Archivio Centrale dello Stato Decreti Reali Ospedale Miulli 27/12/1896, busta 329). Sostanzialmente, il decreto reale conferma le clausole testamentarie e affida il compito di governatore all'Arciprete o in mancanza ad un Delegato desi-

gnato dal Consiglio comunale di Acquaviva. È da notare che la presenza, fra gli amministratori supplenti, di un delegato nominato dal Consiglio comunale, oltre a rispondere alla prescrizione dell'art. 19 del Regolamento di secuzione della legge 6972/1890, riconosce un diritto di fondazione del Comune;

dal 1733 al 1972 l'ospedale è stato soggetto alla vigilanza e tutela del potere governativo (Consiglio generale degli Ospizi, Giunta provinciale amministrativa e Comitato assistenza e beneficenza);

approvata la legge 132/1968, riforma ospedaliera, non essendo riuscito il tentativo di esonerare dalla riforma gli ospedali retti da ecclesiastici, il Governatore del Miulli, dichiarando l'ospedale pertinenza della Chiesa Palatina di Acquaviva (che «nulla hanno di ecclesiastico, sono istituti civili perché creati dalla potestà civile e strettamente laicali» – Corte di Cassazione dell'11 aprile 1875, n. 7901), riesce a far passare l'ospedale come un ente di natura ecclesiastica, stravolgendo il significato dei controlli e della vigilanza governativa, come «intesi solo a controllarne la gestione in ordine ai riflessi pubblici della sua attività assistenziale»;

il valore dichiarativo del regio decreto del 27 dicembre 1896, che adotta lo Statuto organico dell'ospedale Miulli, non solo è stato affermato solennemente dalla Cassazione a S.U., ma fatto proprio dalla direttive della Commissione episcopale italiana che nel 1982 ha affermato: «non sono fondazioni di culto le fondazioni istituite da privati senza alcun intervento dell'autorità ecclesiastica, cioè le masse di beni che hanno personalità giuridica non come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma come IPAB, ai sensi della legge 6972/1890, tali fondazioni non sono persone giuridiche canoniche, soggette al Vescovo diocesano ed i loro beni non fanno parte del patrimonio ecclesiastico»;

l'ospedale Miulli, fino al rilascio dell'attestato del Direttore generale del Ministero dell'interno del 1° ottobre 1987, che ignora il regio decreto del 1896, vive come Opera pia convenzionata, anche se partecipa a pieno titolo come ente pubblico alla ripartizione del Fondo regionale ospedaliero. Sulla liceità e legittimità di questo attestato è sufficiente citare il parere del Consiglio di Stato V Sezione 19 ottobre 1917: «Non è consentito all'amministrazione di procedere alla classificazione di un istituto di pubblica beneficenza per attribuirgli un altro stato giuridico»; o quello del 12 febbraio 1960 sentenza 114 che recita: «è da escludere, pertanto, che un ente pubblico possa venir meno per un atto del potere esecutivo, se la soppressione non è prevista da una espressa norma di legge»;

dall'ottobre 1987 comincia la cosiddetta Ecclesiasticità dell'Ospedale Miulli: fallito il tentativo di rinunciare al trattamento pubblico in godimento dalla data di istituzione dell'INADEL con passaggio all'INPS, per una ribellione del personale, il Governatore fa approvare dal Ministero della sanità, Direzione generale professioni Sanitarie, un regolamento con cui si inventa una pretesa dipendenza dell'Opera pia ospedale Miulli dalla diocesi Gravina-Altamura-Acquaviva e si parla timidamente di inesistenti finalità di culto. Da questo momento il Vescovo-Governatore, che si autonoma anche Direttore generale, si comporta come un *dominus* e compie

una serie di atti che compromettono la vita dell'Opera pia (vende la vecchia sede dell'ospedale all'INAIL con un'ipoteca di 68 milioni di euro a favore della Cassa di Risparmio ed in palese violazione della legge 833/1978 che vieta l'alienabilità dei beni delle Opere pie e la possibilità di essere oggetto di diritti a favore dei terzi);

considerato inoltre che:

su istanza del Governatore la Regione Puglia, il 8 gennaio 1973, decreta, in netto contrasto con la normativa vigente, che l'Opera pia Ospedale Miulli è classificata ospedale regionale;

tutto quanto sopra denunciato avviene nel totale disinteresse dell'autorità governativa – tenuta ad esercitare il controllo e la vigilanza sulle fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del codice civile – e che ostentatamente ignora la pronuncia della Cassazione a sezioni unite sul valore dichiarativo di IPAB dei regi decreti e la convergente opinione della Conferenza episcopale che esclude che in presenza di regi decreti si possa parlare di enti ecclesiastici soggetti al Vescovo. Tutto ciò in palese violazione degli interessi del Comune, cui vanno gli immobili ed il patrimonio, per il processo di attrazione comunale avvenuto in base alle leggi vigenti;

far passare per ente ecclesiastico un ospedale che, se fosse realmente dipendente da un ente ecclesiastico, apparterebbe al settore produzione di beni e servizi e sarebbe soggetto a tutte le disposizioni vigenti in materia tributaria, rappresenta un atto grave anche perché consente di superare le norme vigenti per gli ospedali in relazione alle assunzioni nel pubblico impiego, oltre che di lucrare di molti benefici fiscali, quali per esempio l'illecita esenzione dall'ICI e dagli oneri di urbanizzazione, pur avendo il Comune speso due miliardi di vecchie lire per la fogna al Monoblocco di Collone,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare al fine di precisare definitivamente la reale natura giuridica dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, adottando altresì, ove si rendesse opportuno, gli atti consequenziali, anche al fine di dare certezza ai lavoratori assunti in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al rispetto dei diritti contrattuali siglati tra le parti, nonché al fine di assicurare alle comunità locali la garanzia degli *standard* assistenziali forniti, anche in relazione alle scelte politiche e gestionali dell'ente Miulli.

(4-01370)

(15 febbraio 2007)

RISPOSTA. – La problematica relativa alla natura giuridica dell'Ospedale «Francesco Miulli» di Acquaviva delle Fonti (BA), è stata recentemente oggetto di ulteriore esame, da parte del Ministero dell'Interno, a seguito di richieste di chiarimenti, pervenute dal Sindaco dello stesso Comune e dall'associazione «Pro Fondazione Miulli», soprattutto in ordine al rilascio dell'attestato ministeriale dell'ottobre 1987, sul quale anche l'interrogante ha espresso delle riserve.

Dalla ricostruzione della vicenda, è emerso che il TAR di Bari con sentenza del 26 aprile 1977, all'esito di una accurata e dettagliata disamina, aveva concluso – anche sulla scorta di concordanti precedenti giurisprudenziali – per la qualificazione dello stesso ospedale quale «ente ecclesiastico munito di personalità giuridica pubblica», con le conseguenti declaratorie del carattere pubblico del rapporto d'impiego intercorrente tra di esso ed il proprio personale, nonché della competenza esclusiva del giudice amministrativo.

Lo stesso TAR aveva rilevato che l'ospedale in epoca pre-concordataria aveva natura di ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica civile, conservata anche successivamente ai sensi dell'art. 29, lettera a), del Concordato lateranense; tale disposizione riconosceva, infatti, la perdurante soggettività giuridica degli enti ecclesiastici che fossero già in possesso della personalità giuridica da epoca anteriore al 7 giugno 1929.

Successivamente alla pronuncia del TAR il Ministero dell'interno, una volta accertata la ricorrenza di tutti i presupposti di legge (sostanzialmente il provvedimento di erezione canonica e la pregressa storica acquisizione di soggettività giuridica nell'ordinamento italiano, oltre all'assenso dell'Autorità ecclesiastica e alla mancanza di cause estintive della personalità), ha quindi proceduto al rilascio dell'attestato ministeriale di cui trattasi a favore dell'ente.

Tale provvedimento, di competenza del Ministero dell'interno, come noto, può essere allegato alla domanda di iscrizione degli enti ecclesiastici nel registro delle persone giuridiche in luogo del decreto di riconoscimento della personalità, quando risulti che l'ente interessato ne sia in possesso da epoca pre-concordataria, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33.

In seguito a tale rilascio, il Tribunale di Bari ha provveduto all'iscrizione dell'ente ecclesiastico in parola nel registro delle persone giuridiche il 19 dicembre 1987.

Allo stato, non si evidenziano elementi che suggeriscano di rivedere la qualificazione giuridica dell'ente in questione, né risultano venuti meno i presupposti che portarono al rilascio dell'attestato.

Le ulteriori considerazioni svolte nell'interrogazione in esame a proposito della classificazione dell'Ospedale Miulli, della carenza di controllo e vigilanza sulle fondazioni, delle assunzioni di personale ed altro, riguardano tematiche che esulano dalla competenza del Ministero dell'interno in quanto investono un soggetto giuridico assolutamente autonomo, in special modo per quanto riguarda l'amministrazione dei beni da parte dell'Autorità ecclesiastica competente, finalizzata ad attività strumentale per la rea-

lizzazione del fine religioso «costitutivo ed essenziale» dell'ente in questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LUCIDI

(8 gennaio 2008)

NIEDDU. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nella seduta della IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati di martedì 15 maggio 2007, nell'ambito di una indagine conoscitiva sulle servitù militari, è stato audito il Ministro;

in tale circostanza il Ministro ha dichiarato quanto segue: «È in corso un confronto giuridico con la regione Sardegna che, richiamando il proprio statuto di regione autonoma, sostiene che i beni dismessi dallo Stato debbano passare direttamente alla regione ed eventualmente l'intesa debba avvenire in seguito con la regione stessa. Avverso questa interpretazione, l'Ente parco della Maddalena ha presentato vari documenti in cui veniva richiamato sia l'accordo Stato-regione per l'istituzione del parco nazionale, sia la legge n. 10 del 1994, istitutiva del parco stesso, che prevedevano il passaggio delle competenze dei beni dismessi al parco nazionale. In merito a tale interpretazione è stata interessata l'Avvocatura dello Stato che ancora non ha fornito risposta»,

l'interrogante chiede di sapere se tale risposta sia stata nel frattempo fornita, e, in caso positivo, se non ritenga di pubblicizzarne il contenuto nelle sedi più opportune.

(4-02790)

(3 ottobre 2007)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo con cui l'interrogante chiede al Ministero dell'ambiente se l'Avvocatura dello Stato ha espresso parere sul confronto giuridico tra Regione Sardegna e l'Ente Parco Nazionale di La Maddalena sorto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle servitù militari svoltasi nella Commissione Difesa della Camera, si informa che, sollecitata, l'Avvocatura dello Stato ha risposto con nota del 18 luglio 2007. Con la succitata nota l'Avvocatura ha reso noto che l'interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo del 18 settembre 2006 n. 267 «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, recante modifiche al DPR 19 maggio 1949 n. 250 in materia di demanio e patrimonio» discende la risoluzione non solo della questione dell'esistenza del diritto dell'Ente Parco di La Maddalena di ottenere il trasferimento di alcuni beni dismessi dallo Stato, ma anche dell'assetto proprietario della Regione Sardegna.

Rispetto alla delicatezza delle questioni prospettate e delle possibili soluzioni, l'Avvocatura ha inoltre fatto presente che il Comitato Consul-

tivo al quale è stata rappresentata la proposta di parere di massima ha disposto una istruttoria diretta a conoscere l'avviso di tutte le Amministrazioni interessate, che l'Avvocatura stessa ha provveduto a segnalare alle parti interessate (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, all'Ente parco Nazionale della Maddalena, al Ministero dell'Ambiente, all'Agenzia del Demanio Direzione Generale, nonché alla filiale di Cagliari di quest'ultima).

Al di là di ogni questione proprietaria, comunque si ritiene che il problema principale sia quello della destinazione d'uso dei beni. Questa non può che essere elaborata all'interno degli strumenti di pianificazione del Parco (Piano del Parco di competenza dell'Ente, Piano di sviluppo socio-economico di competenza delle comunità locali), che per loro natura necessitano sia di un approccio condiviso che di una approvazione finale che, ai sensi di legge, coinvolga pienamente ed imprescindibilmente la Regione.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(17 dicembre 2007)

PALUMBO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

in data 22 giugno 2006 la Getronics Italia, una delle principali aziende del settore informatico italiano, impegnata in importanti progetti e commesse con la pubblica amministrazione, viene acquisita da Eutelia S.p.A. e Finanziaria Italiana S.p.A; tale acquisizione è avvenuta al prezzo simbolico di un euro ed è stata effettuata tramite una società «veicolo» dal nome Eunics. La società Eutelia, che nasce dalla fusione delle aziende Plug It, Edisontel, NTS e Noicom, è quotata nella borsa italiana, eppure essa non consolida il bilancio di Eunics;

nel primo trimestre del 2007 Eunics perfezionerà anche l'acquisto della Bull Italia;

per l'importanza dell'azienda Eunics (parte dell'ex gruppo Olivetti), per le oltre 2.000 risorse complessivamente impiegate, già coinvolte in passato da provvedimenti per crisi e ristrutturazioni, e per la strategicità del settore questa vertenza è da tempo seguita e monitorata dal Ministero dello sviluppo economico;

dai comunicati e dalle posizioni aziendali di Eutelia ed Eunics si evince che il progetto industriale di questa operazione di integrazione dovrebbe caratterizzarsi anche sulla valorizzazione delle professionalità e del *know-how* delle risorse di entrambe le aziende e che sarà operato unicamente nella direzione dello sviluppo commerciale e sulla razionalizzazione dei costi, senza ricorrere ad operazioni di mobilità o comunque di riduzione delle risorse interne. Lo stesso ministro Bersani in sede parla-

mentare ha confermato che: «La società Eutelia ha comunque dichiarato l'impegno a mantenere immutati tutti gli assetti occupazionali»;

dalle informazioni e dai comunicati sindacali emerge, invece, un quadro radicalmente opposto, con forti criticità su quelle che sono le relazioni sindacali ed industriali, come acquisito dallo stesso Ministero dello sviluppo economico nei verbali d'incontro sulla vertenza, a partire da quello del 13 luglio 2006, nel quale si può leggere testualmente: «È emersa comunque l'esigenza che Eunics/Eutelia rifugga da comportamenti non corrispondenti ad una corretta dialettica sindacale e si adegui a schemi di relazioni industriali, pienamente corrispondenti alle norme ed alle prassi, che valorizzi il ruolo delle rappresentanze aziendali»;

corrette e normali relazioni sindacali ed industriali sono state più volte auspiccate non solo dal Ministro, ma più volte e con forza, dal sindacato nazionale e territoriale della Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil e dalle stesse rappresentanze sindacali unitarie in azienda, con vari comunicati, prese di posizione ed anche mobilitazioni nel gruppo Eunics con l'articolazione di vari scioperi;

sono documentabili molteplici episodi in cui Eunics ha palesemente messo in discussione il sindacato dei lavoratori e la sua rappresentanza e rappresentatività, effettuando anche una sistematica disinformazione con comunicazioni dirette verso i lavoratori, assemblee svolte direttamente dall'Amministratore delegato anche su temi sindacali e con l'uso mediatico di strumenti impropri, come ad esempio l'utilizzo di un *blog* pubblico sulla rete di *Internet*, delegittimando di fatto il diretto confronto con le rappresentanze sindacali unitarie sulle materie normative e contrattuali interne all'azienda;

recentemente Eunics ha licenziato in tronco alcuni impiegati, senza neanche attivare la procedura di contestazione prevista dal contratto nazionale di lavoro e dalle leggi vigenti. Questi fatti si configurano, a giudizio dell'interrogante, come una non chiara operazione di epurazione, con licenziamenti collettivi *ad personam*, che violano e mettono in discussione il sistema delle relazioni e delle tutele sindacali del rapporto di lavoro;

la totale assenza di corrette relazioni sindacali, i molteplici atti unilaterali, l'utilizzo di procedure antisindacali e norme generali (quali gestione presenze ed accessi, orari di lavoro, organizzazione, trasferimento sedi) non concordate con le organizzazioni dei lavoratori e l'impedimento delle riunioni del coordinamento sindacale nazionale, bloccandone ultimamente di fatto la regolare attività, ha portato addirittura le organizzazioni sindacali di Fim-Fiom-Uilm a dare mandato ai propri legali di verificare i presupposti della denuncia verso Eunics per attività antisindacale. Anche nelle società controllate dal gruppo il sindacato ha censurato e si è opposto ai comportamenti antisindacali posti in essere dalla proprietà,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritenga necessario intervenire, e con quali provvedimenti, al fine di:

ripristinare, in questa azienda, un corretto e normale quadro di relazioni sindacali ed industriali, visto il frequente degenerare dei rapporti, singoli e collettivi, verso il preoccupante aumento del contenzioso legale;

tutelare i livelli occupazionali di questa grande azienda garantendo tutte le professionalità in essa presenti;

disporre verifiche ispettive per accertare se nel caso dei licenziamenti, effettuati presso la sede di Napoli, siano state violate le norme contrattuali, le leggi o si siano stati compiuti atti discriminatori o illegittimi;

se il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga necessario intervenire, e con quali provvedimenti, al fine di:

svolgere incisivamente un ruolo da garante, così come richiesto dallo stesso sindacato nazionale di Fim-CISL, Fiom-CGIL e Uilm-UIL, sulle condizioni dei lavoratori assicurando una prospettiva di sviluppo occupazionale solida, ai vari livelli, di un'azienda che ha utilizzato ed intende continuare a giovare di risorse finanziarie pubbliche e supporto del Governo. Si ricorda, a tal proposito, che le commesse, i progetti ed il fatturato di questa azienda provengono largamente dalla pubblica amministrazione locale e centrale (Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero della giustizia, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). La stessa Eutelia ha licenze ed autorizzazioni pubbliche per operare nel campo delle telecomunicazioni.

(4-01141)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione relativa alla Società Eunics/Eutelia si rappresenta quanto comunicato, a seguito di accesso ispettivo, dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli.

La società in argomento ha effettuato due licenziamenti sui quali è in atto un contenzioso di natura privatistica che, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla Responsabile del Controllo nonché dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, non sembrano riconducibili ad un intento discriminatorio dell'azienda. Non è, inoltre, lamentata la sussistenza di pratiche strettamente discriminatorie o antisindacali.

Per quanto attiene all'aspetto occupazionale, si fa presente che, a tutt'oggi, non risultano pervenute richieste di incontro presso il Ministero del lavoro né di concessione di trattamento CIGS.

Secondo quanto comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, il 28 febbraio scorso, nel corso di un incontro presso l'Amministrazione medesima, la società in questione ha espresso l'intendimento di procedere alla definizione di metodologie e strumentazioni finalizzate ad instaurare nuovi e più saldi rapporti con le Organizzazioni sindacali, anche attraverso

la costituzione di una unità organizzativa in grado di promuovere un nuovo modello di relazioni industriali all'interno del gruppo societario.

In considerazione di questo, tenuto conto anche dell'importante ruolo che la società citata sta acquisendo sul mercato, la predetta Amministrazione ha confermato la disponibilità a tenere aperto un tavolo di confronto con le parti al fine di verificare gli adempimenti dell'azienda.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale*

RINALDI

(20 dicembre 2007)

PELLEGATTA, PALERMI, TIBALDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

a Reggio Emilia, all'interno di un terreno di oltre 10.000 metri quadrati di proprietà dell'Istituto delle Suore del Buon Pastore, ha sede dal 1982 una scuola per l'infanzia denominata «Miro», federata FISM e in convenzione con il Comune di Reggio Emilia;

la scuola materna «Miro» è attualmente gestita da una cooperativa sociale di ispirazione cattolica, denominata «Sila», che impiega una ventina di addetti tra educatori e operatori e ospita circa 100 bambini;

nel Piano regolatore generale del 1988 l'area in questione era destinata a «Zona per attrezzature generali» e prevedeva servizi sociali di quartiere e attrezzature culturali; nel PRG vigente, invece, risalente al 1999, la destinazione d'uso è trasformata in «Edifici residenziali con giardino»;

non appena ottenuto il cambio di destinazione d'uso, i proprietari hanno espressamente chiesto di rientrare in possesso dell'area e dell'edificio utilizzati per la scuola materna «Miro», pur non risultando alcun contrasto tra le finalità dell'Istituto Buon Pastore e una scuola di ispirazione religiosa come quella gestita dalla cooperativa «Sila»; ottenuta poi una sentenza favorevole, l'Istituto ha provveduto subito allo sgombero, al fine di ottenere il rilascio degli immobili;

l'Istituto Buon Pastore pare volutamente ignorare la possibilità di mantenere operativa la scuola anche all'interno di un eventuale tessuto residenziale che si potrebbe realizzare sull'area in oggetto, visto che il PRG consente di mantenere volumi edificabili sufficienti anche conservando l'area dell'attuale asilo;

il Comune di Reggio Emilia ha assegnato alla scuola materna «Miro» una nuova area in via Settembrini per la costruzione di una nuova scuola, ma dal momento della firma della convenzione dovranno passare 24 mesi per il termine dei lavori;

l'ispezione sulla sicurezza all'interno del «Miro» richiesta dall'Istituto Buon Pastore ha evidenziato carenze che i gestori dell'asilo potrebbero recuperare, come sancito dalle norme vigenti, entro il 2009 e che non impongono, quindi, loro uno sfratto immediatamente eseguibile; in

tal caso i genitori e i gestori della scuola materna hanno avanzato una richiesta di proroga del provvedimento di sfratto ma, nonostante questo, il Giudice ha respinto la loro richiesta e autorizzato lo sgombero della struttura;

non esiste al momento nelle immediate vicinanze del «Miro» un'altra struttura attrezzabile che possa evitare alle famiglie e ai bambini un aggravio di costi e tempi,

per sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, nel rispetto delle autonomie istituzionali, voglia porre in essere al fine di assicurare, di concerto con le istituzioni locali, la continuità del servizio.

(4-03032)

(13 novembre 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo sono stati interessati i competenti uffici scolastici territoriali, i quali hanno fatto presente che sulla vicenda, che si trascina da almeno 10 anni, si è pronunciata l'autorità giudiziaria affermando il diritto della proprietà ad ottenere i locali e recentemente, il 5 novembre 2007, ha reso esecutivo lo sfratto della scuola per l'infanzia.

Il giudice del Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto valide le ragioni delle suore del Buon Pastore di venire in possesso dell'immobile per le finalità dell'istituto religioso.

La decisione del Tribunale ha fatto nascere la protesta dei genitori degli alunni e del personale scolastico della scuola dell'infanzia che ha avuto ampia eco nei *mass media*, anche per la platealità di alcune manifestazioni che hanno coinvolto i bambini.

Da informazioni assunte, risulta che la cooperativa sociale «Sila» ritiene di continuare ad utilizzare gratuitamente l'immobile, come fa dal 1982 ed ottenere ulteriori proroghe, l'ultima risale al 2005, in attesa dei finanziamenti per la costruzione di un nuovo edificio, per il quale il comune di Reggio Emilia ha già individuato un'apposita area.

Anche il Vescovo di Reggio Emilia e Guastalla si è impegnato direttamente, incontrando più volte i responsabili della cooperativa, del Comune di Reggio Emilia e dell'istituto delle suore del Buon Pastore.

È stata accolta dalle parti la proposta di mediazione avanzata dal Comune di Reggio Emilia che consente la proroga dello sfratto fino al 15 giugno 2008. Per il prolungamento estivo delle attività della scuola «Miro» l'amministrazione comunale si impegna ad individuare una soluzione nelle proprie strutture. L'accordo è stato annunciato ufficialmente con comunicato stampa dal Comune di Reggio Emilia.

L'ufficio scolastico provinciale ha anche fatto presente che ha seguito l'evolversi della delicata vicenda con la massima prudenza, nel rispetto delle autonomie istituzionali coinvolte e delle decisioni dell'autorità giudiziaria e che vigilerà sul regolare funzionamento della scuola al fine di ac-

certare il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento della parità scolastica.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(3 gennaio 2008)

QUAGLIARIELLO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.*

– Premesso che:

il Venezuela è sempre stato uno dei Paesi a richiamo turistico per i cittadini europei ed italiani: sono numerosi, infatti, gli operatori turistici, europei e italiani, che hanno direttamente investito in quel Paese;

da tempo le cronache che giungono dal Venezuela denunciano una diffusa recrudescenza della criminalità e un alto livello di rischio in particolari zone del Paese;

il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia (ACI), mette a disposizione del cittadino – attraverso il sito *web* «www.viaggiare Sicuri.it» – informazioni di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza;

il 27 settembre 2006 in Venezuela, nella rinomata località turistica dell'arcipelago caraibico Los Roques, veniva tragicamente assassinata, in circostanze ad oggi non ancora chiarite, la signora Elena Vecoli, cittadina italiana in viaggio di nozze nel Paese sud americano;

con un'interrogazione a risposta scritta del 28 settembre 2006, presentata alla Camera dei Deputati dagli onorevoli Migliori e Ulivi, si chiedeva al Ministro degli affari esteri quali iniziative urgenti intendeva assumere per informare tempestivamente i cittadini italiani e gli operatori turistici circa le reali condizioni di rischio presenti in Venezuela;

con lettera del 16 ottobre 2006, indirizzata al Ministro degli affari esteri, e con lettere, rispettivamente del 6 novembre 2006 e del 6 marzo 2007, indirizzate al Ministro della giustizia i familiari della defunta signora Vecoli denunciavano la carenza di informazioni del sito *internet* «viaggiare Sicuri» dove, alla data della comunicazione, nella sezione «zone sicure» della scheda-paese dedicata al Venezuela era riportata la seguente dicitura: «anche se si assiste a un generale peggioramento delle condizioni di sicurezza in tutto il Paese, la maggior parte delle località ad alta affluenza turistica (arcipelaghi caraibici od accampamenti nella zona amazzonica) non presenta particolari rischi»;

le missive dei familiari della signora Vecoli indirizzate al Ministro della giustizia, inoltre, reclamavano informazioni e assistenza per conoscere lo stato delle indagini in corso, in Italia e in Venezuela;

considerato che:

l'assistenza per i nostri connazionali che si recano all'estero prevede anche un corretto e costante flusso di informazioni riguardo i Paesi esteri;

non si sono registrati eventi, o notizie, tali da prevedere un miglioramento degli *standard* di sicurezza in Venezuela, ma al contrario le notizie apparse sugli organi di stampa lasciano presumere che la condizione socio-politica del Venezuela è in una fase di involuzione tale da mettere a rischio oltre che la sicurezza dei nostri connazionali anche gli investimenti degli operatori economici nazionali;

alla data odierna, la sezione «zone sicure» della scheda-paese dedicata al Venezuela, nel sito internet «www.viggiaresicuri.it» è stata modificata rispetto a quanto riportato un anno fa, è stata infatti eliminata la dicitura: «anche se si assiste a un generale peggioramento delle condizioni di sicurezza in tutto il Paese», favorendo, a parere dell'interrogante, l'errata percezione che le condizioni di sicurezza del Paese sud americano siano migliorate;

a un anno esatto dal tragico evento le indagini svolte, oltre che in Venezuela, anche in Italia, presso la Procura della Repubblica di Firenze non hanno prodotto alcun risultato,

si chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri ritenga effettivamente migliorate le condizioni di sicurezza per i nostri connazionali che viaggiano in Venezuela e quali iniziative il Ministro degli affari esteri intenda adottare affinché il sito internet «viaggiare sicuri» fornisca informazioni, le più attendibili possibili, per coloro che si recano in Venezuela;

quali iniziative, i Ministri in indirizzo, intendano assumere, anche nei confronti delle autorità venezuelane, per garantire il proseguimento delle indagini sull'omicidio della signora Elena Vecoli affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia;

se il Ministro della giustizia ritenga di esercitare le proprie prerogative affinché venga garantito, anche per ciò che concerne i filoni italiani, che le indagini sull'omicidio della nostra connazionale siano svolte nella maniera più ampia possibile.

(4-02751)

(27 settembre 2007)

RISPOSTA. – Il caso della connazionale Elena Vecoli, barbaramente uccisa il 27 settembre 2006 mentre si trovava in vacanza nell'arcipelago di Los Roques in compagnia del marito, è stato sin dal suo sorgere oggetto della massima attenzione sia da parte di questo Ministero che dell'Ambasciata e del Consolato generale d'Italia a Caracas. Oltre all'assistenza fornita alla famiglia della signora Vecoli, al fine di rendere quanto più rapida possibile la traslazione della salma in Italia, sono stati compiuti vari e pressanti interventi presso le autorità venezuelane finalizzati alla cattura dei sospetti responsabili dell'omicidio, già individuati ma non ancora assicurati alla giustizia. La tragica vicenda della connazionale è stata da ultimo sollevata dall'Ambasciata in occasione di un recente incontro con il Capo di Gabinetto del Ministro degli esteri venezuelano, al quale non si è

mancato di reiterare la richiesta di ulteriori sforzi per giungere alla cattura dei presunti esecutori dell'omicidio della signora Vecoli.

Le stesse autorità venezuelane stanno acquistando consapevolezza del problema della sicurezza dei turisti e stanno adottando adeguate misure per assicurare una più puntuale azione di contrasto alla criminalità, soprattutto nelle principali zone turistiche del Paese: a tale proposito, non va dimenticato che ricade sul Governo venezuelano la responsabilità del controllo del territorio, che si estende anche alla materia della protezione degli stranieri.

Tuttavia, dagli elementi sinora raccolti, l'omicidio della signora Vecoli sembrerebbe riconducibile ad una vendetta privata, con tragico scambio di persona, e non pare quindi legato ad una recrudescenza della criminalità contro i turisti.

In merito ai contenuti del sito *Internet* www.viaggiasesicuri.it, si fa presente che tanto l'«avviso particolare», quanto la «scheda viaggiatori» pubblicati sul sito danno conto di come la situazione della sicurezza in Venezuela si stia significativamente deteriorando e forniscono utili suggerimenti sulla condotta da adottare.

La sezione «zone sicure» rientra nel paragrafo «sicurezza» della scheda viaggiatori. All'inizio del paragrafo, come introduzione alle successive sezioni, è chiaramente indicato che «in tutto il Paese si assiste ad un generale peggioramento delle condizioni di sicurezza». La ripetizione di un analogo inciso all'inizio della sezione attinente alle «zone sicure» risulterebbe pleonastica.

Appare quindi evidente che in alcun modo sarebbe possibile ricavare dal sito www.viaggiasesicuri.it la percezione di un miglioramento delle condizioni di sicurezza in Venezuela. Ciononostante, non si ritiene opportuno elevare ulteriormente l'allerta per le già citate «zone sicure» del Paese, anche a seguito dell'omicidio Vecoli, in quanto lo stesso costituisce un episodio circoscritto e non si configura come esempio di deterioramento delle condizioni di sicurezza per i turisti.

Per quanto concerne i filoni italiani della vicenda giudiziaria, il Ministero della giustizia ha fatto sapere che, in merito alla vicenda, risulta pendente un solo fascicolo relativo alla richiesta di assistenza giudiziaria (passiva) fatta pervenire dalle autorità venezuelane il 6 aprile 2007. In data 8 maggio 2007 l'istanza è stata inoltrata per l'esecuzione alla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ed è ad oggi senza esito.

La Procura della Repubblica di Firenze ha inoltre comunicato che in data 1° febbraio 2007 il Gip competente ha accolto la richiesta della Procura di archiviazione del procedimento a carico di ignoti, aperto in relazione all'omicidio della signora Vecoli.

Il Vice Ministro degli affari esteri

DANIELI

(17 dicembre 2007)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dello sviluppo economico.* – Risultando all'interrogante che:

grave preoccupazione desta la situazione che si starebbe creando nelle società Novelis, Alupex e Alupieve di Pieve Emanuele (Milano), dove la crisi finanziaria di Alupex ed Alupieve (gruppo spagnolo Al Iberico) sarebbe aggravata dalla richiesta di Novelis (fornitrice di energia alle altre) di rientrare immediatamente dal credito da queste accumulato;

perdurando questa crisi, appare reale il rischio di chiusura delle attività produttive delle società Alupex ed Alupieve, con conseguente perdita di posti di lavoro,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover convocare le parti imprenditoriali e sociali per individuare adeguate forme di garanzia che impegnino le proprietà di cui in oggetto alla responsabilità sociale dovuta al loro ruolo imprenditoriale ed al fine di scongiurare la chiusura, anche temporanea, dello stabilimento, che comporterebbe una conseguente perdita di posti di lavoro e, inoltre, pregiudicherebbe la competitività delle aziende e il loro valore sul mercato.

(4-00734)

(19 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Si forniscono i dati e le notizie acquisite dai funzionari della Direzione provinciale del lavoro di Milano, a seguito di apposito accesso, in merito alla situazione di crisi che si è verificata negli stabilimenti Alupex e Alupieve di Pieve Emanuele (Milano).

In via preliminare, si precisa che le due società interessate dalla crisi aziendale, la s.r.l. Aluminium Pieve Extrusion e la s.r.l. Aluminium Pieve, rispettivamente abbreviate in Alupex e Alupieve, hanno sede in Pieve Emanuele, ed operano nel settore della produzione di semilavorati in alluminio.

Entrambe le società, originariamente facenti capo al gruppo industriale Alcan, erano state acquisite, nel dicembre 2003, dal gruppo spagnolo Aliberico che ne aveva assunto il pacchetto azionario di maggioranza.

Secondo quanto rappresentato dai responsabili delle due società, la situazione di criticità si è realizzata per la sovrapposizione di una situazione di oggettiva difficoltà del mercato dei prodotti semilavorati, cui non è estranea la concorrenza degli operatori stranieri e che aveva già determinato il ricorso agli ammortizzatori sociali, con una decisione commerciale, per certi casi anomala, della società Novelis, che rappresenta il soggetto fornitore del gas necessario per l'esercizio dell'attività produttiva.

Alla fine del mese di giugno 2006, infatti, la Novelis, anch'essa originariamente appartenente al gruppo Alcan, assumendo la sussistenza di un credito particolarmente rilevante, pari a circa 2,5 milioni di euro, da parte delle due società, ha proceduto, malgrado le rassicurazioni ricevute, al blocco della fornitura, determinando non soltanto la paralisi dell'attività

produttiva, ma suscitando lo sconcerto da parte dei vari istituti di credito verso i quali le due società erano esposte finanziariamente, che hanno progressivamente iniziato a sospendere o revocare i fidi esistenti.

La situazione si era ulteriormente aggravata per l'uscita dell'azionista Alberico dalla compagine per cui i soci italiani si sono assunti in prima persona la gestione delle due società. Il timore della perdita del posto di lavoro aveva determinato la proclamazione dello sciopero delle maestranze che avevano occupato per protesta la sede stradale, con il conseguente intervento delle Forze dell'ordine.

Alla fine del mese di maggio 2007, è stato varato l'aumento di capitale sociale della Aluminium Europe S.a., la società che controlla le due società in questione. Ciò ha consentito la concessione di crediti da parte degli istituti bancari.

Ulteriore novità è stato l'ingresso, in qualità di azionista, del Gruppo indiano Chandaria.

In estate è stato inoltre predisposto un nuovo piano industriale.

Il piano industriale prevede la concessione di ulteriori finanziamenti per sei milioni di euro, un aumento di capitale sociale di un milione di euro e la riapertura della fornitura con pagamento dilazionato.

Infine, in data 1° ottobre 2007, nel rispetto di una clausola del piano industriale, Alupex ha acquisito tutte le linee di produzione da Alupieve, attraverso il trasferimento di un ramo d'azienda.

Sostanzialmente questo processo di riassetto organizzativo, finalizzato a realizzare economie di gestione, ha determinato la concentrazione dell'attività produttiva in Alupex, che ha modificato la ragione sociale in Aluminium Europa s.r.l., mentre Alupieve si occuperà soltanto della gestione degli immobili che fanno capo al sito produttivo.

Si evidenzia infine che il precedente piano industriale, prevedeva esuberanti per 25 unità e la riduzione del costo del lavoro di circa un milione e mezzo di euro, da realizzarsi attraverso la negoziazione di alcune voci della retribuzione.

In particolare, si prevedeva che alcuni elementi fissi del salario fossero di natura variabile, agganciandone l'erogazione alla presenza in servizio e al raggiungimento di obiettivi di produttività.

Malgrado i vari incontri e il carattere serrato delle trattative, non è stato raggiunto alcun accordo con le RSU e alle organizzazioni sindacali, a fine agosto, è stata comunicata la disdetta da parte della direzione aziendale.

Le società si dichiarano, comunque, ancora disponibili a modificare la composizione della retribuzione in senso più favorevole ai lavoratori, mentre le RSU chiedono, per la sottoscrizione, precise garanzie sul mantenimento del livello occupazionale per un certo numero di anni e nuovi investimenti.

Su questo punto, peraltro, i dirigenti delle due società assumono che tali garanzie sono condizionate dall'evoluzione della crisi di liquidità e

dalla possibilità di raggiungere volumi di produzione che consentano margini di redditività.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale*

RINALDI

(20 dicembre 2007)

ROSSA – *Al Ministro della pubblica istruzione* – Premesso che:

il 4 febbraio 2004 è stato siglato un protocollo d'intesa tra MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) – Direzione scolastica regionale per la Liguria ed il Comune di Genova, per l'integrazione, tramite convenzione, di tre scuole civiche (il Civico Liceo Artistico N. Barabino, il Civico Istituto Tecnico e Professionale Duchessa di Galliera, il Civico Istituto Tecnico Industriale G. Galilei), a firma del Sindaco, prof. Giuseppe Pericu e del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, dott. Attilio Massara;

il 27 luglio 2004, a seguito di un accordo siglato tra il Comune di Genova ed il Provveditorato, per la costituzione di un polo di istruzione secondaria, l'Istituto «N. Barabino» è stato accorpato all'Istituto Statale d'Arte di Chiavari, diventandone la sede aggregata;

la relativa convenzione prevede «che le classi e gli alunni del Civico Liceo sono da considerarsi statali a tutti gli effetti», nonché «il graduale rientro del personale non docente in relazione alle risorse organiche che lo Stato metterà a disposizione»;

per effetto di tale accordo, il Comune di Genova ha trasferito all'Istituzione scolastica statale le funzioni di direzione, gestione, indirizzo e controllo dell'ex Civico Liceo Barabino, nonché l'uso degli spazi dell'edificio, mentre la gestione contrattuale del personale, docente e non docente (ormai ridotto ad un numero estremamente esiguo), è rimasta in capo al Comune di Genova;

nel corso del 2005, con atto n. 3904 del 15 giugno 2005, il direttore regionale del Ministero dell'istruzione, università, e ricerca ha decretato l'aggregazione, dal 1° settembre 2005, del Liceo Artistico «N. Barabino» con il Liceo Artistico Statale Paul Klee e tale polo di istituzione secondaria è stato denominato «Liceo Artistico Paul Klee – N. Barabino»;

analogamente il 4 giugno 2004, il Comune di Genova aveva siglato un accordo con il Provveditorato per la costituzione di un polo di istruzione secondaria, tra il Civico Istituto Tecnico Industriale «Galileo Galilei» e l'Istituto Statale Einaudi – Casaregis;

tale convenzione ha prodotto nei riguardi dell'ex Civico Istituto Tecnico Industriale «Galileo Galilei» gli stessi effetti prodottisi nei confronti dell'ex Civico Liceo Barabino;

considerato inoltre che:

le due scuole sono Istituti statali alle dipendenze del Ministero;

la situazione generata da detti accordi è insostenibile, in quanto nello stesso Istituto coesistono due tipologie di insegnanti, quelli statali e quelli comunali, differenti per normativa contrattuale, trattamento economico e retributivo, ordinamento, ipotesi di avanzamento di carriera;

non sussiste la possibilità di avere rappresentanza sindacale specifica per la categoria dipendenti comunali all'interno di una struttura statale;

gli insegnanti comunali (20 unità al «Galilei», circa 40 unità al «Barabino») si trovano in una condizione di grave incertezza relativamente alla loro possibile futura collocazione;

i disagi derivanti dai suddetti fattori sono tali da generare costante malcontento anche da parte della numerosa utenza ed impedire un sereno svolgimento del lavoro didattico;

i docenti comunali dipendono dal dirigente scolastico statale solo per ciò che riguarda la presenza in servizio, l'organizzazione del lavoro e della didattica mentre le funzioni retributive e disciplinari, i permessi le malattie e la progressione di carriera sono di competenza dall'Amministrazione comunale ed ai docenti comunali viene riconosciuto il contratto scuola solo per la parte retributiva, mentre dal punto di vista giuridico sono trattati come indicato dal contratto degli enti locali;

i fatti sopra descritti costituiscono un'anomalia amministrativa unica in Italia, con pesanti ripercussioni per tutti i lavoratori che vi si trovano coinvolti, ivi compresi gli insegnanti statali, in quanto nelle suddette scuole non può esistere un organico di diritto,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di eliminare questa evidente anomalia, provvedendo all'assunzione dei suddetti insegnanti comunali, con mantenimento dell'attuale sede di ruolo e dell'anzianità di servizio maturata durante gli anni trascorsi alle dipendenze della Civica Amministrazione.

(4-01663)

(29 marzo 2007)

RISPOSTA. – Si comunica quanto riferito dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria.

Il 4 febbraio 2004, come riferito anche dall'interrogante, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Ufficio scolastico regionale ed il Comune di Genova, finalizzato all'integrazione, tramite convenzione, di 3 Istituti civici della città, il Liceo artistico «Barabino», l'Istituto tecnico «Galilei» e l'Istituto professionale «Duchessa di Galliera».

A decorrere dall'anno scolastico 2004/05, a seguito di tale protocollo, si è proceduto all'accorpamento di due Istituti civici, il Liceo artistico «Barabino» e l'Istituto tecnico «Galilei», a due Istituti statali, rispettivamente l'«Istituto d'Arte di Chiavari» e l'Istituto Tecnico «Einaudi - Casaregis» di Genova.

Per l'anno scolastico 2005/06, con accordo firmato il 5 dicembre 2005, è stato modificato il provvedimento riguardante il Liceo artistico

«Barabino» con l'accorpamento, ritenuto più funzionale, al Liceo artistico «Klee» di Genova ed è stata prevista, all'articolo 1, comma 4, una modalità di tutela anche nei confronti del personale definito precario storico dell'ex Istituto civico.

I punti 2 e 4 del citato protocollo del 4 febbraio 2004, e gli accordi conseguenti, stabiliscono che il personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti civici, inserito nei ruoli del Comune di Genova, rimane tale, e ciò a totale garanzia dello stesso in quanto non è possibile il passaggio diretto di tale personale nei ruoli di quello statale.

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria ha fatto presente di non essere a conoscenza di situazioni di malcontento da parte dell'utenza dei due ultimi Istituti citati, né di particolari problematiche nella gestione del personale, sia statale che comunale, da parte dei dirigenti scolastici; gli organici vengono elaborati in maniera differenziata proprio al fine di tutelare il personale comunale, sia di ruolo che precario, i cui posti non vengono resi disponibili per la mobilità del personale statale.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(18 dicembre 2007)

STORACE. – *Al Ministro dell'interno.* – Risultando all'interrogante che:

nel quartiere romano di Ostia e più specificatamente nell'ex colonia Vittorio Emanuele sta per nascere una nuova moschea;

il Comune di Roma ha assegnato la struttura ad un'associazione islamica durante la recente campagna elettorale per l'elezione a sindaco senza richiedere alcun parere sulla validità di tale atto al XIII Municipio, competente per territorio;

la colonia fu donata dai Savoia al Comune di Roma con lo scopo di destinare l'uso unicamente per finalità sociali;

contro il provvedimento del Comune è sorto un comitato civico che ha raccolto 1.500 firme ed ha proposto di allocare nell'ex colonia il Polo universitario del litorale romano;

nei locali della struttura in estate fu commesso, a quanto consta, un omicidio da parte di un pakistano nei confronti di un connazionale accusato di scarsa religiosità e di scarso rispetto per i precetti coranici,

si chiede di sapere:

se si possa considerare una finalità sociale e non solo religiosa la costruzione di una moschea e, pertanto, se la costruzione della moschea non sia in contrasto proprio con la liberalità di casa Savoia che aveva posto un vincolo al Comune di Roma sull'uso dei locali;

se alla luce dei fatti di sangue avvenuti nella struttura non esista un reale pericolo in termini di ordine pubblico per la cittadinanza locale, con-

siderato il fanatismo e l'odio nei confronti dell'Occidente di alcuni esponenti islamici.

(4-01385)

(20 febbraio 2007)

RISPOSTA. – È innanzitutto da premettere che le moschee esistenti sul territorio nazionale – e tali sono quelle dotate di minareto, mihrab (nicchia inserita nel muro orientata in direzione della Mecca) cupola e mezzaluna – sono soltanto due: quelle di Roma e Segrate (Milano). Gli altri edifici comunemente denominati «moschee» sono in realtà semplici luoghi di ritrovo o sale di preghiera aperte, in genere, su iniziativa di comunità, associazioni islamiche e centri culturali col fine principale di conservare la propria cultura ed identità religiosa.

Al di là delle improprie definizioni di «moschea», si tratta quindi di sedi e luoghi cui non può essere riconosciuta solo una finalità religiosa, essendo di norma destinate al soddisfacimento dei diversi scopi previsti dai rispettivi statuti associativi.

In considerazione dell'attuale momento della sicurezza interna e internazionale, il proliferare di luoghi di aggregazione islamica che svolgerebbero solo in minima parte funzioni religiose, ha suggerito anche l'opportunità di incisive azioni di controllo delle molteplici realtà islamiche presenti sul territorio nazionale, finalizzate a scongiurare il rischio di possibili attività illecite.

Le situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza sono già all'attenzione di questa amministrazione, che in questi anni non ha mancato di adottare i necessari provvedimenti di espulsione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nei confronti di soggetti presenti, a diverso titolo, nei luoghi di preghiera di Torino, Como, Varese, Reggio Emilia, e ultimamente di Perugia.

Più in generale il Ministero dell'interno svolge un costante monitoraggio su tutte le realtà religiose, non solo su quella islamica, nell'intento anche di verificare, nelle modalità di espressione del diritto alla libertà religiosa in forma individuale o associata, l'intendimento delle comunità di svilupparsi secondo principi democratici e di integrarsi nel tessuto sociale, pur mantenendo la propria identità religiosa.

A tale proposito si ritiene che, come dichiarato dal ministro Amato, la chiusura delle cosiddette moschee non farebbe altro che creare le premesse per accentuare un'ulteriore radicalizzazione degli islamici, in quanto negare ad una minoranza i propri luoghi di culto significa negarle il proprio diritto di esistere e quindi spingerla alla ricerca di una esasperata identità alternativa.

Si soggiunge altresì che le Forze dell'ordine svolgono una costante attività di prevenzione verso tutti i luoghi di aggregazione delle comunità musulmane, quali *call center*, *Internet point*, *money transfer* ed altri, in cui è possibile ipotizzare l'eventuale presenza di stranieri gravitanti nell'area dell'integralismo islamico.

Dal 1° gennaio al 15 agosto 2007 i sono stati controllati 2.600 obiettivi, identificati 10.259 stranieri di cui 252 denunciati, 60 arrestati e avviate 236 procedure di espulsione. Inoltre: sono state irrogate 231 contravvenzioni per irregolarità amministrative nei confronti di gestori di *call center*, *Internet point* e *money transfer*.

Venendo ora alla questione posta dall'interrogante sulla nascita di una nuova «moschea» nel quartiere Ostia di Roma, si precisa che il Comune di Roma è proprietario del complesso immobiliare denominato ex-Colonia Vittorio Emanuele sito in Ostia Lido, Lungomare Toscanelli n. 184.

A seguito della richiesta presentata dall'Istituto culturale islamico di Ostia (ICIDO), volta ad ottenere l'uso di una struttura comunale per lo svolgimento della propria attività statutaria, il predetto Comune ha individuato alcuni locali posti all'interno dell'immobile in questione.

Successivamente, tenuto conto della utilizzazione in atto e della insufficienza dei locali assegnati, sono stati reperiti, per l'assegnazione definitiva, ulteriori locali siti all'interno dello stesso immobile.

Tale assegnazione è stata effettuata dal Dipartimento III del Comune di Roma con ordinanza n. 71 del 6 dicembre 2006, in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 2 febbraio 1995 come modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 2002 del 3 ottobre 1996.

In forza delle predette deliberazioni è in corso l'attività istruttoria finalizzata al rilascio di una concessione amministrativa per la utilizzazione della struttura.

In ordine all'asserita destinazione dell'immobile, in conseguenza dello specifico vincolo posto dalla famiglia Savoia, non risulta che il trasferimento di proprietà prevedesse, da parte della stessa famiglia, alcun espresso vincolo di destinazione d'uso dell'immobile da parte del Comune di Roma.

Per quanto riguarda la comunità islamica di Ostia, fino ad oggi, non risulta aver mai posto in essere forme di fanatismo e/o espressioni religiose che potessero pregiudicare l'ordine pubblico tantomeno una serena convivenza con le persone residenti in quel territorio.

L'omicidio del cittadino pakistano Ali Akber, da parte di un suo connazionale Hussan Munawar, avvenuto il 6 agosto 2007, nei locali del predetto edificio, così come dichiarato dall'omicida ai Carabinieri della compagnia di Ostia, è da far risalire a continui scontri con la vittima per futili motivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LUCIDI

(9 gennaio 2008)

STORACE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

recentemente il Sottosegretario di Stato per l'interno, on. Ettore Rosato, ha presentato alle organizzazioni sindacali un decreto del Governo in cui si chiede la stabilizzazione di 811 precari Vigili del fuoco discontinui entro la fine del 2007, per coloro che non hanno ancora raggiunto il limite di 37 anni di età;

i Vigili del fuoco discontinui vengono chiamati alla bisogna invece fino al 45° anno di età;

per rendere efficiente il servizio pubblico della categoria servirebbero almeno altre 15.000 unità,

si chiede di sapere:

se sia prevista, oltre a quella citata, un'ulteriore stabilizzazione per rendere il servizio dei Vigili del fuoco sufficiente per le esigenze nazionali;

per quali motivi una persona si consideri idonea fino al compimento del 45° anno di età per i servizi discontinui, mentre per il servizio in pianta stabile è previsto un limite di età inferiore;

quali misure siano allo studio per potenziare il Corpo dei Vigili del fuoco, anche alla luce dei recenti casi di calamità naturale e non avvenuti in Italia.

(4-02655)

(18 settembre 2007)

RISPOSTA. – Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco soffre da tempo di gravi carenze di organico, attualmente quantificabili in circa 3000 unità, causate dalle ripetute manovre di finanza pubblica di segno negativo che, a partire dal 2001, oltre a ridurre in modo corposo le dotazioni finanziarie, hanno determinato l'impossibilità non soltanto di completare l'organico teorico, ma persino di mantenere almeno l'organico reale al passo con la copertura dei pensionamenti effettuati.

Sotto questo profilo, la legge finanziaria del 2007, nonostante il contesto di rigidità in cui ha operato, ha segnato un'inversione di tendenza rispetto al passato.

Infatti, oltre ad aver allocato le risorse per procedere ad una immediata assunzione di 600 unità nella qualifica di Vigile del fuoco, che prenderanno servizio nei Comandi provinciali, sulla base delle carenze rilevabili a livello nazionale, al termine del corso di formazione di sei mesi iniziato il 16 luglio 2007, la citata normativa ha previsto un percorso «*ad hoc*» che, attraverso apposite procedure, porterà alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale volontario, recependo, in tal modo, uno degli impegni principali del Governo volto a dare soluzione al problema generale del precariato nel mondo del lavoro.

Tra i volontari effettivamente legittimati alla stabilizzazione, il Dipartimento della Funzione pubblica dovrà stabilire, a breve, sulla base dei

fondi resi disponibili dalla stessa legge finanziaria, quante unità potranno effettivamente essere assunte a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione della procedura previste dalla predetta normativa, si premette che è consentita la stabilizzazione di una parte dei vigili del fuoco selezionati tra quei soggetti che prestano servizio volontario nel Corpo nazionale stesso, iscritti negli appositi elenchi dal almeno tre anni e con almeno centoventi giorni di servizio.

In particolare, l'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 prevede la stabilizzazione del personale volontario attraverso procedure selettive i cui criteri di selezione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando «il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni».

I requisiti ordinari per l'assunzione dei vigili del fuoco nel contesto dall'attuale ordinamento del personale del Corpo nazionale sono contenuti nel decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che, all'articolo 5, ha mantenuto una «riserva» in favore del personale volontario del Corpo nazionale.

Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attualmente disciplinato dalla legge 10 agosto 2006, n. 246, relativa al potenziamento del Corpo nazionale, che all'articolo 1, comma 7, fissa tale limite a 37 anni.

Ne consegue che, nel fissare i requisiti di partecipazione alle procedure selettive di stabilizzazione del personale volontario, l'Amministrazione non può non prevedere i limiti di età espressamente disciplinati dall'attuale sistema ordinamentale.

Si fa presente che nell'assetto introdotto dal nuovo ordinamento alla luce del rinvio operato dal citato decreto legislativo n. 217 del 2005 alla normativa regolamentare, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco permanente è soggetta a limiti di età notevolmente più bassi di quelli previsti dalle attuali procedure selettive di stabilizzazione del personale volontario discontinuo.

Infatti, in considerazione della particolare natura del servizio reso dal personale dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il «Regolamento» concernente la disciplina relativa al limite di età per l'accesso a tale profilo di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, emanato in virtù delle deroghe confermate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta «Legge Bassanini»), fissa inderogabilmente il limite massimo di trenta anni per l'ammissione alle relative procedure concorsuali.

Si soggiunge che il decreto ministeriale 30 luglio 2007, con il quale sono state individuate le modalità di predisposizione della graduatoria del personale volontario da stabilizzare, è stato emanato a seguito di una procedura di concertazione conclusasi il 25 luglio 2007 con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

L'Amministrazione intende proseguire il percorsi di ripianamento degli organici del «Corpo» su tutto il territorio nazionale, già avviati con le

previsioni della finanziaria 2007, per migliorare l'operatività delle strutture dei vigili del fuoco.

A questo fine, la finanziaria del 2008 prevede il completamento delle procedure di stabilizzazione del personale volontario, stanziando 7 milioni di euro per il 2008, 16 milioni di euro per il 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Tale misura consentirà l'immissione nei ruoli di personale già qualificato e dotato di esperienza operativa, che potrà immediatamente contribuire allo svolgimento della fondamentale funzione della salvaguardia della vita delle persone e della tutela dei beni.

La stessa finanziaria 2008, con una previsione migliorativa rispetto all'analoga disposizione del 2007, stanziava apposite risorse per l'assunzione di personale in *turn over*, nella misura del 60% dei pensionamenti.

Per quanto riguarda il problema dei recenti drammatici eventi calamitosi che hanno interessato gran parte del territorio ambientale del nostro Paese, si è consapevoli della necessità di avviare, con necessario coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati in primis le regioni – una riflessione anche per un'eventuale rivisitazione dell'attuale quadro ordinamentale di cui alla normativa in materia di incendi boschivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

ROSATO

(19 dicembre 2007)

STORACE. – *Ai Ministri dell'interno e della solidarietà sociale.* – Premesso che:

il sig. R. Di Iorio di Caiazzo (Caserta) soffre di due patologie molto gravi, specificatamente la sindrome di affaticamento cronico e quella fibromialgica;

il sig. Di Iorio lavora *part-time* per 3 ore e venti minuti al giorno e vive insieme ad una zia che percepisce la pensione minima;

fino a poco tempo addietro vivevano in una casa semidiroccata e il Comune li ha sfrattati assegnando loro un appartamento;

questa soluzione però è inadeguata in quanto l'immobile si trova in cima ad un vicolo ed è raggiungibile solo tramite un lungo e ripido scalone che risulta pertanto inaccessibile al Di Iorio per le sue condizioni di salute;

per ora il Di Iorio si è sistemato in un altro appartamento per cui paga 320 euro mensili, somma che risulta essere troppo onerosa per le sue economie e quelle della zia,

si chiede di sapere se risulti ai Ministri in indirizzo:

se gli uffici del Comune di Caiazzo intendano rivedere l'assegnazione a suo tempo concessa al Di Iorio prendendo in considerazione delle soluzioni abitative più idonee per il suo stato di salute;

se, considerata la situazione economica del Di Iorio, sia prevista qualche forma di sussidio da parte del suo Comune di residenza.

(4-02872)

(17 ottobre 2007)

RISPOSTA. – Si risponde anche per conto del Ministro della solidarietà sociale. La vicenda di cui è protagonista il sig. Roberto Di Iorio è attentamente seguita dalla Prefettura di Caserta che è più volte intervenuta sensibilizzando l'amministrazione comunale e gli enti competenti, anche al fine di assumere iniziative risoltrici del problema.

Il sig. Roberto Di Iorio, separato da diversi anni, vive attualmente con un'anziana zia, vedova e pensionata. Il predetto nucleo familiare ha occupato, a titolo gratuito, un'abitazione di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari dal 1988 fino al 2006, quando è stata emanata un'ordinanza sindacale di sfratto poiché tutto il complesso necessitava di interventi di manutenzione, peraltro attestati anche dal locale Comando provinciale dei vigili del fuoco.

In sostituzione dell'abitazione dello IACP, il Sindaco del Comune di Caiazzo ha messo a disposizione del sig. Di Iorio e della zia un'altra proprietà comunale, alla quale, gli interessati hanno tuttavia rinunciato, asserendo difficoltà di accesso.

L'attuale dimora è stata ottenuta grazie all'intervento del vescovo della locale diocesi che si è fatto carico delle spese di locazione.

Negli anni diverse autorità locali e nazionali sono intervenute in ausilio del sig. Di Iorio, al quale è stato elargito dalla Presidenza della Repubblica un contributo straordinario di 2.000 euro, consegnati nel mese di ottobre 2006, per il tramite della Prefettura ai Caserta che aveva positivamente relazionato sull'opportunità della concessione.

Analogia intermediazione è stata effettuata nei confronti dell'Amministrazione comunale che, tuttavia, lo scorso mese di ottobre 2007 ha significato di aver considerato tutti gli interventi praticabili, secondo la vigente normativa in materia di servizi sociali. In particolare, il Sindaco ha reso noto che il nucleo familiare percepisce circa 1.000 euro al mese, derivanti dalla pensione ricevuta dalla zia del sig. Di Iorio, che assomma a 500 euro e dallo stipendio di aiuto cuoco dell'interessato, di altri 500 euro.

Il Comune ha anche evidenziato che nel corso del 2007 sono stati emanati provvedimenti per contribuire alle spese di acquisto di farmaci e per le visite specialistiche alle quali è stato sottoposto il sig. Di Iorio, per un totale di 800 euro.

Peraltro, come precisato dalla Prefettura di Caserta, corre l'obbligo di sottolineare che la «sindrome di affaticamento», da cui deriva la ridotta capacità lavorativa del sig. Di Iorio, allo stato non gode di alcun riconoscimento ai fini pensionistici.

Per quanto attiene alla questione alloggiativa, lo IACP ha precisato che al termine dei lavori di ristrutturazione del complesso abitativo che al tempo era occupato dal nucleo familiare di cui si tratta, potrà essere va-

lutata la nuova assegnazione dell'alloggio, nel rispetto della legge regionale che regola la materia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(10 gennaio 2008)

TIBALDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nei giorni precedenti alla ricorrenza del 25 aprile 2007, il sig. Alfonso Ranalli, rappresentante del Partito dei Comunisti italiani del comune di Scerni (Chieti), ha inviato una lettera al Sindaco e alla locale stazione dei Carabinieri, con la quale comunicava che il partito da lui rappresentato, in assenza di altre cerimonie istituzionali per la festa della Liberazione nazionale, in quella data, avrebbe deposto una corona di fiori presso il monumento ai caduti sito in piazza De Riseis;

il Sindaco di Scerni, D'Ercole Donato, in risposta al Ranalli, comunicava che la cerimonia per la festa di Liberazione nazionale era stata fissata per il giorno 28 e che la sezione del Pdcì non era autorizzata a depositare alcuna corona di fiori (protocollo 2381 del Comune di Scerni);

non essendo però previste manifestazioni ufficiali per quel giorno la corona di fiori è stata comunque depositata dalla sezione del Pdcì;

successivamente tale autorità emetteva un'ordinanza con la quale ingiungeva l'immediata rimozione dalla corona di fiori ed il suo deposito presso la sede municipale, «in quanto non espressione della Collettività Scernese»;

successivamente il Sindaco faceva pervenire al Ranalli una missiva con la quale illustrava doviziosamente le ragioni sottostanti il diniego dell'autorizzazione allo svolgimento della richiesta attività di commemorazione (protocollo n. 2460);

la suddetta lettera asseriva, ribadendo l'ordinanza di diniego che «l'esclusiva da parte della Prima istituzione amministrativa nel rappresentare l'espressione di onorificenza e nel caso in cui altri gruppi politici intendano partecipare a iniziative intraprese o da intraprendere in occasione di ricorrenze nazionali e/o locali, non possono che affiancarla, pur nella diversità democratica di pensieri»;

inoltre in chiusura si comunicava che «alle sezioni di partiti è deputato il compito di rappresentare all'Istituzione la volontà di compartecipare nelle iniziative delle ricorrenze pubbliche, ma non di assumere autonome iniziative che possano rappresentare turbamento degli equilibri di una intera Collettività e che interessano luoghi pubblici in determinate circostanze»;

posto che il Sindaco non ha alcuna competenza in materia di ordine pubblico (unica questione che avrebbe potuto rilevare nel caso di specie, con la richiesta di commemorazione avanzata dal Pdcì), ma che a tale autorità competono unicamente ordinanze urgenti e contingibili, in materia di igiene e sanità pubblica, ovvero quelle da emettere in ipotesi di pericolo

per l'immunità della salute pubblica, appare evidente l'incompetenza, arbitrarietà e palese natura politica del provvedimento illegittimamente adottato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno ottenere i necessari chiarimenti del Sindaco di Scerni, in quanto la commemorazione organizzata dal Comune stesso è stata svolta il 28 aprile 2007 e di conseguenza l'iniziativa da parte del Pdc locale non ha arrecato alcuna sovrapposizione, né tanto meno un «turbamento degli equilibri di una intera Collettività»;

se non si reputi necessario un richiamo ufficiale al Sindaco per l'arbitrario spostamento della commemorazione dal 25 aprile, così come previsto dalla legge, al successivo giorno 28, considerati gli argomenti del tutto pretestuosi e surrettizi utilizzati al fine di giustificare la rimozione della corona commemorativa.

(4-02041)

(29 maggio 2007)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite tramite la Prefettura – UTG di Chieti, il segretario della sezione del Partito dei Comunisti italiani del Comune di Scerni, in data 21 aprile 2007 inoltrava all'Amministrazione comunale una nota con la quale comunicava che avrebbe depositato a nome del Partito una corona commemorativa presso il Monumento dei caduti in Piazza De Riseis, il 25 aprile 2007, in occasione della Festa della liberazione.

A tale comunicazione il Sindaco rispondeva di non poter autorizzare la richiesta per quella data, in quanto coincidente con la festa nazionale per la quale qualsiasi eventuale iniziativa doveva essere concertata con l'Amministrazione comunale, che ne stava già predisponendo l'organizzazione.

Tuttavia, come osservato dall'interrogante, per consolidata consuetudine, fin dal 1994 la commemorazione del 25 aprile si svolge nel Comune di Scerni il successivo 28 aprile, in quanto coincide con la festa del santo patrono e, pertanto, vi è un maggior afflusso di visitatori.

Nonostante quanto sopra rappresentato, in data 25 aprile 2007, di propria iniziativa e senza alcun ulteriore contatto con l'amministrazione, esponenti del predetto Partito posizionavano la corona commemorativa nel luogo suindicato.

Il successivo 26 aprile 2007 il Sindaco del Comune di Scerni predisponeva l'ordine di rimozione.

Lo stesso Sindaco chiariva nell'ordinanza che «ai partiti è deputato il compito di rappresentare all'istituzione la volontà di partecipare nelle iniziative delle ricorrenze pubbliche, ma non di assumere autonome iniziative che possano rappresentare turbamenti degli equilibri della intera collettività e che interessano luoghi pubblici in determinate circostanze»; inoltre «ciò deve essere inteso quale legittimo riscontro all'autonomo deposito

della corona commemorativa, nonostante l'invito a concertarne la deposizione, rivolto al segretario del partito citato con la nota sindacale del 21 aprile 2007».

Si rappresenta, comunque, che i Vigili urbani, recatisi sul posto per eseguire l'ordinanza sindacale, constatavano che la corona era stata tolta e, pertanto, l'amministrazione comunale procedeva ad archiviare il provvedimento di rimozione essendone venuto a mancare il presupposto.

Ciò premesso, prescindendo da qualsiasi valutazione circa l'opportunità di impedire una legittima manifestazione di partecipazione civica alla ricorrenza, si ricorda che l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali rende questi ultimi liberi di formulare il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso gli atti di governo locale e la pari ordinazione istituzionale attualmente sancita esclude ogni intervento da parte dell'amministrazione centrale.

Per questo motivo, eventuali interventi o richiami da parte dell'amministrazione statale, al di fuori di specifiche previsioni normative che li contemplano, rischierebbero di configurarsi come atti di indebita ingerenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(14 dicembre 2007)

TOMASSINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il trattamento del diabete mellito rappresenta una delle priorità previste dai piani sanitari nazionali;

la gestione sanitaria del paziente diabetico necessita di cure continue e costose con insulina o farmaci ipoglicemizzanti alle quali occorre aggiungere frequenti controlli della glicemia, di norma effettuati presso il domicilio del paziente con dispositivi monouso (strisce);

da rapporti di Aziende sanitarie locali di diverse Regioni emerge come le frequenze e i costi delle misurazioni della glicemia nei pazienti diabetici siano inspiegabilmente variabili in diverse realtà aziendali (nonostante le linee guida) e, secondo una stima sommaria, emerge come il costo complessivo per il SSN (Servizio sanitario nazionale) dei *kit* monouso per la misurazione domiciliare della glicemia possa essere addirittura superiore ai costi complessivi dei farmaci antidiabetici rimorsati dal SSN;

secondo i dati ufficiali IMS del 2006 i costi annuali dei farmaci antidiabetici sarebbero pari a 424 milioni di euro (insulina e ipoglicemizzanti) mentre una stima dei costi delle glicemie (1,12 euro per esame) nei circa 800.000 pazienti in trattamento porterebbe ad un totale di oltre 650 milioni di euro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il volume di affari legato alla misurazione della glicemia nei pazienti diabetici in trattamento richieda un pronto interessamento del Ministero e dei suoi organismi di ve-

rifica dell'efficacia e dell'efficienza delle cure sanitarie erogate con la verifica del rispetto delle linee guida esistenti per la gestione del paziente diabetico;

se non ritenga che il caso riportato nelle premesse evidenzia aree di grande spreco nel SSN ed in particolare nel settore della vendita di dispositivi medici come il *kit* per l'autocontrollo della glicemia;

se non ritenga di prendere provvedimenti nei confronti delle strutture e dei sanitari che disattendono le linee guida determinando un notevole spreco.

(4-01978)

(16 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si precisa preliminarmente che l'Istituto superiore di statistica (ISTAT) ha stimato per il 2005 una prevalenza in Italia del diabete noto pari a 4,2 per cento (4,4 per cento nelle donne, 4,0 per cento negli uomini); sulla base di questi dati si può ritenere che nel nostro Paese ci siano circa 2,5 milioni di persone affette da diabete.

Relativamente a quanto segnalato, occorre rilevare che i *kit* per l'autocontrollo glicemico debbono considerarsi come strumenti indispensabili al raggiungimento e mantenimento di un buon equilibrio metabolico da parte dei pazienti diabetici, particolarmente per quelli sottoposti a trattamento insulinico.

La legge 16 marzo 1987, n. 115 «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito» prevede, infatti, che i presidi diagnostici necessari all'auto controllo della patologia vengano forniti gratuitamente, secondo procedure stabilite a livello locale; anche la definizione del quantitativo mensile per ogni singolo paziente è oggetto di regolamentazione regionale.

Peraltro, le più recenti raccomandazioni e linee guida nazionali ed internazionali sull'argomento (American Diabetes Association, Associazione Medici Diabetologi AMD, International Diabetes Federation), confermano la necessità dell'effettuazione degli auto controlli glicemici, differenziando, tuttavia, la frequenza e l'utilità dei controlli a seconda del tipo di trattamento al quale è sottoposto il paziente.

Si riportano di seguito le raccomandazioni dell'AMD sull'uso e sulla periodicità dell'autocontrollo in base alle classi terapeutiche.

1) Terapia insulinica intensiva (indispensabile):

- di regola 4 controlli/*die* in condizioni routinarie;
- numero illimitato in condizioni di squilibrio glicemico o malattie intercorrenti, per periodi limitati alla risoluzione del fatto.

2) Terapia insulinica convenzionale o mista (indispensabile):

- numero di controlli quotidiani pari al numero di iniezioni + 20% in *routine*;

– numero illimitato in condizioni di squilibrio glicemico o malattie intercorrenti, per periodi limitati alla risoluzione del fatto.

3) Terapia ipoglicemizzante orale con farmaci secretagoghi (consigliabile):

– numero di controlli pari a un profilo settimanale su 4 punti in *routine*;

– fino a 2 controlli/*die* in presenza di rischio elevato di ipoglicemia o conseguenze potenzialmente gravi dell'ipoglicemia (coronaropatia, vasculopatia cerebrale, retinopatia proliferante);

– numero illimitato in condizioni di squilibrio glicemico o malattie intercorrenti, per periodi limitati alla risoluzione del fatto.

4) Terapia dietetica e/o con farmaci insulino – sensibilizzanti (efficacia non dimostrata);

Anche se per questa classe di pazienti non è dimostrata ad oggi l'efficacia dell'auto controllo della glicemia, per il diabete gestazionale è indicato comunque l'auto controllo domiciliare della glicemia per decidere quando iniziare la terapia insulinica; la frequenza dei controlli deve essere decisa dal diabetologo in relazione alle singole situazioni cliniche.

In generale, comunque, le diverse raccomandazioni e linee guida suggeriscono l'esecuzione di un minimo di 3 *test* giornalieri nei soggetti in trattamento intensivo con insulina; nei soggetti trattati con ipoglicemizzanti orali, invece, gli auto controlli giornalieri si considerano utili fino all'ottenimento degli obiettivi terapeutici, con successiva regolazione della frequenza sulla base dell'equilibrio raggiunto (ad es. una volta a settimana).

In ogni caso, per tutti i pazienti è previsto un aumento della frequenza dei controlli in condizioni di potenziale e/o effettivo squilibrio glicemico.

Dai risultati dello studio QUADRI (Qualità dell'assistenza ai diabetici nelle regioni italiane), coordinato nel 2004 dall'Istituto superiore di sanità, è emerso che solo il 62 per cento dei pazienti intervistati, in trattamento insulinico, eseguiva l'auto controllo almeno 1 volta al giorno, mentre appena il 53 per cento dichiarava un controllo pluriquotidiano.

Inoltre, da una stima effettuata dall'AMD nel 2004, emerge che in Italia il consumo *pro-capite* di materiale di autocontrollo è inferiore del 25-29 per cento rispetto alla media europea; è, pertanto, ipotizzabile una diffusione incompleta dell'autocontrollo glicemico.

Appare, quindi, un problema, non di eccesso, ma di non idonea appropriatezza nell'impiego dei *kit* monouso, poco utilizzati da una parte dei pazienti che ne avrebbero più necessità e troppo da coloro che avrebbero bisogno invece di un uso meno frequente; la auspicata razionalizzazione dell'impiego di tali dispositivi medici, potrebbe anche produrre non una riduzione della spesa sanitaria, ma soltanto una redistribuzione dei costi, se non un aumento degli stessi.

Il Ministero della salute ha previsto un concreto impegno del SSN nei confronti delle malattie metaboliche e, in particolare, del diabete, sia nei Piani sanitari nazionali 2003-2005 e 2006-2008, sia nel Piano di prevenzione attiva 2004-2006 e nel successivo Piano nazionale di prevenzione 2005-2007.

Nella consapevolezza dell'esistenza in Italia di un «gap» determinante tra gli straordinari successi raggiunti nella diagnosi e terapia e i modesti successi nella prevenzione, il ministro Livia Turco ha proposto, in collaborazione con le Regioni, un Piano nazionale diabete che punta sia sulla prevenzione primaria, in relazione al Piano nazionale di prevenzione inserito nel programma «Guadagnare Salute», sia su un approccio integrato multidisciplinare di presa in carico del paziente diabetico.

Infatti, la lotta ai fattori di rischio (fumo, alcol, obesità, inattività fisica) è certamente lo strumento per la prevenzione primaria, e, insieme all'approccio integrato nei confronti del paziente diabetico, può ridurre quella che ormai si può configurare come «l'epidemia diabetica», garantendo una accettabile qualità di vita ai cittadini diabetici.

La prevenzione delle complicanze del diabete mellito sarà attuata tramite l'adozione di programmi di *disease management* (DM), una strategia di gestione delle malattie croniche evolutive ad alto tasso di complicità e impatto socio-sanitario, fondata su un approccio integrato, che prevede:

la partecipazione attiva del paziente nella gestione della malattia, attraverso programmi di educazione e di supporto;

l'attivazione di sistemi che garantiscano la regolare esecuzione dei controlli periodici da parte del paziente;

l'attivazione di un sistema di monitoraggio informatizzato.

Tali programmi consistono fondamentalmente in un protocollo diagnosticoterapeutico condiviso da tutti gli operatori sanitari interessati (medici di medicina generale, medici specialisti, infermieri, assistenti domiciliari, direzioni delle aziende sanitarie, farmacisti), e dagli stessi pazienti, che devono essere educati all'autogestione della patologia.

L'applicazione dei principi del decreto ministeriale potrà produrre, nel medio-lungo periodo, i seguenti risultati:

- migliore gestione della patologia diabetica;
- riduzione delle complicanze a lungo termine;
- maggiore appropriatezza nell'utilizzo dei presidi diagnostico-terapeutici;
- razionalizzazione della spesa sanitaria.

Sarà possibile un riequilibrio dei costi, compresi quelli per i *kit* monouso, per il lungo periodo si può anche auspicare una riduzione o, comunque, un mancato aumento dei costi, conseguente soprattutto alla minore incidenza delle complicanze del diabete.

Poiché, come già precisato, la disciplina dell'erogazione dei prodotti per diabetici è di competenza delle Regioni che stabiliscono tipologia e quantitativi massimi erogabili secondo le specifiche condizioni dei singoli

pazienti, allo stato attuale non è operativo un flusso informativo che consenta al Ministero della salute di conoscere nel dettaglio i volumi ed il valore delle prestazioni erogate.

Tuttavia, con la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 810, legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato previsto che il sistema di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 50 della legge 24 novembre 2003 (di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269), venga esteso all'assistenza protesica e all'assistenza integrativa.

Sarà possibile, pertanto, acquisire informazioni puntuali sui presidi presentati al soggetti diabetici e sulla spesa sostenuta dal SSN, evidenziare le possibili aree di abuso e adottare le opportune misure correttive.

In considerazione degli adempimenti necessari per portare a regime tale sistema di monitoraggio (dall'adozione di un sistema univoco di codifica dei prodotti alla implementazione della lettura ottica delle ricette da parte dei soggetti erogatori), sono ipotizzati tempi di realizzazione non brevi; si ritiene, tuttavia, che anche questo settore meriti l'attenzione fino ad oggi riservata ad altre tipologie di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, quali l'assistenza farmaceutica, ospedaliera e specialistica ambulatoriale.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(11 gennaio 2008)

TREMATERA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

l'Istituto italiano di cultura di Monaco di Baviera è posto a rappresentanza dell'immagine del nostro Paese in un *Land* tedesco che ha fortissimi legami di carattere economico-culturale con l'Italia;

le attività dell'istituto versano da tempo in una situazione caotica, dovuta ai notevoli ritardi nella programmazione delle iniziative culturali e alla completa disorganizzazione con riguardo a manifestazioni ed eventi, con conseguenti gravi lesioni all'immagine della nostra Istituzione culturale;

a causa di una negativa conduzione della Direttrice, il clima di lavoro presso l'istituto è divenuto estremamente teso;

le relazioni con le altre e numerose istituzioni, personalità e collaboratori, con cui l'istituto è tradizionalmente in rapporto, appaiono gravemente tesi e difficili;

la Direttrice ha inoltre rimosso la storica targa «Casa d'Italia», ricca di valori e significati storico-morali, affissa in memoria dei lavoratori ed imprenditori italiani che per primi la realizzarono,

si chiede di conoscere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di intervenire con fermezza ed in tempi ragionevolmente rapidi, per restituire all'istituto, motivo di orgoglio

per la nostra offerta culturale, un'immagine all'altezza delle funzioni e dei compiti richiesti.

(4-03189)

(11 dicembre 2007)

RISPOSTA. – La situazione dell'Istituto italiano di cultura è seguita con molta attenzione dal Ministero degli Esteri, competente, in base alla normativa vigente, in materia di indirizzo e vigilanza sull'Istituto stesso.

Numerosi sono, infatti, i provvedimenti adottati per restituire piena funzionalità all'Istituto.

Nel dicembre 2006, è stata inviata in loco una missione ispettiva, che si è conclusa con la formulazione di raccomandazioni e suggerimenti tesi a conseguire il superamento delle situazioni oggetto di rilievo.

Il Direttore dell'Istituto ha anche ricevuto precise indicazioni, sia dal competente Consolato generale d'Italia in Monaco di Baviera che dal Ministero degli esteri, tramite atti d'indirizzo formale del 18 maggio e del 1° giugno 2007.

In data 8 ottobre 2007 il Ministero degli esteri ha inoltre avviato una verifica dei concreti seguiti dati dal Direttore dell'Istituto alle succitate formali indicazioni. Di tale azione, svoltasi nei tempi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto del principio del contraddittorio, è lecito prevedere una conclusione in tempi brevi.

Per quanto concerne in particolare la vicenda della rimozione della targa riportante la dizione «Casa d'Italia» dall'edificio ospitante l'Istituto, il Consolato generale d'Italia in Monaco di Baviera ha informato, con messaggio del 6 agosto 2007, che essa è stata ricollocata al suo posto, dopo aver subito un intervento di restauro.

Il Vice Ministro degli affari esteri

INTINI

(10 gennaio 2008)

TURIGLIATTO, ALFONZI. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* – Risultando agli interroganti che:

il lavoratore Romano Borrelli, operaio presso la Denso di Poirino (Torino), nella primavera del 2006, e per circa due mesi, fu sottoposto a pedinamenti e appostamenti da parte di un istituto investigativo privato, su commissione dell'azienda per la quale Borrelli lavora;

i fatti sono emersi soltanto in sede di dibattimento processuale, quando l'azienda è stata costretta a produrre la documentazione in suo possesso;

la documentazione ha inequivocabilmente dimostrato che Romano Borrelli non ha mai usufruito illecitamente di permessi concessi per cure mediche, cosa di cui era invece accusato;

la stessa documentazione ha, altresì, evidenziato che i pedinamenti si sono svolti anche quando il Borrelli godeva di regolari periodi di ferie e che degli stessi sono stati oggetto anche il padre e il fratello del lavoratore, a causa di presunto errore commesso dall'agenzia investigativa;

l'operaio, noto per la sua attività sindacale e politica, ha ricevuto un grave danno morale a causa dell'esposizione alle ingiuste accuse, così come risulta vulnerata la sfera della riservatezza personale e familiare,

si chiede di sapere:

se queste pratiche, che invadono la vita personale, possano essere considerate compatibili con la democrazia e i legittimi diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e/o dei cittadini;

se, anche alla luce dalla giurisprudenza in materia, non risulti necessario un chiarimento circa: la teorica possibilità per il datore di lavoro di investigare legittimamente su comportamenti esterni all'attività lavorativa del proprio dipendente; quali siano eventualmente i limiti di tale investigazione, e quali strumenti si intendano predisporre per evitarne il superamento;

quale giudizio si dia, in ogni caso, su tale tipologia di comportamento aziendale;

quali misure si intendano perciò adottare sul terreno normativo e amministrativo in merito a tale ordine di problemi.

(4-01229)

(31 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto, si fa presente, per quanto di competenza, che la legge 20 maggio 1970, n. 300, cosiddetto «Statuto dei lavoratori», vieta al datore di lavoro i seguenti comportamenti, all'interno del luogo di lavoro:

- l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (art. 4);
- lo svolgimento di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali o su fatti non rilevanti ai fini della capacità del lavoratore (art. 8);
- l'impedimento o la limitazione dell'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero (art. 28).

Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, che il sistema sanzionatorio previsto dalla citata legge 300/70, risulta idoneo a reprimere il fenomeno indicato nell'interrogazione.

Per quanto concerne l'ulteriore profilo posto all'attenzione, si fa presente che, secondo parte della giurisprudenza (Cass. 3 aprile 2002, n. 4746), in taluni casi l'impianto garantista della legge n. 300 del 1970 deve essere temperato con l'esigenza del datore di lavoro di verificare la corretta, diligente e fedele esecuzione della prestazione lavorativa.

Infatti l'oggetto del controllo è limitato alle eventuali violazioni del patrimonio aziendale, oppure ai comportamenti illeciti del dipendente che possono esporre il datore di lavoro a responsabilità penale (pret. Milano 11 dicembre 1991).

Ciò in vista della necessità di verificare l'esatto adempimento contrattuale, al fine di preservare l'integrità del patrimonio aziendale ovvero di constatare l'eventuale venir meno del vincolo fiduciario.

Resta inteso che, al di fuori di tali ipotesi, l'uso di controlli, anche attraverso investigatori privati, risulta vietato.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale*

RINALDI

(20 dicembre 2007)

VALPIANA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche europee e dello sviluppo economico, – Premesso che:*

il 1° gennaio 2007, la Romania e la Bulgaria entreranno a far parte, come auspicato, dell'Unione europea. In ragione di tale ampliamento ad est dei confini dell'Unione europea, saranno abolite le barriere doganali ancora oggi esistenti in quella zona d'Europa, con effetti considerevoli anche per l'Italia, ed in particolare per le regioni del Nord-Est, che intrattengono rapporti economici di notevole rilievo con gli Stati dell'Est europeo, e segnatamente con la Romania, come dimostra tra l'altro il trasferimento in blocco tra Arad e Timisoara, dei distretti del tessile e del calzaturiero;

appare quindi evidente il riflesso che tale allargamento dell'Unione europea è suscettibile di determinare in Italia, in particolare in relazione ai livelli occupazionali delle regioni del Nord-Est, e segnatamente in ordine alla categoria degli spedizionieri doganali (ovvero gli intermediari tra le ditte di trasporto internazionale e l'Agenzia delle Dogane), che stanno già ricevendo i preavvisi di licenziamento (qualche decina a Verona, qualche centinaio tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia), quale conseguenza della prevista abolizione delle barriere doganali nella zona dell'Est europeo;

appare dunque legittima e fondata la preoccupazione, manifestata da molti lavoratori del settore, che questo nuovo processo di allargamento dell'Unione europea – di per sé pienamente auspicabile e positivo sotto il profilo delle politiche comunitarie – possa tradursi, qualora non assistito da provvedimenti idonei a regolarne i riflessi sul mercato e sui livelli occupazionali, in un'indebita eliminazione di posti di lavoro nei settori colpiti (quale ad esempio quello degli spedizionieri doganali), come del resto già avvenuto, seppure marginalmente, nel 2004, con l'ultimo processo di allargamento dell'Unione europea;

considerato che:

la categoria degli spedizionieri doganali è in tal senso emblematica, dal momento che si tratta di personale molto professionalizzato, mediamente, di età non eccessivamente giovane ma comunque non avviabile

a pensione; per un verso, dunque, facilmente ricollocabile, per l'altro non agevolmente inquadrabile in mansioni e categorie diverse, che possano metterne a frutto l'elevata professionalità. Si tratta di lavoratori che, nella maggior parte dei casi, hanno già vissuto il problema occupazionale nel 1993 e nel 2004 e che, pur avendo contratti a tempo indeterminato, potrebbero essere dequalificati a precari, qualora non siano previste tutte le misure, normative e politiche, idonee a garantirne il diritto al lavoro, altrimenti pregiudicato dai mutamenti strutturali che l'allargamento dell'Unione europea determina di fatto inevitabilmente in questo, ancor più che in altri, settori dell'occupazione;

in ragione di tali mutamenti, l'attività doganale del Quadrante Europa rischia di ridursi al minimo ed indebolirsi strutturalmente, qualora non siano adottate tutte le misure preventive a tal fine adeguate, se del caso anche coordinando tali provvedimenti con i progetti di sviluppo ed espansione dell'Interporto di Padova, in maniera tale da consentire al Comune di Verona, in quanto coinvolto nell'attività del Quadrante Europa, di verificare la possibilità di un utile reimpiego di lavoratori e lavoratrici il cui diritto al lavoro rischia di essere irrimediabilmente violato dai riflessi sul mercato del pur auspicato e condivisibile allargamento dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della questione sopra descritta;

se, anche alla luce delle precedenti osservazioni, non ritengano opportuno adottare i provvedimenti considerati adeguati al fine di garantire l'effettività e la piena tutela del diritto al lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici suscettibili di essere fortemente pregiudicati dalla prevista abolizione delle barriere doganali nell'Est europeo;

se i Ministri in indirizzo intendano, in accordo con gli enti locali, divenire parte attiva in un processo di coinvolgimento e ricollocazione dei lavoratori, soprattutto appartenenti ai settori pregiudicati dai riflessi sul mercato dell'allargamento ad est dell'Unione europea.

(4-02878)

(17 ottobre 2007)

RISPOSTA. – A tal proposito si evidenzia che la regione Friuli-Venezia Giulia, direttamente interessata dalla problematica in argomento, con la legge n. 20/2003 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale) ha previsto specifici interventi volti a fronteggiare i problemi occupazionali dipendenti dall'allargamento dell'Unione europea.

Si fa, inoltre, presente che nel 2004 sono stati sottoscritti, presso il Ministero del lavoro, due accordi tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e le parti sociali, volti ad individuare soluzioni per fronteggiare le difficoltà occupazionali del settore.

Con i predetti accordi è stata prevista l'attribuzione ai dipendenti delle società di gestione degli aeroporti ed interporti delle regioni in argomento, dei benefici di cui all'articolo 3, comma 137 della legge finanziaria per il 2004, relativi all'utilizzo di ammortizzatori sociali in deroga per tali categorie di lavoratori, nel limite massimo di 800 unità.

In particolare la Regione Friuli ha reso noto che, nel periodo decorrente dal gennaio 2004 fino al mese di dicembre 2006, n. 312 lavoratori sono stati iscritti nelle liste di mobilità ed ammessi ai benefici degli ammortizzatori sociali in deroga ed ai dispositivi di incentivazione alla rioccupazione previsti dalla legge regionale n. 20/2003 e dalla legge n. 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e che, dal 1° gennaio 2007 si sono aggiunte, alle suindicate n. 312 unità, ulteriori 20 unità.

Si fa presente che circa n. 230 lavoratori hanno trovato nuova occupazione, spesso nello stesso ambito, con contratti a termine e/o a tempo indeterminato, favoriti anche dai benefici previsti dalla legge 223/91 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità trattamenti di disoccupazione attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Infine, alla luce del recente ingresso nell'Unione europea della Bulgaria e della Romania, gli accordi suindicati sono stati reiterati e prorogati, attraverso disposizioni normative ed accordi territoriali, e risultano, secondo fonti regionali, attualmente vigenti.

Nel mese di febbraio del corrente anno, presso la Regione Friuli si è tenuto un ulteriore incontro con le associazioni degli spedizionieri doganali per verificare la possibilità di avviare interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato, prevedendosi anche interventi di sostegno al reddito attraverso la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga e possibili azioni di *outplacement*.

Nessuna di tali ipotesi è stata, però, concretamente attuata in quanto, sulla base di notizie fornite dalla predetta Regione, alcuni spedizionieri sono stati ricollocati, con altre mansioni, all'interno dell'azienda, mentre altri hanno avviato attività di lavoro autonomo.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale*

RINALDI

(20 dicembre 2007)

ZANOLETTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

in provincia di Cuneo operano 79 scuole dell'infanzia paritarie e quattro autorizzate con 191 sezioni, 280 insegnanti e oltre 4.550 alunni; tali scuole svolgono un'importante azione pedagogica e sociale;

la loro gestione economica prevede, accanto alla significativa partecipazione della famiglie, contributi che provengono dal Ministero della pubblica istruzione, dalle Regioni e dai Comuni;

negli ultimi tempi si è verificato un notevole ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dal «Sistema prescolastico integrato» per l'anno scolastico 2006-2007 e una preoccupante incertezza sulle future risorse economiche per l'esercizio finanziario 2007;

tale situazione pone in seria difficoltà le amministrazioni e potrà anche determinare la chiusura di alcune scuole operanti in aree svantaggiate e/o nelle realtà monosezione,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre fine a tali disagi e per assicurare alle numerose famiglie interessate i loro diritti.

(4-02228)

(21 giugno 2007)

RISPOSTA. – In merito si fa presente che, per evitare i ritardi verificatisi nell'assegnazione dei contributi alle scuole dell'infanzia paritarie, l'art. 1, comma 636, della legge n. 296 del 2006, finanziaria 2007, ha modificato la normativa in materia prevedendo che questo Ministero, con apposito decreto, definisce annualmente i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie.

Peraltro, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale d'istruzione, la medesima legge all'art.1, comma 635 ha incrementato di 100 milioni di euro gli stanziamenti già iscritti nell'apposita unità previsionale di base, destinando li prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 636 della legge n. 296/2006, è stato emanato il Decreto ministeriale del 21 maggio 2007, che ha fissato nuovi criteri e parametri di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, con abrogazione contestuale ed esplicita, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, di tutte le precedenti disposizioni in materia.

In attesa che fosse registrato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente registrato il 27 luglio 2007, con il quale è stata disposta la variazione di bilancio per complessivi 247.178.873 euro, questo Ministero ha predisposto il piano di riparto delle risorse relative alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie parificate e all'integrazione dell'*handicap* limitatamente alla quota assegnata per il periodo gennaio/agosto 2007 e, con nota 27 giugno 2007, ha invitato tutti gli Uffici scolastici regionali ad anticipare alle scuole, aventi diritto, i contributi per il periodo gennaio-agosto 2007, disponendo l'immediato utilizzo dei ratei mensili maturati sui fondi già disponibili nei rispettivi bilanci.

Pertanto, l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte – che già con decreto del 16 maggio 2007 aveva assegnato agli uffici scolastici provinciali del Piemonte un primo acconto da corrispondere alle scuole dell'in-

fanzia paritarie nell'anno scolastico 2006-2007 – a seguito della suddetta nota ministeriale, con decreto del 4 luglio 2007, ha provveduto a predisporre il piano di riparto del saldo del contributo relativo al periodo gennaio-agosto 2007, per un importo rispettivamente di 4.172,97 euro a scuola e di 4.300,75 euro a sezione.

Si rende noto, inoltre, che la prima parte del finanziamento previsto per le scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008, pari a 127.260.492 euro, è stato già ripartito e comunicato agli Uffici scolastici regionali in data 8 ottobre 2007.

Successivamente, con nota del 14 novembre 2007, questo Ministero ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il trasferimento agli Uffici scolastici regionali delle ulteriori somme rese disponibili dall'assestamento di bilancio pari a 51.306.000,00 euro.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(18 dicembre 2007)
